

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 23

mercoledì, 10 giugno 2026

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

| | |
|---|----------|
| Sommario | 2 |
| SUPPLEMENTI | 7 |
| SEZIONE I | 8 |
| CONSIGLIO REGIONALE | |
| - Deliberazioni | 9 |
| DELIBERAZIONE 26 maggio 2026, n. 30 | |
| Budget economico triennale 2026-2028 dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA). Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello Statuto. | |
| | 9 |
| DELIBERAZIONE 27 maggio 2026, n. 31 | |
| Indirizzi per la sottoscrizione, ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 25/1998, di convenzioni tra le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. | |
| | 11 |
| CONSIGLIO REGIONALE | |
| - Mozioni | 15 |
| MOZIONE 26 maggio 2026, n. 106 | |
| In merito al riconoscimento dello stato di emergenza nazionale e all’attivazione degli strumenti di sostegno per i territori colpiti dal recente incendio sviluppatosi sul Monte Faeta. | |
| | 15 |
| CONSIGLIO REGIONALE | |
| - Ordini del giorno | 18 |
| ORDINE DEL GIORNO 27 maggio 2026, n. 523 | |
| ORDINE DEL GIORNO approvato nella seduta del Consiglio regionale del 27 maggio 2026, collegato alla deliberazione 27 maggio 2026, n. 31 (Indirizzi per la sottoscrizione, ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 25/1998, di convenzioni tra le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani). | |
| | 18 |
| PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | |
| - Decreti | 20 |

| | |
|--|----|
| DECRETO 4 giugno 2026, n. 126 | |
| Accordo di Programma per la realizzazione del lotto 2B - Costa della Maremma della Ciclovia Tirrenica CUP: F61B22001690004 e degli ulteriori tratti di completamento realizzati direttamente dai Comuni. Programma PNRR - Misura M2C2 - 4.1. Delega a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza convocata per il giorno 5 giugno 2026. | |
| | 20 |
| DECRETO 5 giugno 2026, n. 127 | |
| Accordo attuativo per il completamento degli interventi strutturali per la tutela delle risorse idriche del Medio Valdarno, per la riorganizzazione delle reti fognarie dei Comuni di Prato, Cantagallo, Montemurlo, Vaiano, approvato con DPGR n. 58 del 20 maggio 2024. Delega a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza convocata per il giorno 11 giugno 2026. | |
| | 23 |
| DECRETO 5 giugno 2026, n. 128 | |
| Consorzio per la Zona Industriale Apuana (Z.I.A.). Designazione dell'Amministratore Unico con funzioni di Direzione. | |
| | 26 |
| DECRETO 5 giugno 2026, n. 129 | |
| Comitato misto paritetico di reciproca consultazione di cui all'articolo 322, comma 1, del D.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010. Nomina componenti. | |
| | 30 |
| GIUNTA REGIONALE | |
| - Deliberazioni | 34 |
| DELIBERAZIONE 29 maggio 2026, n. 669 | |
| Provvedimento di VIA regionale nell'ambito della Conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 36/2023 relativamente al progetto di Mitigazione delle criticità idrauliche derivanti dal sistema Fosso dei Trogoli - Fosso delle Basse nell'area urbanizzata di Marina di Bibbona (LI)", proposto da Consorzio 5 Toscana Costa. | |
| | 34 |
| GIUNTA REGIONALE | |
| - Dirigenza-Decreti | 60 |
| Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale - Settore Assistenza Farmaceutica e Dispositivi | |
| DECRETO 28 maggio 2026, n. 11798 - certificato il 29 maggio 2026 | |
| Costituzione della nuova Commissione Regionale preposta alla valutazione ed autorizzazione della terapia nonché alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio del trattamento con GH (ormone della crescita) di cui alla DGRT 329/2026. | |
| | 60 |
| Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale - Settore Assistenza Ospedaliera, Qualità e Reti Cliniche | |

| | |
|---|-----|
| <p>DECRETO 29 maggio 2026, n. 11875 - certificato il 3 giugno 2026 Cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 dell'associazione Confraternita di Misericordia di Fognano ODV.</p> | 65 |
| <p>.....</p> | |
| <p>DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI E AUTORITA' DI AUDIT - Set- tore VIA</p> | |
| <p>DECRETO 28 maggio 2026, n. 11926 - certificato il 3 giugno 2026 Decreto legislativo 152/2016, art.19 c. 10; Legge regionale 10/2010, art. 57. Proroga del termine del provvedimento di ve- rifica (d.d. 7275 del 03/05/2021 come rettificato dal d.d. 9079 del 26/05/2021), relativo al progetto di "Sistemazione idraulica del Torrente Castro dalla loc. Cognaia fino al ponte della parata e del Torrente Bicchieraia dalla loc. La Pace alla con- fluenza", nel Comune di Arezzo - proponente Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore. Provvedimento conclusivo.</p> | 68 |
| <p>.....</p> | |
| <p>DECRETO 29 maggio 2026, n. 12037 - certificato il 4 giugno 2026 Art. 19 del d.lgs. 152/2006 e art.48 della l.r. 10/2010. Reite- razione del procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto: "Riorganizzazione del sistema viario relativo alla S.P. n. 25 "S. Rocco di Larciano - S.R.T. n. 436" e la S.R.T. n. 436 "Francesca" in Loc. Castelmartini, nel Comune di Larciano (PT) . Proponente: Settore regionale Progettazione e Realiz- zazione Viabilità Regionale Firenze, Prato e Pistoia. Provvedi- mento conclusivo.</p> | 77 |
| <p>.....</p> | |
| <p>DECRETO 3 giugno 2026, n. 12059 - certificato il 4 giugno 2026 Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto di atti- vità di ricerca geotermica "Cisanello", nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme (PI) e Cascina (PI). Proponente: Hydrodrilling S.r.l. - Provvedimento conclusivo.</p> | 87 |
| <p>.....</p> | |
| <p>DECRETO 4 giugno 2026, n. 12089 - certificato il 4 giugno 2026 Verifica di assoggettabilità ex D.Lgs. 152/2006, art. 19 e L.R. 10/2010, art. 48. Realizzazione di invaso in scavo ad uso irriguo alimentato da derivazione di acque pubbliche, in Località Pa- scena, nel Comune di Montalcino (SI). Proponente: Col DOrcia S.r.l. Società Agricola. Provvedimento conclusivo.</p> | 96 |
| <p>.....</p> | |
| <p>DECRETO 4 giugno 2026, n. 12179 - certificato il 5 giugno 2026 Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al proget- to di realizzazione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di un nuovo impianto fotovoltaico, da realizzarsi in loc. Battifolle, nel Comune di Arezzo (AR). Pro- ponente: Già Auto Service S.r.l. - Provvedimento conclusivo.</p> | 112 |
| <p>.....</p> | |
| <p>ALTRI ENTI</p> | 132 |

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio da frana (PAI frane) e relative misure di salvaguardia. Adozione definitiva 132

Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio idraulico da alluvioni (PAI idraulico) e relative misure di salvaguardia. Adozione definitiva. 134

ALTRI AVVISI 136

Società C.M. S.r.l. AVVISO AL PUBBLICO DI RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE E DELLA PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE N. 7 del 29.05.2026 PER VARIANTE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA "H" SITA IN COMUNE DI MINUCCIANO IN PROVINCIA DI LUCCA. 136

SEZIONE II 137**ATTI DEGLI ENTI LOCALI**

- Avvisi 138

COMUNE DI AREZZO

Approvazione, ai sensi degli articoli 111 e 119 della legge regionale n. 65/2014, del piano di recupero di un complesso immobiliare in località I Pianelli scheda n. 635, con contestuale variante al piano operativo ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 65/2014. 138

COMUNE DI CARMIGNANO (Prato)

PR Toscana FESR 2021-2027 Sub-azione 2.4.3.3 - Interventi in infrastrutture verdi per l'adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione del rischio idraulico (DD Regione Toscana n. 27709/2024) - Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul Torrente Gualcini - CUP: G92B24002110006. AVVISO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA Art. 38 d.Lgs 36/2023, Art. 34 comma 1 L.R. 65/2014. 139

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)

"Approvazione nuovo Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente". 141

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (Arezzo)

| | |
|---|-----|
| <p>Avviso di chiusura lavori conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 35 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e avvio periodo osservazioni "ampliamento aziendale della Gottardi Lamberto srl" con contestuale variante urbanistica al Piano Strutturale e Piano Operativo mediante Sportello Unico per le Attività produttive ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e ai sensi dell'art. 35 L.R. 65/2014 presentato dalla ditta "Gottardi Lamberto srl".</p> | 142 |
| <p>COMUNE DI MASSAROSA (Lucca)</p> <p>Avviso di deposito e pubblicazione della delibera di Consiglio Comunale del 28.05.2026 n. 27 "IV Variante di Manutenzione - Variante anticipatrice al Piano Operativo in conformità al Piano Strutturale adottato con Deliberazione n. 82 del 27.12.2025 redatta ai sensi dell'art 252 ter della L.R. 65/2014" - ADOZIONE.</p> | 143 |
| <p>COMUNE DI MONTE SAN SAVINO (Arezzo)</p> <p>PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO INERENTI I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE IN ALBERORO anno 2026.</p> | 144 |
| <p>COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA (Siena)</p> <p>Istanza di pubblicazione avviso deposito sul BURT della Regione Toscana - Piano Operativo - RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI NELLA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R. N. 65 DEL 10/11/2014. APPROVAZIONE.</p> | 145 |
| <p>COMUNE DI SUBBIANO (Arezzo)</p> <p>Approvazione ai sensi dell'art. 21 delle NTA del Regolamento Urbanistico, della scheda analitica per il censimento di edificio appartenente al patrimonio edilizio di matrice storica (località Falciano).</p> | 147 |

SUPPLEMENTI**Supplemento n. 131 al B.U. n. 23 del 10/06/2026****CONSIGLIO REGIONALE - Deliberazioni****CONSIGLIO REGIONALE**

DELIBERAZIONE del 27 maggio 2026, n. 32

Approvazione del bilancio di esercizio 2024 dell'Autorità portuale regionale.**Supplemento n. 132 al B.U. n. 23 del 10/06/2026****ATTI DEGLI ENTI LOCALI - Statuti****COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA (Siena)**

STATUTO COMUNALE. Testo coordinato a seguito delle modificazioni apportate con Deliberazione Consiliare n. 117 del 29/11/2012, esecutiva ai sensi di legge e della Deliberazione Consiliare n. 91 del 27/11/2024 immediatamente eseguibile.

SEZIONE

I

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 26 MAGGIO 2026.

Presidenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Deliberazione 26 maggio 2026, n. 30:

Budget economico triennale 2026-2028 dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).
Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dello Statuto.

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 11, comma 5, dello Statuto che prevede l'espressione del parere del Consiglio regionale alla Giunta regionale sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione;

Vista la legge regionale 19 novembre 1999 n.60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura "ARTEA");

Vista la legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028);

Visto il budget economico 2026 dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) adottato con decreto del direttore dell'ARTEA 9 febbraio 2026 n. 72 (l.r. n. 60/1999 - articolo 15, comma 3 - Adozione del Budget economico per l'anno 2026 dell'Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura "ARTEA"), modificato con il decreto 14 febbraio 2026, n.107 (Errata corrige dei decreti n. 72 del 9 febbraio 2026 di adozione del Budget economico per l'anno 2026 e n. 73 di Adozione del Programma di attività annuale 2026, con proiezione triennale 2026/2028 dell'Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura "ARTEA") e con il decreto 27 marzo 2026 n. 272 (Decreto n. 72 del 9 febbraio 2026 (l.r. n. 60/1999 - articolo 15, comma 3 - Adozione del Bilancio economico preventivo per l'anno 2026 dell'Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura "ARTEA") modificato con decreto 14 febbraio 2026, n. 107 - sostituzione dell'allegato A) e costituito da:

1. Programma triennale delle attività 2026-2028;
2. Relazione al budget economico comprensiva dei seguenti prospetti: budget economico, budget economico triennale e Piano triennale degli investimenti.

Evidenziato che la proposta di deliberazione al Consiglio regionale 13 aprile 2026 n. 39 prende atto che nel richiamato decreto del direttore dell'ARTEA 27 marzo 2026, n. 272 viene specificato che le variazioni apportate non determinano alcun impatto sulle grandezze economiche contenute nei prospetti contabili costituenti il budget 2026 - 2028, approvato con il decreto del direttore dell'ARTEA 9 febbraio 2026, n.72;

Vista la relazione del Collegio dei sindaci revisori, riunitosi in data 19 febbraio 2026, con cui il Collegio esprime parere favorevole sulla proposta di budget economico triennale 2026-2028 presentata da ARTEA;

Visto il parere favorevole espresso dal Settore Società partecipate - Enti dipendenti della direzione Programmazione e bilancio della Giunta regionale, con nota del 2 marzo 2026, all'approvazione del budget economico triennale 2026-2028 dell'ARTEA con la seguente raccomandazione: nella tabella degli investimenti rappresentare per ciascuna annualità le relative fonti di finanziamento;

Richiamata la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (NADEFER) 2026 approvata con deliberazione del Consiglio Regionale 18 dicembre 2025, n. 89;

Vista la proposta di deliberazione al Consiglio regionale 13 aprile 2026, n. 39, comprensiva degli allegati, con cui la Giunta regionale richiede il parere di cui all'articolo 37, comma 2, dello Statuto in merito al budget economico 2026-2028 dell'ARTEA;

Delibera

1. di esprimere parere favorevole in merito all'approvazione del budget economico 2026 – 2028 dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) con la seguente raccomandazione: nella tabella degli investimenti rappresentare per ciascuna annualità le relative fonti di finanziamento;
2. di trasmettere il presente parere alla Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 27 MAGGIO 2026.

Presidenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Deliberazione 27 maggio 2026, n. 31:

Indirizzi per la sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 25/1998, di convenzioni tra le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Il Consiglio regionale

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Richiamato, in particolare, l'articolo 182-bis “Principi di autosufficienza e prossimità” che dispone lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati attraverso il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

- realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);

Visti in particolare:

- l'articolo 31 che istituisce l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (AATO), ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento;
- l'articolo 32, comma 2 che attribuisce alle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio;
- l'articolo 36, comma 1, lettera b) che assegna all'Assemblea dell'AATO l'approvazione e l'aggiornamento del piano di ambito di cui all'articolo 27 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Richiamato in particolare l'articolo 25 che contiene la disciplina riguardante la stipula delle convenzioni interambito per la non autosufficienza disponendo che:

- ove l'obiettivo della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale (ATO) non risulti interamente perseguibile in conseguenza della carenza di capacità di smaltimento per le varie tipologie di impianti, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, formula indirizzi per la sottoscrizione di una convenzione tra le autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, finalizzata allo smaltimento dei rifiuti in un ATO diverso da quello di provenienza;
- in attuazione degli indirizzi di cui sopra le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate provvedono alla stipula della convenzione, che costituisce modifica dei rispettivi piani di ambito;

Visto il “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare” approvato con deliberazione di Consiglio regionale 15 gennaio 2025, n. 2 (avviso di approvazione pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana parte prima, n. 11 del 12 febbraio 2025);

Preso atto che il Piano di cui al precedente alinea attua il principio generale dell'autosufficienza e della sicurezza della gestione dei rifiuti prevedendo, al contempo, la possibilità del ricorso allo strumento della stipula di convenzioni interambito finalizzate allo smaltimento dei rifiuti in un ATO diverso da quello di provenienza per far fronte a situazioni di criticità strutturali e temporanei deficit di smaltimento in particolare nella fase transitoria di progressiva ottimizzazione del sistema gestionale e impiantistico sino alla fase a regime (anno 2028);

Preso atto che nella seduta del 25 febbraio 2025 del tavolo di confronto tra Regione Toscana e AATO (paragrafo 14.3.3 della Relazione piano regionale gestione rifiuti del PREC), era emersa l'esigenza di valutare la percorribilità di un atto di indirizzo regionale per la stipula di nuove convenzioni interambito;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2021, n. 112 con cui erano stati approvati gli indirizzi per la sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 25/1998, di convenzioni tra le tre Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Toscana Centro, Toscana Costa e Toscana Sud prevedendo che le convenzioni interambito mantenessero la propria validità sino al 31 dicembre 2025;

Viste le convenzioni sottoscritte in attuazione degli indirizzi approvati di cui al precedente alinea, e in particolare:

- la convenzione interambito sottoscritta tra ATO Toscana Centro e ATO Toscana Costa e tra ATO Toscana Centro e ATO Toscana Sud, trasmessa a Regione Toscana dal Direttore generale di AATO Toscana Centro con nota protocollo della Giunta regionale n. 78326 del 28 febbraio 2022;
- la convenzione sottoscritta tra ATO Toscana Costa e ATO Toscana Sud, trasmessa a Regione Toscana con nota protocollo della Giunta regionale n. 124600 del 25 marzo 2022 dal Direttore generale di AATO Toscana Costa;

Rilevato che sono in corso di redazione i nuovi piani d'ambito di cui all'articolo 27 della l.r. 25/1998 e che, in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale e dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, tali piani dovranno contenere la previsione e programmazione temporale dei flussi interni all'ambito territoriale di competenza oltre a includere le soluzioni di chiusura del ciclo, sulla base degli indirizzi del Piano regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2025, n. 1168 avente a oggetto "Termini per l'adozione dei piani d'ambito delle Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", con la quale, prendendo atto delle criticità manifestate dalle AATO con riferimento al rispetto delle tempistiche per l'adozione dei piani di ambito, vengono individuate modalità per agevolare e monitorare il completamento delle attività di predisposizione e adozione dei piani;

Preso atto che in data 15 ottobre 2025 si è riunito un tavolo tecnico con le AATO ai fini del monitoraggio dell'iter di predisposizione dei piani di ambito in attuazione di quanto previsto dalla del.g.r. 1168/2025 di cui al precedente alinea e dal paragrafo 14.3.3 della relazione al Piano regionale di gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinanti del Piano regionale dell'economia circolare (PREC);

Vista la nota protocollo della Giunta regionale n. 832951 del 24 ottobre 2025 inviata dal Settore Economia circolare e qualità dell'aria della Giunta regionale con la quale è stata chiesta alle AATO una valutazione sull'effettiva necessità di sottoscrivere nuove convenzioni interambito ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 25/1998 sulla base del quadro aggiornato dei fabbisogni e disponibilità di trattamento di ciascun ambito territoriale di riferimento tenendo conto delle determinazioni già assunte nei redigenti piani di ambito;

Viste le note di risposta inviate dall'AATO Toscana Costa, AATO Toscana Centro e AATO Toscana Sud del 19, 20 e 24 novembre 2025, dalle quali si ravvisa la necessità, nelle more dell'approvazione dei redigenti piani di ambito e della loro attuazione a regime, di sottoscrivere nuove convenzioni interambito con particolare riferimento alla gestione di rifiuti urbani indifferenziati e rifiuti derivanti dal loro trattamento identificati dai codici EER già previsti nelle convenzioni vigenti;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2025, n. 1765, con la quale, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 25 della l.r. 25/1998, la Regione Toscana ha provveduto a esprimere parere positivo alla sottoscrizione di convenzioni interambito per la gestione dei rifiuti urbani al fine di assicurare la continuità del servizio di raccolta e l'autosufficienza regionale nello smaltimento dei rifiuti urbani nel rispetto della normativa vigente;

Viste le convenzioni sottoscritte:

- in data 30 dicembre 2025 - Convenzione Interambito tra ATO Toscana Costa e ATO Toscana Centro, trasmessa a Regione Toscana dal Direttore Generale di AATO Toscana Costa con nota protocollo della Giunta regionale n. 1012090 del 31 dicembre 2025;
- in data 28 aprile 2026 - Convenzione Interambito tra ATO Toscana Costa e ATO Toscana Sud, trasmessa a Regione Toscana dal Direttore Generale di AATO Toscana Costa con nota protocollo della Giunta regionale n. 0327957 del 28 aprile 2026;

Considerato che le convenzioni di cui al precedente punto hanno validità sino all'approvazione degli indirizzi del Consiglio regionale di cui all'articolo 25, comma 1, della l.r. 25/1998 e alla sottoscrizione delle relative convenzioni e comunque per un periodo massimo di sei mesi;

Considerato, che nell'ambito dell'istruttoria effettuata dalla Quarta commissione consiliare, il 4 marzo 2026 sono state sentite in audizione le Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Toscana Centro, Toscana Costa e Toscana Sud e che, in quella occasione, è stata confermata la necessità di sottoscrivere nuove convenzioni interambito nelle more dell'approvazione dei redigenti piani di ambito e della loro attuazione a regime;

Vista la nota dell'AATO Toscana Centro inviata alla Giunta e al Consiglio regionale il 6 maggio 2026, protocollo n. 5904, con cui si rappresenta nuovamente la necessità di sottoscrivere nuove convenzioni interambito al fine di assicurare la continuità di un servizio pubblico di primario interesse;

Considerato che le nuove convenzioni interambito, in un'ottica di reciprocità, consentiranno alle AATO di fronteggiare anche eventuali e temporanee criticità che potranno interessare gli impianti esistenti garantendo la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di competenza;

Preso atto che la raccolta dei rifiuti urbani costituisce servizio pubblico essenziale;

Considerato che sino all'approvazione ed entrata a regime dei redigenti piani di ambito si rende necessario assicurare l'autosufficienza regionale nello smaltimento dei rifiuti urbani anche attraverso la stipula di convenzioni interambito, evitando possibili criticità nella raccolta degli stessi;

Ritenuto di approvare gli indirizzi per la sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 25/1998, di convenzioni tra le tre Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Ritenuto opportuno, in particolare, in analogia con gli indirizzi approvati con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2021, n. 112, stabilire che:

- a) le nuove convenzioni interambito avranno natura temporanea, con validità sino al 31 dicembre 2028;
- b) dovranno essere messe in atto tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento dell'autosufficienza nel rispetto dell'articolo 182 bis del d.lgs. 152/2006, in coerenza con le previsioni contenute nella pianificazione regionale, anche attraverso l'attuazione dei principi di efficienza nella gestione di rifiuti e rinnovabilità della materia promuovendo la transizione verso un'economia circolare;
- c) l'autosufficienza dovrà essere comunque perseguita contemperando tale obiettivo con la razionalizzazione del sistema impiantistico in un'ottica di sostenibilità ambientale ed economica;
- d) le tariffe di accesso ai singoli impianti devono essere determinate nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti, al fine di assicurare la regolazione, l'uniformità e la calmierazione di tali costi;

Ritenuto necessario disporre che le nuove convenzioni interambito dovranno essere sottoscritte entro il 30 giugno 2026;

Dato atto che le nuove convenzioni interambito costituiscono modifica dei rispettivi piani di ambito ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della l.r. 25/1998;

Per tutto quanto espresso in premessa;

Delibera

1. di stabilire, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 25/1998, i seguenti indirizzi per la sottoscrizione di convenzioni tra le Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani disponendo che:
 - a) le nuove convenzioni interambito avranno natura temporanea, con validità sino al 31 dicembre 2028;
 - b) dovranno essere messe in atto tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento dell'autosufficienza nel rispetto dell'articolo 182 bis del d.lgs. 152/2006, in coerenza con le previsioni contenute nella pianificazione

regionale, anche attraverso l'attuazione dei principi di efficienza nella gestione di rifiuti e rinnovabilità della materia promuovendo la transizione verso un'economia circolare;

- c) l'autosufficienza dovrà essere comunque perseguita contemperando tale obiettivo con la razionalizzazione del sistema impiantistico in un'ottica di sostenibilità ambientale ed economica;
 - d) le tariffe di accesso ai singoli impianti devono essere determinate nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti al fine di assicurare la regolazione, l'uniformità e la calmierazione di tali costi;
2. di confermare che le nuove convenzioni dovranno definire:
 - a) in un'ottica di reciprocità delle azioni e mutua collaborazione, le disponibilità di trattamento e smaltimento che gli impianti di gestione dei rifiuti dell'ATO di destinazione dei flussi porranno a disposizione al fine di dare risposta alle necessità di altro ATO, senza pregiudizio alcuno per le esigenze di corretto trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ATO sede degli impianti medesimi;
 - b) le modalità con cui, tenuto conto dei quantitativi massimi stimati, gli organi delle AATO determineranno annualmente i flussi di conferimento previsti, ferma restando la necessità che il quadro dei flussi di rifiuti e le relative quantità siano oggetto di monitoraggio e verifica secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2.2 della l.r. 25/1998;
 3. di disporre che le nuove convenzioni interambito dovranno essere sottoscritte entro il 30 giugno 2026;
 4. di dare atto che le nuove convenzioni sottoscritte costituiscono modifica dei rispettivi piani di ambito ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della l.r. 25/1998;
 5. di disporre che, in caso di non rispetto di quanto previsto dai precedenti punti, la Regione si riserva di adottare ogni atto necessario ad assicurare l'uniformità nella gestione dei flussi, l'equità e la calmierazione dei costi anche attraverso l'eventuale ricorso a soluzioni di conferimento alternative rispetto a quelle previste dalle convenzioni;
 6. di disporre, a cura degli uffici regionali competenti, l'inoltro del presente atto alle Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (AATO) per gli adempimenti di competenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

MOZIONE n. 106 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 26 maggio 2026.

OGGETTO: In merito al riconoscimento dello stato di emergenza nazionale e all'attivazione degli strumenti di sostegno per i territori colpiti dal recente incendio sviluppatosi sul Monte Faeta.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- a partire dal pomeriggio del 28 aprile 2026 un vasto incendio boschivo ha interessato l'area del Monte Faeta, sviluppandosi inizialmente nel territorio comunale di Lucca e Capannori e propagandosi, successivamente, anche verso il versante pisano, con particolare coinvolgimento del Comune di San Giuliano Terme e della relativa frazione di Asciano;
- progressivamente l'incendio ha assunto una dimensione particolarmente estesa, interessando una superficie stimata di circa 700/710 ettari, con un perimetro complessivo di notevole ampiezza e con la necessità di mantenere attive, anche dopo l'arresto della propagazione principale delle fiamme, operazioni di bonifica, controllo e presidio delle aree percorse dal fuoco, al fine di monitorare eventuali riprese e completare la messa in sicurezza del territorio;
- l'evoluzione dell'evento ha comportato l'adozione di misure a tutela della popolazione residente, con evacuazioni precauzionali che hanno interessato migliaia di persone, in particolare nell'area di Asciano e nelle zone limitrofe, nonché provvedimenti di interdizione e regolazione degli accessi assunti dalle autorità competenti in relazione all'andamento dell'incendio e alle verifiche effettuate nelle aree esposte al rischio;
- le attività di spegnimento, contenimento e successiva bonifica, hanno richiesto un'ampia e articolata mobilitazione del sistema regionale antincendi boschivi, con il concorso di squadre a terra e mezzi aerei, nonché il supporto dei Vigili del fuoco, in un quadro operativo protratto per più giorni e sviluppato su più fronti territoriali.

Rilevato che, in tale contesto, i Sindaci dei Comuni di San Giuliano Terme, Capannori e Lucca hanno assicurato un costante raccordo con le strutture operative e un presidio istituzionale continuo a supporto delle comunità locali, rappresentando al contempo l'esigenza di procedere con rapidità alla verifica degli effetti prodotti dall'incendio, alla quantificazione dei danni ambientali, patrimoniali, infrastrutturali ed economici, nonché alla definizione degli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza;

Considerato che:

- l'incendio del Monte Faeta, per estensione territoriale, durata delle operazioni di spegnimento e bonifica, numero di persone interessate dalle misure di evacuazione e quantità di risorse operative mobilitate, costituisce un evento di particolare rilievo per i territori coinvolti, rispetto al quale la ricognizione degli effetti prodotti dovrà consentire di valutare compiutamente la dimensione dei danni e l'adeguatezza degli strumenti attivabili per il pieno superamento dell'emergenza;
- la portata dell'evento impone di prestare particolare attenzione non solo agli effetti immediati dell'incendio, ma anche alle conseguenze che potranno manifestarsi nella fase successiva, con riferimento alla sicurezza delle aree percorse dal fuoco, alla tenuta del territorio, alla tutela degli insediamenti prossimi alle zone interessate e alla necessità di programmare interventi coerenti con la complessità del quadro emerso;
- si rende necessario inquadrare gli interventi di ripristino, prevenzione e manutenzione forestale all'interno di una visione economica complessiva del territorio, considerandoli parte integrante di un sistema territoriale vivo, produttivo e presidiato;
- risulta altresì indispensabile superare definitivamente la logica degli interventi frammentari o emergenziali, adottando una strategia strutturale e di lungo periodo fondata sul rafforzamento del sistema economico locale, con particolare riferimento alle filiere agricole e forestali;
- in assenza di un'economia agricola solida e radicata, le azioni di prevenzione del rischio idrogeologico e di manutenzione del territorio risultano strutturalmente deboli e potenzialmente inefficaci nel medio-lungo periodo.

Valutato che il coinvolgimento di più livelli istituzionali nella gestione dell'emergenza e le sollecitazioni provenienti dai territori interessati rendono opportuno assicurare, anche in tale fase successiva allo spegnimento, un raccordo costante tra Regione, enti locali e Governo, affinché ogni valutazione sui fabbisogni conseguenti all'incendio possa essere svolta con la necessaria rapidità e con strumenti adeguati alla gravità dell'evento;

Richiamato l'articolo 24, comma 2, della legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività), che dispone quanto segue: "Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, ove necessario e valutata la gravità ed estensione dell'evento medesimo, lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), del Codice";

Ritenuto che risulta pertanto opportuno, ferma restando la tempestiva dichiarazione dello stato di emergenza regionale e l'attivazione degli strumenti contingenti, promuovere ogni utile interlocuzione con il Governo affinché, sulla base della ricognizione degli effetti prodotti dall'incendio, dell'estensione territoriale dell'evento, delle esigenze rappresentate dai sindaci e della complessità degli interventi necessari, siano valutate con la massima celerità le condizioni per il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale;

Esprime

la più profonda solidarietà alle comunità colpite, alle famiglie evacuate, ai lavoratori e a tutti i cittadini interessati dall'emergenza;

il pieno apprezzamento per l'impegno assicurato dagli operatori del sistema antincendi boschivi, dal volontariato, dai Vigili del fuoco, dalle Forze dell'ordine e da tutte le istituzioni coinvolte nella gestione dell'emergenza;

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi nei confronti del Governo affinché:

- alla luce dell'estensione dell'incendio che ha interessato il Monte Faeta, dell'impatto prodotto sui territori coinvolti, della popolazione interessata e del primo quadro dei fabbisogni conseguenti all'evento, siano celermente valutate le condizioni per il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile);
- sia parimenti valutata, mediante il necessario raccordo con le istituzioni dell'Unione europea, la possibilità di ricorrere agli strumenti previsti dal fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per il sostegno agli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei territori colpiti.

a proseguire, in tale contesto, per quanto di diretta competenza ed anche valutando la predisposizione di un piano straordinario specifico, gli investimenti e gli interventi sul territorio del lungomonte pisano e del Monte Faeta, sia con riferimento al rafforzamento delle strutture e dei presidi territoriali di protezione civile, sia per quanto concerne il sostegno alla realizzazione di opere di prevenzione, ripristino ambientale e accompagnamento alla rivitalizzazione della vegetazione nelle aree interessate, riconducendo tali interventi ad una visione organica e integrata di sviluppo territoriale, in cui la gestione forestale sia parte di un'economia agricola locale viva e produttiva e non oggetto di azioni isolate, promuovendo altresì strumenti concreti per la strutturazione e l'aggregazione delle filiere produttive locali, politiche di sostegno mirate alla redditività delle imprese agricole e investimenti nell'innovazione e nella dotazione di meccanizzazione compatibile con il contesto territoriale;

a proseguire, anche alla luce della crescente esposizione dei territori agli effetti dei cambiamenti climatici e dell'aumento della frequenza e dell'intensità degli eventi estremi, nel percorso di consolidamento del sistema regionale antincendi boschivi, valorizzando il ruolo di tutti i soggetti coinvolti e sostenendo investimenti in mezzi, formazione, dotazioni tecnologiche e monitoraggio del territorio, orientando le politiche regionali verso una strategia strutturale e di lungo periodo;

a valutare, per le medesime finalità e con l'obiettivo di rendere sempre più efficace la capacità di risposta dei territori agli eventi più critici, un aggiornamento delle politiche regionali di prevenzione, manutenzione forestale, gestione del sottobosco, viabilità forestale, punti di approvvigionamento idrico e sorveglianza delle aree più vulnerabili, garantendo che i criteri di selezione e i punteggi dei bandi regionali evitino che, tra le azioni di contrasto al dissesto idrogeologico e quelle specifiche di prevenzione antincendio boschivo, queste ultime risultino penalizzate in fase di finanziamento; a tal fine, tali politiche con forme di sostegno alle imprese agricole e forestali, al lavoro e alle filiere produttive locali, riconoscendo che, senza un'economia agricola solida e radicata, le azioni di prevenzione e manutenzione risultano strutturalmente meno efficaci;

a promuovere, di concerto con le associazioni del terzo settore, specifiche campagne di sensibilizzazione e formazione rivolte ai giovani, volte a incentivare il ricorso al volontariato nel sistema antincendi boschivi (AIB), quale strumento di partecipazione attiva alla difesa del patrimonio naturale e di rafforzamento del legame identitario con il territorio.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 523 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 27 maggio 2026, collegato alla deliberazione 27 maggio 2026, n. 31 (Indirizzi per la sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 25/1998, di convenzioni tra le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani).

Il Consiglio regionale

Vista la deliberazione 27 maggio 2026, n. 31 (Indirizzi per la sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 25/1998, di convenzioni tra le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani);

Visti:

- la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);
- la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
- il "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2025, n. 2.

Richiamato, in particolare, l'articolo 25 della citata l.r. 25/1998, che, al comma 1, dispone quanto segue: "Fatto salvo quanto previsto al comma 2 bis, ove l'obiettivo della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di ATO non risulti interamente perseguibile in conseguenza della carenza di capacità di smaltimento per le varie tipologie di impianti, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, formula indirizzi per la sottoscrizione di una convenzione tra le autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, finalizzata allo smaltimento dei rifiuti in un ATO diverso da quello di provenienza.";

Preso atto che la deliberazione in oggetto, tra gli altri aspetti, in attuazione del predetto articolo 25, stabilisce che:

- le nuove convenzioni "interambito" tra le Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani avranno natura temporanea, con validità sino al 31 dicembre 2028;
- contestualmente "dovranno essere messe in atto tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento dell'autosufficienza nel rispetto dell'articolo 182 bis del d.lgs. 152/2006, in coerenza con le previsioni contenute nella pianificazione regionale, anche attraverso l'attuazione dei principi di efficienza nella gestione di rifiuti e rinnovabilità della materia promuovendo la transizione verso un'economia circolare".

Valutato che in tale quadro, i piani d'ambito costituiscono lo strumento centrale attraverso il quale le Autorità di ambito definiscono, in coerenza con il Piano regionale, la programmazione relativa all'assetto gestionale ed impiantistico del territorio di riferimento;

Preso atto che, in merito, nel corso del dibattito svoltosi in aula sulla deliberazione in oggetto, l'assessore competente ha evidenziato che è impegno della Giunta:

- monitorare che il percorso di formazione dei piani avvenga in tempi congrui: questo lo stabilisce la deliberazione della Giunta regionale 1168 4 agosto 2025, n. 1168, in base alla quale, gli uffici competenti, provvedono a monitorare lo stato di avanzamento delle procedure anche attraverso specifici incontri;
- monitorare lo stato di aggiornamento dei procedimenti autorizzativi dell'avviso pubblico per le manifestazioni di interesse sull'impiantistica di economia circolare di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2021, n. 1277.

Preso atto altresì che, riguardo all'avanzamento dei procedimenti procedurali relativi agli impianti di economia circolare, è stato parimenti evidenziato che, delle 41 proposte impiantistiche presentate, risultano:

- 16 impianti autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione;
- 4 impianti per i quali sono in corso le procedure autorizzative;
- 11 impianti per i quali è stata posticipata la data di presentazione delle istanze o per i quali non risulta comunque alcuna istanza;

- 10 impianti che sono stati esclusi in fase di valutazione, per i quali è pervenuta la rinuncia, ai quali è stata negata l'autorizzazione.

Considerato che, pur prendendo atto che i piani d'ambito risultano attualmente in fase di elaborazione e che la loro definizione dovrà svolgersi secondo le tempistiche procedurali e valutative previste dalla normativa vigente, appare comunque necessario che tale percorso consenta di pervenire in tempi congrui ad un quadro programmatico quanto più possibile puntuale, anche con riferimento al cronoprogramma degli investimenti delle AATO, così da rendere verificabile il progressivo raggiungimento dell'autosufficienza, la coerenza con il Piano regionale e l'effettiva attuazione degli obiettivi di efficienza gestionale, sostenibilità ambientale e transizione verso l'economia circolare;

Ritenuto che risulta pertanto indispensabile assicurare, anche attraverso il monitoraggio regionale già previsto, la tempestiva definizione di elementi conoscitivi chiari e verificabili in ordine agli interventi ed agli investimenti programmati dalle AATO, affinché il ricorso alle convenzioni "interambito" mantenga effettivamente carattere transitorio e sia accompagnato da un percorso coerente di rafforzamento dell'autosufficienza gestionale e impiantistica del sistema regionale;

Impegna
la Giunta regionale

a trasmettere in tempi celeri alla competente Commissione consiliare permanente, previo coordinamento con le Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, un quadro aggiornato ed organico degli investimenti programmati dalle medesime AATO, comprensivo delle relative priorità, tempistiche di attuazione e finalità perseguite, al fine di rendere sempre più efficace il monitoraggio del percorso volto al progressivo raggiungimento dell'autosufficienza gestionale e impiantistica ed alla coerente attuazione degli obiettivi previsti dalla pianificazione regionale in materia di economia circolare, compresi gli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti.

ad aggiornare la medesima Commissione, con cadenza trimestrale, sullo stato di avanzamento del percorso di predisposizione ed approvazione dei Piani d'ambito, nonché sull'evoluzione degli investimenti programmati e dei procedimenti connessi all'impiantistica di economia circolare, anche al fine di assicurare un raccordo costante tra la fase transitoria disciplinata dalle convenzioni "interambito" e la progressiva definizione dell'assetto gestionale e impiantistico a regime.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 126 del 04 giugno 2026

Oggetto:

Accordo di Programma per la realizzazione del lotto 2B - Costa della Maremma della Ciclovia Tirrenica CUP: F61B22001690004 e degli ulteriori tratti di completamento realizzati direttamente dai Comuni. Programma PNRR - Misura M2C2 - 4.1. Delega a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza convocata per il giorno 5 giugno 2026.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo di Programma tra Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Follonica, Comune di Scarlino, Comune di Grosseto, Parco Regionale della Maremma, Comune di Magliano in Toscana, Comune di Orbetello e Comune di Capalbio per la realizzazione del lotto 2B – Costa della Maremma della Ciclovia Tirrenica CUP: F61B22001690004 e degli ulteriori tratti di completamento realizzati direttamente dai Comuni. Programma PNRR – Misura M2C2 - 4.1“Rafforzamento mobilità ciclistica” - sub-investimento “Ciclovie turistiche”, approvato con DPGR n. 195 del 16 novembre 2023;

Visto in particolare l'articolo 11 di tale Accordo, che istituisce un Collegio di Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo stesso, prevedendo che sia composto, fra gli altri, dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), ed in particolare l'articolo 34-octies, commi 3- 4, in base al quale il Collegio di Vigilanza degli Accordi di programma è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, il quale può delegare l'esercizio delle proprie funzioni a un assessore e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al dirigente regionale competente per materia;

Preso atto che è stata convocata una seduta del Collegio di Vigilanza previsto dal sopracitato Accordo di programma per il giorno 5 giugno 2026 e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Visto il proprio precedente decreto n. 219 del 20 novembre 2025, con il quale sono stati nominati la Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione dei rispettivi incarichi;

Visti i propri precedenti decreti n. 223 del 25 novembre 2025, n. 239 del 9 dicembre 2025 e n. 259 del 31 dicembre 2025, con i quali è stato ridefinito il quadro completo delle competenze assegnate al Presidente e ai componenti della Giunta regionale;

Ritenuto, quindi, opportuno delegare l'Assessore regionale alle infrastrutture, al trasporto pubblico, all'urbanistica e al governo del territorio, Filippo Boni, a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza previsto dall'accordo suddetto, convocata per il 5 giugno 2026;

DECRETA

L'Assessore regionale alle infrastrutture, al trasporto pubblico, all'urbanistica e al governo del territorio, Filippo Boni, è delegato a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo di Programma tra Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Follonica, Comune di Scarlino, Comune di Grosseto, Parco Regionale della Maremma, Comune di Magliano in Toscana, Comune di Orbetello e Comune di Capalbio per la realizzazione del lotto 2B – Costa della Maremma della Ciclovia Tirrenica CUP: F61B22001690004 e degli ulteriori tratti di completamento realizzati direttamente dai Comuni. Programma PNRR – Misura M2C2 - 4.1“Rafforzamento mobilità ciclistica” - sub-investimento “Ciclovie turistiche”, approvato con DPGR n. 195 del 16 novembre 2023, convocata per il giorno 5 giugno 2026.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore Generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 127 del 05 giugno 2026

Oggetto:

Accordo attuativo per il completamento degli interventi strutturali per la tutela delle risorse idriche del Medio Valdarno, per la riorganizzazione delle reti fognarie dei Comuni di Prato, Cantagallo, Montemurlo, Vaiano, approvato con DPGR n. 58 del 20 maggio 2024. Delega a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza convocata per il giorno 11 giugno 2026.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' *Accordo attuativo per il completamento degli interventi strutturali per la tutela delle risorse idriche del Medio Valdarno, per la riorganizzazione delle reti fognarie dei Comuni di Prato, Cantagallo, Montemurlo, Vaiano*, approvato con DPGR n. 58 del 20 maggio 2024;

Visto in particolare l'art. 8 di tale Accordo che istituisce un Comitato di Sorveglianza dell'Accordo stesso, composto, fra gli altri, dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato (ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 quinquies e 34 octies della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40);

Preso atto che per il giorno 11 giugno 2026 è stata convocata una seduta del Comitato di Sorveglianza dell'Accordo attuativo sopracitato e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), ed in particolare l'articolo 34- octies, commi 3 e 4, in base al quale il Collegio di Vigilanza degli Accordi di programma è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, il quale può delegare l'esercizio delle proprie funzioni a un assessore e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al dirigente regionale competente per materia;

Considerato che il Comitato di Sorveglianza dell'Accordo suddetto, per le funzioni svolte, è assimilabile al Collegio di vigilanza, ai sensi dell'articolo 34 octies della l.r. 40/2009;

Visto il proprio precedente decreto n. 219 del 20 novembre 2025, con il quale sono stati nominati la Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione dei rispettivi incarichi;

Visti i propri precedenti decreti n. 223 del 25 novembre 2025, n. 239 del 9 dicembre 2025 e n. 259 del 31 dicembre 2025, con i quali è stato ridefinito il quadro completo delle competenze assegnate al Presidente e ai componenti della Giunta regionale;

Ritenuto, quindi, opportuno delegare l'Assessore regionale all'ambiente, all'economia circolare e alle bonifiche, David Barontini, a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza previsto dall'Accordo attuativo sopracitato, convocata per il giorno 11 giugno 2026;

Ritenuto, altresì, opportuno delegare, in caso di impedimento dell'Assessore regionale David Barontini, il Dott. Giancarlo Cappelli, competente in materia in quanto dirigente responsabile del Settore "Autorizzazioni energetiche e servizio idrico integrato" della Direzione "Tutela dell'Ambiente ed Energia", a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza suddetta;

DECRETA

- l'Assessore regionale all'ambiente, all'economia circolare e alle bonifiche, David Barontini, è delegato a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza previsto dall'*Accordo attuativo per il completamento degli interventi strutturali per la tutela delle risorse idriche del Medio Valdarno, per la riorganizzazione delle reti fognarie dei Comuni di Prato, Cantagallo, Montemurlo, Vaiano*, approvato con DPGR n. 58 del 20 maggio 2024, convocata per il giorno 11 giugno 2026;

- in caso di impedimento dell'Assessore regionale David Barontini, il Dott. Giancarlo Cappelli, dirigente responsabile del Settore "Autorizzazioni energetiche e servizio idrico integrato" della Direzione "Tutela dell'Ambiente ed Energia", è delegato a presiedere la seduta del suddetto Comitato di Sorveglianza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore Generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 128 del 05 giugno 2026

Oggetto:

Consorzio per la Zona Industriale Apuana (Z.I.A.). Designazione dell'Amministratore Unico con funzioni di Direzione.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 17 luglio 2019, n. 44 (Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all'articolo 32 quater della l.r. 82/2015), ed in particolare:

- l'articolo 6, in base al quale fra gli organi del Consorzio figura l'amministratore unico con funzioni di direzione;
- l'articolo 8, in base al quale l'amministratore unico con funzioni di direzione "*è nominato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi su designazione del Presidente della Giunta regionale tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili al consorzio per entità di bilancio e complessità organizzativa*";

Visto il proprio precedente decreto n. 76 del 3 maggio 2023, con il quale il Dr. Norberto Petriccioli è stato designato quale Amministratore unico con funzioni di direzione del Consorzio per la Zona Industriale Apuana – ZIA;

Visto che in seguito alla nomina assembleare, avvenuta nella seduta del 3 maggio 2023, il Dr. Norberto Petriccioli ha stipulato apposito contratto di diritto privato con decorrenza 6 maggio 2023 e durata 3 anni;

Visto il proprio precedente decreto n. 216 del 7 novembre 2025, con il quale, in seguito alle dimissioni del Dr. Norberto Petriccioli e nelle more della conclusione del procedimento di designazione del nuovo Amministratore Unico del Consorzio, è stato nominato quale commissario per l'esercizio delle funzioni di amministratore unico il Dr. Ezio Fornesi, per la durata massima di 45 giorni, eventualmente rideterminabile;

Richiamati i propri precedenti decreti n. 250/2025, n. 8/2026, n. 28/2026 e n. 87/2026, con i quali la durata del mandato attribuito al commissario è stato rideterminato, con durata fino alla nomina del nuovo Amministratore Unico e comunque non oltre il 19 giugno 2026;

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla designazione del nuovo Amministratore Unico con funzioni di direzione del Consorzio per la Zona industriale apuana (Z.I.A.);

Vista la citata l.r. 5/2008, e in particolare:

- l'articolo 7, in base al quale la designazione dell'Amministratore Unico deve essere effettuata previa pubblicazione di apposito avviso per la presentazione di candidature esterne;
- l'articolo 4, commi 1 e 2, in base al quale la designazione dell'Amministratore unico deve essere effettuata, ai sensi dello Statuto, previo controllo da parte del Consiglio, precisando che a tal fine il Presidente della Giunta comunica al Consiglio la designazione che intende effettuare insieme al curriculum del candidato e ad una relazione illustrativa delle ragioni della proposta;

Visto l'Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la carica di Amministratore Unico con funzioni di direzione del Consorzio per la Zona Industriale Apuana, pubblicato sul Burt n. 38 del 17 settembre 2025;

Ritenuto, dopo aver valutato il curriculum dei soggetti che hanno presentato la propria candidatura, di individuare nel Dr. Ezio Fornesi la persona in possesso della competenza e dell'esperienza professionale necessarie per lo svolgimento dell'incarico in questione;

Effettuata in data 11 maggio 2026 la comunicazione al Consiglio regionale in ordine alla presente nomina, corredata del curriculum del candidato e di una relazione illustrativa delle ragioni della proposta, come previsto dall'articolo 50 dello Statuto regionale e dall'articolo 4 della l.r. 5/2008;

Visto che il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato, per gli aspetti di competenza, tale comunicazione all'esame della II Commissione consiliare;

Considerato che la suddetta commissione, nella seduta del 28 maggio 2026, ha espresso parere favorevole alla designazione in oggetto;

Vista la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il Dr. Ezio Fornesi, oltre ad accettare l'incarico, attesta, in ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Vista la dichiarazione resa dal Dr. Ezio Fornesi ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), con la quale il designando ha dichiarato l'insussistenza a suo carico di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla medesima norma;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) ed in particolare l'articolo 5, comma 9, che pone limiti al conferimento di incarichi ai lavoratori già collocati in quiescenza;

Considerato che il Dr. Ezio Fornesi non risulta collocato in quiescenza;

Considerato inoltre che il Dr. Ezio Fornesi risulta in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

DECRETA

- il Dr. Ezio Fornesi è designato in qualità di Amministratore Unico con funzioni di direzione del Consorzio per la Zona industriale apuana (Z.I.A.);
- l'incarico sarà disciplinato da apposito contratto di diritto privato con il Presidente della Giunta regionale, la cui stipula è subordinata alla nomina del Dr. Fornesi da parte dell'assemblea del Consorzio;
- l'incarico avrà decorrenza dalla data stabilita nel contratto di diritto privato e durata pari a tre anni;

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della stessa legge.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 129 del 05 giugno 2026

Oggetto:

Comitato misto paritetico di reciproca consultazione di cui all'articolo 322, comma 1, del D.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010. Nomina componenti.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 (Codice dell'ordinamento militare), ed in particolare l'articolo 322, in base al quale in ciascuna Regione è costituito un Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della Regione e dell'Autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni;

Considerato che, ai sensi del medesimo articolo 322 del D.Lgs. 66/2010, il Comitato di cui trattasi è composto, tra gli altri, da sette rappresentanti della Regione nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione, con voto limitato, del Consiglio regionale e che per ogni membro è nominato un supplente;

Dato atto della nota del 05/06/2009 con cui il dirigente del settore "Atti consiliari, nomine e assistenza alla Giunta delle elezioni" del Consiglio regionale conferma, alla luce del parere espresso dal competente ufficio legislativo, che è venuta meno ogni competenza del Consiglio regionale nel procedimento di nomina di rappresentanti regionali nel comitato in argomento;

Preso atto che per il Comitato in interesse non è previsto alcun termine di scadenza;

Visto l'articolo 18, comma 2, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione", in base al quale gli incarichi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;

Ritenuto, pertanto, di procedere al rinnovo dei membri in rappresentanza della Regione nel Comitato in interesse, in seguito al rinnovo della legislatura regionale;

Vista la nota del 29 aprile 2026, con la quale la Direzione "Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale" propone i nominativi dei membri regionali nel Comitato in interesse, attestando, per i dipendenti assegnati alla medesima Direzione, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.G.R. 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1), la conciliabilità e la compatibilità dell'incarico di cui trattasi con l'espletamento degli ordinari compiti d'ufficio;

Ritenuto di partecipare personalmente all'organismo di cui trattasi, e di individuare come proprio membro supplente l'Assessore alle infrastrutture, trasporto pubblico, urbanistica e governo del territorio, Filippo Boni;

Viste le note del 27/04/2026, del 17/03/2026, del 21/04/2026 e del 28/04/2026, con le quali rispettivamente i Direttori delle Direzioni "Urbanistica e sostenibilità", Agricoltura e sviluppo rurale", "Tutela dell'Ambiente ed Energia" e "Difesa del suolo e protezione civile" attestano, per i dipendenti assegnati alle medesime Direzioni, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.G.R. 33/R/2010, la conciliabilità e la compatibilità dell'incarico di cui trattasi con l'espletamento degli ordinari compiti d'ufficio;

Vista la l.r. 5/2008 sopra richiamata, ed in particolare:

- l'articolo 2 comma 2, lettera d), in forza del quale le nomine nel comitato di cui trattasi sono di competenza degli organi di governo della Regione, in quanto organismo tecnico;

- l'articolo 2, comma 5, in forza del quale tutte le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale;
- l'articolo 7, comma 1, lettera e), in forza del quale le nomine nel comitato di cui trattasi, in quanto relative ad organismo di natura tecnica, non devono essere precedute dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;
- l'articolo 1, comma 1 bis, lettera c), in base al quale alla nomina del Presidente della giunta regionale e dell'assessore regionale competente in materia non si applicano le disposizioni della stessa legge regionale;

Preso atto della dichiarazione resa dai nominandi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale gli stessi, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico, attestano il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Rilevato che i soggetti proposti per la nomina risultano in regola con le limitazioni all'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Preso atto che per l'incarico di cui trattasi non è previsto alcun compenso;

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale:

DECRETA

1. di nominare quali rappresentanti della Regione Toscana in seno al Comitato misto paritetico di reciproca consultazione di cui all'articolo 322, comma 1, del D.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, i seguenti componenti:

MEMBRI EFFETTIVI

- Eugenio Giani, Presidente della Giunta regionale
- Fabrizio Morelli
- Maria Carmela Italia Iaconis
- Francesco Drosera
- Luca Signorini
- Leandro Radicchi
- Edoardo Decanini

MEMBRI SUPPLENTI

- Filippo Boni, Assessore alle infrastrutture, trasporto pubblico, urbanistica e governo del territorio
- Simone Sarti
- Alessandro Profetti
- Franco Dinardo
- Elena Poli
- Beatrice Mengoni
- Francesca Poggiali

2. di dare atto che la durata dell'incarico coincide con quella della legislatura regionale ai sensi dell'art.18, comma 2, della l.r. 5/2008.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della stessa legge.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/05/2026 (punto N 3)

Delibera N 669 del 29/05/2026

Proponente

EUGENIO GIANI
DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI E AUTORITA' DI AUDIT

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Carla CHIODINI

Direttore Carla CHIODINI

Oggetto:

Provvedimento di VIA regionale nell'ambito della Conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 36/2023 relativamente al progetto di Mitigazione delle criticità idrauliche derivanti dal sistema Fosso dei Trogoli - Fosso delle Basse nell'area urbanizzata di Marina di Bibbona (LI)", proposto da Consorzio 5 Toscana Costa - [ID: 2436].

Presenti

| | | |
|-----------------|--------------------|------------------|
| Eugenio GIANI | Bintou Mia DIOP | David BARONTINI |
| Filippo BONI | Alberto LENZI | Cristina MANETTI |
| Leonardo MARRAS | Alessandra NARDINI | |

Assenti

Monia MONNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

| <i>Denominazione</i> | <i>Pubblicazione</i> | <i>Riferimento</i> |
|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| A | Si | Rapporto Istruttorio Maggio 2026 |

STRUTTURE INTERESSATE

| <i>Denominazione</i> |
|---|
| DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI E AUTORITA' DI AUDIT |

Allegati n. 1

A Rapporto Istruttorio Maggio 2026
fe5add3ee17a25ac81399f091de6d564615c4cd91498c31dd9b5649375ee3c87

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- la L. 241/1990 - "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";
- il D.Lgs. 152/2006 - "*Norme in materia ambientale*";
- la L.R. n. 40/2009 - "*Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa*";
- la L.R. n. 10/2010 - "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*";
- la L.R. 30/2015 - "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale*";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

RICHIAMATE le proprie deliberazioni di

- G.R. n. 1083 del 30/09/2024 - "*L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)*", come modificata dalla G.R. n. 469 del 20/04/2026 - "*L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, sostituzione degli allegati A, B e D della DGR n. 1083 del 30.09.2024*";
- G.R. n. 1346 del 29/12/2015 "*Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta*";

DATO ATTO che

il proponente Consorzio 5 Toscana Costa (con sede legale in Via degli Speciali n. 17 - Loc. Venturina Terme nel Comune di Campiglia Marittima (LI); codice fiscale 01779220498), con nota del 05.05.2025 (prot. 0298165) ha comunicato al Settore VIA di aver indetto la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 36/2023 relativa all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento denominato "*Mitigazione delle criticità idrauliche derivanti dal Sistema Fosso dei Trogoli – Fosso delle Basse nell'area urbanizzata di Marina di Bibbona nel Comune di Bibbona (LI) - PFTE - CUP G51B22001090002*".

il progetto riguarda un insieme coordinato di interventi di mitigazione del rischio idraulico nel territorio di Bibbona (LI), interessa i corsi d'acqua Trogoli, Camilla, Sorbizzi, Basse e Prato, tutti appartenenti al reticolo idrografico regionale definito dalla l.r. 79/2012 e aggiornato dal d.c.r. 25/2024, in gestione al Consorzio 5 Toscana Costa. Il progetto prevede la messa in opera di interventi di mitigazione quali rialzi arginali, riprofilazione delle sponde e la realizzazione di due casse di espansione, il cui scopo principale è la riduzione del rischio idraulico per l'area urbanizzata di Marina di Bibbona;

il progetto è inserito nel Documento Operativo per la Difesa del Suolo 2022, di cui all'art. 3 della l.r. n. 80/2015, approvato con d.g.r.t. 360 del 28.03.2022 - Allegato A parte VI - III° stralcio, e prevede opere di "*Mitigazione delle criticità idrauliche derivanti dal sistema fosso dei Trogoli – fosso delle Basse nell'area urbanizzata di Marina di Bibbona – progetto esecutivo - nel comune di Bibbona (LI) - cup G51B22001090002*" codice intervento DODS 2022LI0050, per la cui attuazione come soggetto competente è stato individuato il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore che si avvale del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, previa stipula di apposita convenzione;

la Convenzione sottoscritta dal Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e dal Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, è stata approvata con d.d. n. 11776 del 14.06.2022, nell'ambito della quale è stato individuato il Consorzio quale ente attuatore dell'intervento sopramenzionato;

l'intervento proposto è localizzato principalmente nel Comune di Bibbona (LI) e marginalmente nel Comune di Castagneto Carducci (LI).

VERIFICATO che nella nota di indizione della Conferenza di Servizi (di seguito CdS) del 05.05.2025 è stato riportato che *“per l'approvazione e la realizzazione del progetto si rende necessaria la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto opera ricadente nell'allegato IV, parte seconda, del D.Lgs. 152/2006”*, trasmettendo la documentazione inerente la verifica di assoggettabilità;

il Settore VIA, con nota del 08/05/2025 ha comunicato al Consorzio 5 Toscana Costa che, pur ricadendo la tipologia di progetto tra quelle di cui al punto 7, lettera o) *“opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua”* dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, nell'ambito della CdS sarebbe stato necessario acquisire il provvedimento di VIA regionale ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del medesimo decreto, in quanto il progetto ricade parzialmente all'interno di un sito della Rete Natura 2000; pertanto il Settore VIA ha chiesto la presentazione della documentazione necessaria al rilascio del provvedimento di VIA, di cui al comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e all'art. 50 della L.R. 10/2010;

con nota del 09.10.2025, assegnata al Settore Scrivente in data 18.11.2025, il Consorzio 5 Toscana Costa ha depositato la documentazione richiesta, tra cui, in particolare, l'Avviso al pubblico, lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) di cui all'art. 22 del D.Lgs. 152/2006, la Sintesi Non Tecnica e lo Studio di Incidenza ed ha convocato la seconda riunione della CdS;

il procedimento di VIA regionale comprende anche la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) in quanto l'area interessata dall'intervento (parte degli interventi della “cassa sud” e gli interventi arginali sui Fossi Camilla, Trogolo e Sorbizzi) ricade parzialmente all'interno del Sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT5160004 Palude di Bolgheri, mentre parte degli interventi sul Fosso delle Basse ricadono nel Sito Natura 2000 ZPS IT5160003;

in data 21.11.2026 (prot. 0910134) il Settore VIA ha provveduto a pubblicare sul sito web regionale l'avviso al pubblico di cui all'art. 24, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, al fine di garantire la consultazione del pubblico per un periodo pari a 60 giorni. Detta forma di pubblicità ha tenuto luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8, commi 3 e 4 della L. 241/1990;

il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di VIA regionale è stato, pertanto, avviato in data 21.11.2026;

con nota del 21.11.2026 il Settore VIA ha richiesto i contributi tecnici istruttori ai Soggetti Competenti in materia Ambientale, tra cui le Amministrazioni, gli uffici e le Agenzie regionali e gli altri Soggetti interessate, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, con nota del 22.01.2026, ha formulato al Proponente una richiesta di integrazioni e di chiarimenti;

il proponente, con nota del 30.03.2026, ha trasmesso la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta ed il Settore VIA, in data 31.03.2026, ha reso noto, tramite avviso pubblicato sul sito web della Regione Toscana, il deposito della documentazione integrativa effettuato dal proponente, avviando pertanto una nuova fase di consultazione al pubblico, della durata di 30 giorni ed ha pertanto nuovamente richiesto i contributi tecnici istruttori ai Soggetti inizialmente interessati;

in esito a entrambe le fasi di consultazione svolte non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

tutta la documentazione afferente al procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di VIA regionale, fatto salvo gli elaborati riservati, nonché i risultati delle consultazioni svolte e i pareri acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

RICHIAMATO il Rapporto Istruttorio predisposto dal Settore VIA, datato maggio 2026, riportante, a fronte dell'istruttoria svolta ed ivi documentata, la proposta di pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al progetto, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali (prescrizioni) e con la formulazione di richiami e raccomandazioni ivi riportate;

DATO ATTO che, nell'ambito dell'istruttoria regionale condotta ai fini del provvedimento di VIA regionale, è stato acquisito anche il parere conclusivo del Settore regionale VAS e VInC del 12.12.2025 (prot. n. 0965947) e del 24.04.2026 (prot. 0320670) recante gli esiti della Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione della D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015, sul sito ZSC/ZPS IT5160004 "Palude di Bolgheri", subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali (prescrizioni) ivi contenute;

CONSIDERATO in particolare che, come risulta dal Rapporto Istruttorio datato maggio 2026, l'istruttoria condotta ha portato ad individuare un impatto positivo correlato al progetto, la cui finalità è quella di ridurre il rischio idraulico nel territorio di Marina di Bibbona (LI), interessando i corsi d'acqua Trogoli, Camilla, Sorbizzi, Basse e Prato, tutti appartenenti al reticolo idrografico regionale definito dalla l.r. 79/2012 e aggiornato dal d.c.r. 25/2024, in gestione al Consorzio 5 Toscana Costa, nonché la realizzazione di parte degli interventi della "cassa sud" e la creazione di future aree umide permanenti e semipermanenti coerentemente con gli Obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT5160004 Padule di Bolgheri;

CONSIDERATO che, come risulta dall'istruttoria condotta, il Settore VIA ha ritenuto di individuare una durata della pronuncia di VIA pari ad anni 5 (cinque), fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del Proponente da inviare prima della scadenza della validità, in considerazione delle caratteristiche e dei tempi di realizzazione del progetto e tenuto conto di quanto previsto all'art. 25, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 per l'efficacia temporale dei provvedimenti di VIA e che entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, il Proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali contenute nel quadro prescrittivo;

RITENUTO di condividere i contenuti, le motivazioni, le considerazioni e le conclusioni espresse nel sopra richiamato Rapporto Istruttorio datato maggio 2026, così come riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di esprimere, in conformità all'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al progetto denominato "*Mitigazione delle criticità idrauliche derivanti dal sistema Fosso dei Trogoli - Fosso delle Basse nell'area urbanizzata di Marina di Bibbona (LI) - CUP G51B22001090002 codice intervento DODS 2022LI0050*" proposto da Consorzio 5 Toscana Costa (con sede legale in Via degli Speciali n. 17 - Loc. Venturina Terme nel Comune di Campiglia Marittima (LI)), per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa del Rapporto Istruttorio datato maggio 2026, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A), subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali (prescrizioni) e con la formulazione di richiami e raccomandazioni ivi riportate, fermo restando che sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

2) di individuare quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) quelli indicati al termine di ciascuna prescrizione, ricordando ai suddetti Soggetti di comunicare l'esito delle verifiche di ottemperanza anche al Settore VIA regionale. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire, per le motivazioni riportate nel suddetto Rapporto Istruttorio, la validità della pronuncia di compatibilità ambientale in anni 5 (cinque) a far data dalla pubblicazione sul BURT del provvedimento di VIA regionale, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1);

4) di dare atto, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione della D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015, degli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale sul seguente sito della Rete Natura 2000: ZSC/ZPS IT5160004 "Palude di Bolgheri", così come acquisiti nei documenti valutativi espressi da parte del competente Settore regionale VAS e VInCA nella nota del 12.12.2025 e del 24.04.2026, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali (prescrizioni) ivi contenute;

5) di individuare quale Soggetto competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 4) il Settore regionale VAS e VInCA;

6) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto al Proponente Consorzio 5 Toscana Costa e di trasmettere al medesimo anche il parere del Settore regionale VAS e VInCA (prot. n. 0965947 del 12.12.2025 e prot. 0320670 del 24.04.2026), riportante gli esiti della VInCA;

7) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

8) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5-bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

La Direttrice
CARLA CHIODINI

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

Regione Toscana
Direzione Valutazioni Ambientali e Autorità di Audit
Settore Valutazione Impatto Ambientale

Oggetto: [ID: 2436] Provvedimento di VIA regionale nell'ambito della Conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 36/2023 relativamente al progetto di "Mitigazione delle criticità idrauliche derivanti dal sistema Fosso dei Trogoli - Fosso delle Basse nell'area urbanizzata di Marina di Bibbona (LI)", proposto da Consorzio 5 Toscana Costa

Maggio 2026

Indice

| | |
|---|----|
| 1. Premessa..... | 2 |
| 2. Articolazione dell'istruttoria svolta..... | 2 |
| 3. Analisi documentazione presentata dal proponente..... | 4 |
| 4. Contributi istruttori dei Soggetti Competenti in materia Ambientale..... | 5 |
| 5. Valutazioni istruttorie..... | 6 |
| 6. Conclusioni..... | 14 |

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

1. Premessa

Il progetto è sottoposto a procedimento di VIA regionale, in quanto, pur ricadendo nella tipologia di progetto di cui al punto 7, lettera o) *“opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua”* dell’Allegato IV alla parte Seconda del d.lgs. 152/2006, il progetto ricade parzialmente all’interno di un sito della Rete Natura 2000; pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 152/2006, nell’ambito della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 36/2023 indetta dal Consorzio 5 Toscana Costa deve essere acquisito anche il provvedimento di VIA regionale.

Il progetto è inserito nel Documento Operativo per la Difesa del Suolo 2022, di cui all’art. 3 della l.r. n. 80/2015, approvato con d.g.r.t. 360 del 28.03.2022 - Allegato A parte VI - III° stralcio, e prevede opere di *“Mitigazione delle criticità idrauliche derivanti dal sistema fosso dei Trogoli – fosso delle Basse nell’area urbanizzata di Marina di Bibbona – progetto esecutivo - nel comune di Bibbona (LI) - cup G51B22001090002”* codice intervento DODS 2022LI0050, per la cui attuazione come soggetto competente è stato individuato il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore che si avvale del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, previa stipula di apposita convenzione.

La Convenzione sottoscritta dal Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e dal Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, è stata approvata con d.d. n. 11776 del 14.06.2022, nell’ambito della quale è stato individuato il Consorzio quale ente attuatore dell’intervento sopramenzionato.

Il procedimento di VIA regionale comprende anche la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) in quanto l’area interessata dall’intervento (parte degli interventi della “cassa sud” e gli interventi arginali sui Fossi Camilla, Trogolo e Sorbizzi) ricade parzialmente all’interno del Sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT5160004 Palude di Bolgheri, mentre parte degli interventi sul Fosso delle Basse ricadono nel Sito Natura 2000 ZPS IT5160003.

L’intervento proposto è localizzato principalmente nel Comune di Bibbona (LI) e marginalmente nel Comune di Castagneto Carducci (LI).

2. Articolazione dell’istruttoria svolta

Il proponente Consorzio 5 Toscana Costa (con sede legale in Via degli Speciali n. 17 - Loc. Venturina Terme nel Campiglia Marittima (LI); codice fiscale 01779220498), con nota del 05.05.2025 (prot. 0298165) ha comunicato al Settore VIA di aver indetto la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 36/2023 relativa all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento denominato *“Mitigazione delle criticità idrauliche derivanti dal Sistema Fosso dei Trogoli – Fosso delle Basse nell’area urbanizzata di Marina di Bibbona nel Comune di Bibbona (LI) - PFTE - CUP G51B22001090002”*.

Nella suddetta nota di indizione è stato riportato che *“per l’approvazione e la realizzazione del progetto si rende necessaria la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto opera ricadente nell’allegato IV, parte seconda, del D.Lgs. 152/2006”*, trasmettendo la documentazione inerente la verifica di assoggettabilità.

Il Settore VIA, con nota del 08/05/2025 (prot. n. 0316687) ha comunicato al Consorzio 5 Toscana Costa che, pur ricadendo la tipologia di progetto tra quelle di cui al punto 7, lettera o) *“opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua”* dell’Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, nell’ambito della CdS sarebbe stato necessario acquisire il provvedimento di VIA regionale ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera b) del medesimo decreto, in quanto il progetto ricade parzialmente all’interno di un sito della Rete Natura 2000; pertanto il Settore VIA ha chiesto la presentazione della documentazione necessaria al rilascio del provvedimento di VIA, di cui al comma 1 dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e all’art. 50 della L.R. 10/2010.

Con nota del 09.10.2025 (prot. n. 0796383), assegnata tardivamente al Settore Scrivente in data 18.11.2025, il Consorzio 5 Toscana Costa ha depositato la documentazione richiesta, tra cui, in particolare, l’Avviso al pubblico, lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) di cui all’art. 22 del D.Lgs. 152/2006, la Sintesi Non Tecnica e lo Studio di Incidenza ed ha convocato la seconda riunione della CdS.

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

In data 21.11.2026 (prot. 0910134) il Settore VIA ha provveduto a pubblicare sul sito web regionale l'avviso al pubblico di cui all'art. 24, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, al fine di garantire la consultazione del pubblico per un periodo pari a 60 giorni. Detta forma di pubblicità ha tenuto luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8, commi 3 e 4 della L. 241/1990.

Il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di VIA regionale è stato, pertanto, avviato in data 21.11.2026.

Con nota del 21.11.2026 (prot. 0910134) il Settore VIA ha richiesto i contributi tecnici istruttori ai Soggetti Competenti in materia Ambientale, tra cui le Amministrazioni, gli uffici e le Agenzie regionali e gli altri Soggetti interessati.

A seguito della suddetta richiesta, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori dei seguenti Soggetti:

- _ Settore regionale VAS e VInca (prot. 0965947 del 12.12.2025);
- _ Azienda USL Toscana Nord Ovest (prot. 0977640 del 17.12.2025);
- _ Fibercop S.p.a. (prot. 0979653 del 17.12.2025);
- _ Settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore (prot. 0983392 del 18.12.2025);
- _ ARPAT (prot. 0986465 del 19.12.2025);
- _ Settore regionale Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. 0987682 del 19.12.2025);
- _ Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. 0992746 del 22.12.2025);
- _ Terna S.p.a. (prot. 0992158 del 22.12.2025);
- _ Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno (prot. 0996429 del 23.12.2025).

Con nota del 09.12.2025 (prot. n. 0954320) il Consorzio 5 Toscana Costa ha trasmesso il verbale della seconda riunione della CdS, tenutasi in data 10.11.2025, nella quale il Settore VIA risulta assente avendo ricevuto tardivamente la comunicazione di convocazione.

Sulla base dei contributi pervenuti, il Settore VIA, con nota 22.01.2026 (prot. 0043494) ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti.

Il Proponente in data 11.02.2026 (prot. 0130533) ha presentato richiesta di sospensione per la trasmissione delle integrazioni documentali. Tale richiesta è stata accolta dal Settore scrivente con nota del 11.02.2026 (prot. 0132859), assegnando un termine pari a 45 giorni per la presentazione delle integrazioni.

Il proponente, con nota del 30.03.2026 (prot. 0258513), ha trasmesso la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta dal Settore VIA con la sopramenzionata nota del 22.01.2026.

Il Settore VIA, in data 31.03.2026, ha reso noto, tramite avviso pubblicato sul sito web della Regione Toscana, il deposito della documentazione integrativa effettuato dal proponente, avviando pertanto una nuova fase di consultazione al pubblico, della durata di 30 giorni ed ha pertanto nuovamente richiesto i contributi tecnici istruttori ai Soggetti inizialmente interessati. Sono pervenuti i contributi tecnici istruttori dei seguenti Soggetti:

- Settore regionale VAS e VInca (prot. 0320670 del 24.04.2026);
- ARPAT (prot. 0323296 del 27.04.2026);
- Settore regionale Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. 0326164 del 27.04.2026);
- Settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore (prot. 0368615 del 14.05.2026).

In esito a entrambe le fasi di consultazione svolte non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Tutta la documentazione afferente al procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di VIA regionale, fatto salvo gli elaborati riservati, nonché i risultati delle consultazioni svolte e i pareri acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 152/2006.

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

3. Analisi documentazione presentata dal proponente

La documentazione presentata è consultabile sul sito web della Regione Toscana alla sezione valutazione di impatto ambientale e consta complessivamente di n. 36 elaborati grafici e documentali:

Documentazione iniziale finalizzata alla Convocazione I Conferenza dei Servizi del 05.05.2026 prot. 0298165;

Documentazione finalizzata alla Convocazione II Conferenza dei Servizi del 09.10.2026 prot. 0796383;

Documentazione integrativa del 30.03.2026 prot. 0258513.

Dall'esame della documentazione presentata emerge, in particolare, quanto segue.

Il progetto riguarda un insieme coordinato di interventi di mitigazione del rischio idraulico nel territorio di Bibbona (LI), interessando i corsi d'acqua Trogoli, Camilla, Sorbizzi, Basse e Prato, tutti appartenenti al reticolo idrografico regionale definito dalla l.r. 79/2012 e aggiornato dal d.c.r. 25/2024, in gestione al Consorzio 5 Toscana Costa. L'area presenta criticità soprattutto in corrispondenza del Fosso dei Trogoli, le cui esondazioni interferiscono con i campeggi "Capannino" e "Gineprino", in un tratto dove il corso d'acqua ha già raccolto la quasi totalità del proprio bacino e dove le arginature risultano insufficienti o assenti.

Il progetto prevede la messa in opera di interventi di mitigazione quali rialzi arginali, riprofilazione delle sponde e la realizzazione di due casse di espansione, il cui scopo principale è la riduzione del rischio idraulico per l'area urbanizzata di Marina di Bibbona. Lo studio è stato focalizzando sul sistema Fosso dei Trogoli - Fosso della Camilla, poiché i livelli idrici di quest'ultimo determinano le esondazioni del primo, o quantomeno ne accrescono l'entità. È quindi l'interazione tra questi due corsi d'acqua a determinare le criticità idrauliche di quella porzione di territorio comunale.

Il Fosso delle Basse risulta per lo più un canale di scolo le cui esondazioni possono essere imputate ai livelli idrici del Fosso della Madonna. Su quest'ultimo corso d'acqua sono previsti interventi di risagomatura delle sponde per aumentarne l'efficienza idraulica, nonché la realizzazione di un fosso di guardia a monte, con lo scopo di smaltirne parte della portata afferente.

L'intervento nel dettaglio prevede la riprofilatura e il rialzo degli argini esistenti, la realizzazione di nuove arginature in terra e la costruzione di due casse di espansione: la cassa nord, di circa 100.000 m², collocata in destra idraulica del Trogoli a monte di Via dei Melograni, e la cassa sud, di circa 280.000 m², situata tra il Trogoli e il Camilla a monte della loro confluenza. Le casse saranno dotate di arginature con larghezza in sommità di 3,5 m e scarpate 3:2, con sfioratori a soglia libera in massi intasati (uno per la cassa nord e due per la cassa sud) e sistemi di restituzione a gravità tramite tubazioni in calcestruzzo munite di paratoia.

Sul Trogoli sono previsti rialzi arginali in destra e sinistra a valle di Via dei Melograni, con quote di sommità adeguate a garantire un franco di sicurezza di 50 cm; in sinistra, nel tratto finale, l'arginatura fungerà anche da limite della cassa sud. Interventi analoghi sono programmati sul Fosso dei Sorbizzi, dove verrà rialzato l'argine destro fino alla confluenza con il Camilla, e sul Fosso Camilla, dove si procederà alla riprofilatura di entrambe le sponde mantenendo, nel tratto a valle della confluenza con il Sorbizzi, una differenza di quota di 50 cm tra le due sponde. Sul Fosso delle Basse si prevede la risagomatura delle sponde per migliorarne l'efficienza idraulica e la realizzazione di un fosso di guardia a monte per deviare parte della portata. A nord della strada comunale che costeggia i campeggi sarà inoltre realizzato un canale di guardia in terra, con sezione di 3 m al fondo e 5 m in testa, destinato a convogliare le acque verso la cassa nord.

Il proponente illustra un insieme di proposte di ottimizzazione e mitigazione da applicare in modo differenziato, valutando caso per caso il livello di fragilità e sensibilità dei singoli ambiti e la tipologia di opera prevista. Sottolinea che le alterazioni più significative sono riconducibili alla fase di cantiere e, per questo, riporta le misure di mitigazione ritenute più rilevanti, selezionate tra quelle previste nel SIA (M.1-M.8) e riferite esclusivamente ai fattori di minaccia con incidenza medio-alta prima dell'applicazione delle misure. Le alternative considerate riguardano quindi diverse modalità operative e differenti livelli di intervento, finalizzati a ridurre al minimo o eliminare gli impatti negativi, modulando le misure in funzione del contesto territoriale e ambientale.

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

4. Contributi istruttori dei Soggetti Competenti in materia Ambientale

- La **Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Pisa e Livorno**, nel contributo del 23.12.2025 (prot. 0996429), in riferimento agli aspetti paesaggistici, esprime parere favorevole con prescrizioni. Sul piano archeologico, rilevato un rischio elevato, prescrive l'esecuzione di saggi archeologici preventivi.

- L'**Autorità di Bacino dell'Appennino Settentrionale** nel contributo del 22.12.2025 (prot. 0992746) analizza il progetto in riferimento ai propri strumenti di pianificazione, evidenzia che con precedente nota del 10/11/2025, nell'ambito della Conferenza di servizi per l'approvazione del PFTE ha rilasciato il parere ai sensi della disciplina di PGRA. In relazione al PGA, ricorda che dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità. Ritiene importante che nelle fasi di cantiere vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare impatti negativi sulle acque superficiali e sotterranee e che vengano seguite le indicazioni presenti nelle "*Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale*" (ARPAT, 2018).

- L'**Azienda USL Toscana nord ovest**, con nota del 17.12.2025 (prot. n. 0977640) ritiene di non individuare nelle operazioni previste del progetto, il possibile sviluppo di situazioni di potenziale criticità di tipo sanitario di significativa pertinenza, pertanto esprime il proprio "*nulla osta all'approvazione del rilascio del provvedimento*".

- **ARPAT**, con parere del 19.12.2025 (prot. n. 0986465), richiede integrazioni e chiarimenti in riferimento al piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, al Piano Ambientale di Cantierizzazione, al Piano di Monitoraggio Ambientale e alle componenti rifiuti, ambiente idrico, atmosfera e rumore. Con il successivo contributo del 27.04.2026 (prot. 0323296) ARPAT analizza la documentazione integrativa depositata dal Proponente ed in conclusione esprime parere favorevole subordinato al rispetto di alcune condizioni ambientali, recepite nel successivo quadro prescrittivo.

- Il **Settore VAS e Vinca**, con nota del 12.12.2025 (prot. n. 0965947) ha trasmesso la nota prot. n. 0864677 del 05.11.2025 contenente gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale sul sito della Rete Natura 2000: ZSC/ZPS IT5160004 "*Palude di Bolgheri*" e nello specifico ritiene che l'intervento in oggetto non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito ZSC/ZPS IT5160004 Palude di Bolgheri con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali impartite dal Settore stesso. Nel successivo contributo del 24.04.2026 (prot. 0320670) il Settore, preso atto della documentazione integrativa trasmessa dal proponente, conferma integralmente il precedente contributo.

- Il **Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**, con nota del del 18.12.2025 (prot. n. 0983392), ricorda che nell'ambito della prima seduta di Conferenza di Servizi, indetta dal Consorzio 5 Toscana Costa, aveva richiesto integrazioni con nota n.0383547 del 26.05.2025 e con successiva nota n. 0877087 del 10.11.2025, che invia in allegato, richiede ancora alcuni approfondimenti al fine di poter formulare un parere sugli interventi progettuali in esame.

Con il contributo conclusivo del 14.05.2026 (prot. 0368615) il Settore prende atto degli approfondimenti trasmessi relativamente agli aspetti idraulici, con particolare riferimento alla produzione degli elaborati di verifica HEC-RAS, alle valutazioni sul comportamento dei livelli idrici nello scenario post-operam, agli effetti sul sistema di drenaggio urbano e sul sistema delle cosiddette "acque basse", nonché agli elementi forniti in merito alla funzione idraulica del fosso di guardia e agli attraversamenti esistenti ed esprime parere favorevole condizionato ad alcune prescrizioni.

- Il **Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici**, nel contributo istruttorio del 19.12.2025 (prot. 0987682) richiede chiarimenti in riferimento alla natura del soprassuolo (bosco o area assimilata) e alla natura degli interventi che riguardano la vegetazione forestale (ripariale e non) sempre con riferimento alla normativa forestale. Nel successivo contributo del 27.04.2026 (prot. 0326164), prende atto delle dichiarazioni del Proponente e per gli interventi puntuali esterni all'area demaniale idrica, precisa tuttavia che in sede autorizzativa dovrà essere verificato che non si configuri una

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

trasformazione del bosco ai sensi degli artt. 3 e 41 della L.R. 39/2000.

- **Fibercop**, con nota del 17.12.2025 (prot. 09796539) rileva che le opere in oggetto interferiscono con la rete in gestione e rilascia parere favorevole con prescrizioni ai fini della cantierizzazione, al fine di preservare la continuità del servizio.

- **Terna**, nel parere del 22.12.2025 (prot. 0992158), trasmette il proprio “*nulla osta*” alla realizzazione dell’opera, in quanto non riscontra interferenze con asset di proprietà.

5. Valutazioni istruttorie

La valutazione della coerenza del progetto con le norme ambientali e paesaggistiche, nonché con i vigenti piani e programmi territoriali ed ambientali è stata svolta attraverso l’esame della documentazione presentata dal proponente e tramite i contributi giunti con l’istruttoria interdisciplinare. Si riportano di seguito le valutazioni istruttorie effettuate evidenziando, in particolare, gli aspetti per i quali sono stati necessari chiarimenti ed approfondimenti.

Aspetti programmatici

Si evidenzia che il progetto è inserito nel Documento Operativo per la Difesa del Suolo 2022, di cui all’art. 3 della l.r. n. 80/2015, approvato con d.g.r.t. 360 del 28.03.2022 - Allegato A parte VI - III° stralcio, finalizzata alla riduzione del rischio idraulico dell’area, *cup G51B22001090002* codice intervento DODS 2022LI0050, per la cui attuazione come soggetto competente è stato individuato il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore che si avvale del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, previa stipula di apposita convenzione. Nell’ambito della Conferenza di Servizi per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica è prevista contestualmente la variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’art. 38, comma 10 del D.Lgs. 36/2023.

Nella documentazione presentata il proponente ha preso in esame i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione territoriale, ambientale e settoriale, nonché il quadro vincolistico, pertinenti al progetto in oggetto:

In riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana, Approvato con Deliberazione Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 e successivi Aggiornamenti e integrazioni, l’area oggetto di studio e le opere di progetto ricadono all’interno dei confini dell’ambito n. 13 *Val di Cecina*.

L’area interessata dall’intervento ricade parzialmente all’interno del Sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT5160004 Palude di Bolgheri, mentre parte degli interventi sul Fosso delle Basse ricadono nel Sito Natura 2000 ZPS IT5160003.

In riferimento al Regolamento urbanistico del Comune di Bibbona, approvato con d.c.c. del 30.3.2018, l’area di intervento ricade nel *Sistema insediativo – UTOE 1C1 Marina di Bibbona* ed il Proponente ricorda che trattandosi di una procedura art. 38 del D.Lgs. 36/2023, l’approvazione del progetto dell’opera pubblica produce contestuale variante urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

In riferimento al sistema vincolistico, le aree di progetto interferiscono con l’aree tutelate per legge d.lgs. 42/2004 art. 142 lettere a), c), g) e i).

Con riferimento al Piano di gestione del rischio di alluvioni (**PGRA** 2021-2027) del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, approvato con d.p.c.m. 1° dicembre 2022 (Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2023), si rileva che gli interventi proposti interessano aree a vario grado di pericolosità da alluvioni fluviale elevata P3, media P2 e bassa P1, a tal riguardo l’Autorità di bacino di competenza, nell’ambito della seduta di Conferenza per l’approvazione del PFTE ha constatato che gli elaborati e gli studi idrologico-idraulici redatti a supporto della progettazione permettono di valutare compiutamente le modifiche post operam del quadro conoscitivo ai fini del riesame delle mappe di pericolosità.

In riferimento al **PAI**, l’area in esame non rileva criticità.

In riferimento al **PGA**, si rileva che il progetto interessa i seguenti corpi idrici:

- **CI** superficiale artificiale Fossa Camilla (stato ecologico buono, stato chimico non buono, obiettivi: non

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

deterioramento dello stato ecologico, stato chimico buono al 2027);

- CI superficiale artificiale Fosso Sorbizzi (stato ecologico buono, stato chimico non buono, obiettivi: non deterioramento dello stato ecologico, stato chimico buono al 2027);

- CI sotterraneo Corpo idrico costiero tra Fiume Cecina e S. Vincenzo (stato quantitativo buono, stato chimico buono, obiettivi: non deterioramento degli stati di qualità);

pertanto, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Aspetti progettuali

A seguito del deposito delle integrazioni, il Proponente ha fornito i seguenti chiarimenti progettuali:

- in riferimento alla necessità di far ricorso a cava di prestito per l'approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, ha chiarito che in realtà il materiale dovrà essere reperito sul libero mercato presso attività estrattive o commerciali già regolarmente autorizzate ed in essere;

- in riferimento alla richiesta del Settore VAS e Vinca (prot. n. 0965947 del 12.12.2025) di modificare la geometria della cassa sud affinché le aree a "*allagamento frequente*" non includano le formazioni vegetali contigue agli habitat già cartografati dal progetto HaSCITu, garantendo così la loro esclusione dall'area di laminazione; il Proponente evidenzia che il progetto esecutivo sarà supportato da uno studio di incidenza di dettaglio basato su rilievi vegetazionali, floristici e faunistici aggiornati delle superfici interessate. Tali rilievi permetteranno una perimetrazione puntuale degli habitat presenti, garantendo che le aree di cantiere e le opere permanenti rispettino i confini delle formazioni vegetali di pregio. Precisa che nelle zone adiacenti agli habitat protetti non sono previsti interventi strutturali invasivi. Le attività si limiteranno a:

- Sponda Fosso Camilla: Realizzazione di uno sfioratore a soglia fissa in massi ciclopici e abbassamento locale dell'argine esistente per consentire il deflusso idrico nell'area ad allagamento frequente;

- Sponda Fosso Trogoli: Adeguamento in rialzo dell'arginatura esistente;

- Opere di separazione: Realizzazione di un argine in terra tra il settore ad allagabilità frequente e il corpo principale della cassa sud;

- Assenza di scavi: Non sono previsti movimenti terra o splateamenti all'interno del perimetro della cassa sud ricadente nel Sito Natura 2000.

L'eventuale adeguamento planimetrico richiesto non pregiudicherà la funzionalità idraulica complessiva del sistema di difesa in quanto:

- L'area definita "*ad allagamento frequente*" ha una funzione primaria di mitigazione ambientale, di contrasto all'ingressione salina e integrazione paesaggistica, piuttosto che di accumulo dei volumi di piena estrema (Tr 200 anni), per cui la sua eventuale rimodulazione non incide sull'efficienza di laminazione complessiva dell'opera;

- In sede di progetto esecutivo, la geometria della cassa verrà ricalibrata ed ottimizzata per escludere nel perimetro dell'area Natura 2000 e per quanto possibile le formazioni vegetali eventualmente adiacenti agli habitat mappati; gli areali di interesse sono marginali rispetto allo sviluppo complessivo dell'opera, che si estende principalmente su superficie agricola priva di vegetazione e fuori dai confini dell'area Natura 2000;

- L'efficienza idraulica dell'opera sarà comunque garantita attraverso l'aggiornamento della modellazione HEC-RAS nel progetto esecutivo. L'eventuale perdita di volume, comunque marginale, sarà compensata ottimizzando il franco di sicurezza dei rilevati o attraverso lievi adeguamenti altimetrici degli argini esterni, mantenendo invariata la capacità di laminazione complessiva necessaria alla sicurezza dell'area urbanizzata di Marina di Bibbona;

- in riferimento agli approfondimenti sugli aspetti idraulici, il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore con nota del 14.05.2026 prende atto degli approfondimenti trasmessi dal Proponente, con particolare riferimento alla produzione degli elaborati di verifica HEC-RAS, alle valutazioni sul comportamento dei livelli idrici nello scenario post-operam, agli effetti sul sistema di drenaggio urbano e sul sistema delle cosiddette "*acque basse*", nonché agli elementi forniti in merito alla funzione idraulica del fosso di guardia e agli attraversamenti esistenti.

In particolare, prende atto che:

- il sistema delle casse di espansione e delle nuove arginature è stato verificato mediante modellazione idraulica dedicata;

- il sistema delle "*acque basse*" e del drenaggio urbano risulta demandato, per quanto attiene la rete meteorica urbana, alle competenze comunali, fermo restando il beneficio idraulico indotto dagli interventi di progetto sul recapito finale;

- il fosso di guardia assume una funzione strutturale di intercettazione e convogliamento delle acque

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

corrivanti, risultando integrato nel sistema complessivo di mitigazione del rischio idraulico.

Restano tuttavia demandati alla successiva fase di omologazione delle opere idrauliche gli approfondimenti e le verifiche di dettaglio relativi agli aspetti strutturali, con particolare riferimento alle verifiche agli stati limite di esercizio (SLE) e agli stati limite ultimi (SLU), nonché alla validazione definitiva delle assunzioni progettuali. Parimenti, per quanto concerne il sistema delle acque basse, prende atto delle dichiarazioni, delle valutazioni e delle soluzioni prospettate dal Proponente, rinviando le relative verifiche definitive e gli eventuali ulteriori approfondimenti tecnici alla fase di omologazione e autorizzazione/concessione idraulica, anche in relazione agli studi di approfondimento sul drenaggio urbano in corso da parte dell'Amministrazione Comunale.

- Per quanto riguarda la realizzazione dei rialzi arginali sui corsi d'acqua e la formazione delle nuove arginature delle casse di espansione, dall'analisi degli approfondimenti forniti, le verifiche di stabilità e filtrazione degli argini sono state elaborate considerando dei parametri geotecnici migliori rispetto a quelli presenti nella ricostruzione del sottosuolo, ed in particolare del livello A composto da sabbie limose e ghiaie, dal quale presumibilmente verranno realizzati gli argini. Si ipotizza perciò che il materiale, pari a 35.000 mc, che sarà conferito da cave, oltre ad avere caratteristiche idonee alla formazione dei rilevati arginali, dovrà avere caratteristiche tali da migliorare le qualità geotecniche dei terreni presenti in loco. Considerato che al momento non sono note le caratteristiche di tali terreni, il Settore Genio Civile ritiene necessario rilasciare alcune prescrizioni recepite nel successivo quadro prescrittivo.

Aspetti ambientali**Componente Flora, Fauna e Biodiversità**

Si rileva che in particolare la realizzazione della cassa di espansione sud prevede il coinvolgimento diretto e indiretto di importanti valori naturalistici ed ecosistemici a seguito dei quali è stato istituito:

- il Sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT5160004 Padule di Bolgheri, classificato anche "Zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar" e inoltre "Rifugio Faunistico Padule di Bolgheri", istituito con Decreto del Ministero Agricoltura e Foreste nel 1971;

- l'Important Bird Area IBA089 "Palude e Tombolo di Bolgheri" estesa dal Fosso del Livrone al Fosso di Bolgheri/il Seggio e al mare antistante.

Gli habitat potenzialmente interessati dal progetto di realizzazione della cassa sud, nella ZSC/ZPS IT5160004 Palude di Bolgheri, sono:

- 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*): Boschi alluvionali e ripariali misti meso-igrofilo che si sviluppano lungo le rive dei grandi fiumi nei tratti medio-collinare e finale che, in occasione delle piene maggiori, sono soggetti a inondazione. In alcuni casi possono svilupparsi anche in aree depresse svincolati dalla dinamica fluviale. Si sviluppano su substrati alluvionali limoso-sabbiosi fini. Per il loro regime idrico sono dipendenti dal livello della falda freatica. Rappresentano il limite esterno del "territorio di pertinenza fluviale";

- 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*: Boschi dei Piani Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo (ed occasionalmente Subsupramediterraneo e Mesotemperato) a dominanza di leccio (*Quercus ilex*), da calcicoli a silicicoli, da rupicoli o psammofili a mesofili, generalmente pluristratificati, con ampia distribuzione nella penisola italiana sia nei territori costieri e subcostieri che nelle aree interne appenniniche e prealpine; sono inclusi anche gli aspetti di macchia alta, se suscettibili di recupero. Per il territorio italiano sono riconosciuti i sottotipi 45.31 e 45.32;

Relativamente alla ZSC/ZPS IT5160004 Palude di Bolgheri si rilevano incidenze su:

- Habitat;

- Specie di interesse comunitario segnalate per il sito all'interno del formulario standard (aggiornato al 2019), in particolare specie di uccelli nidificanti nell'area, rettili (*Elaphe quatuorlineata*, *Testudo hermanni* ed *Emys orbicularis*), anfibi (*Triturus carnifex*) ed invertebrati come il *Lucanus cervus*;

- Habitat di specie collocati entro il perimetro del Sito IT5160004 e nelle immediate adiacenze esterne a quest'ultimo, potenzialmente coinvolti dai lavori di riprofilatura degli argini del fosso dei Trogoli, della fossa Camilla e della parte terminale del fosso Sorbizzi.

La caratterizzazione del paesaggio vegetale è basata sui dati bibliografici (Carta della Natura della Regione Toscana ISPRA e cartografia degli Habitat realizzata nell'ambito del Progetto "HaSCITu"). Il Proponente oltre alle misure di mitigazione in relazione alle incidenze individuate e valutate, ha individuate le seguenti scelte progettuali con effetti mitigativi:

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

- prevede la realizzazione di argini piuttosto bassi o di altezze paragonabili a quelli esistenti ed il rinverdimento degli stessi;
 - riutilizzo in posto del materiale derivante dagli scavi per la formazione dei rilevati arginali, approvvigionando dall'esterno solo il deficit necessario;
 - per gli sfioratori a vista prevede l'utilizzo di pietre ciclopiche tipiche del contesto circostante;
 - creazione di aree umide permanenti e temporanee in zone attualmente coltivate;
 - le operazioni di riprofilatura e realizzazione dei nuovi argini non prevedono la rimozione della vegetazione arborea presente;
 - per la realizzazione dell'opera e lo svolgimento delle successive fasi di mantenimento sarà utilizzata esclusivamente la viabilità esistente;
 - non saranno effettuate attività di impermeabilizzazione, compattazione o scarificazione del suolo;
 - gli interventi di realizzazione e di manutenzione dell'opera (qualora non in contrasto con esigenze di tipo idraulico) saranno realizzati nel periodo 31 agosto – 1 marzo;
 - gli interventi di taglio e rimozione della vegetazione lungo gli argini, necessari al mantenimento della sicurezza idraulica, saranno effettuati solo dopo aver svolto mirati sopralluoghi con scopo di salvaguardare le emergenze ambientali presenti. In ogni caso non sarà rimossa tutta la vegetazione presente in modo da mantenere comunque buoni livelli di naturalità.
- In particolare, si evidenzia che il Proponente ha previsto nel progetto la creazione di future aree umide permanenti e semipermanenti coerentemente con gli Obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT5160004 Padule di Bolgheri, tuttavia il Settore VAS e VINCA ritiene che:

- vista la delicatezza ed importanza dei valori naturalistici ed ecosistemici a seguito dei quali è stato istituito detto Sito;
 - considerata che la caratterizzazione del paesaggio vegetale è basata sui soli dati bibliografici (Carta della Natura della Regione Toscana ISPRA e cartografia degli Habitat realizzata nell'ambito del Progetto "HaSCITu");
 - gli eventuali habitat ricadenti all'interno del Padule di Bolgheri e sulle quali insisterà la cassa di espansione non sono stati cartografati nell'ambito del Progetto "HaSCITu";
- permane pertanto il rischio, in mancanza di un quadro conoscitivo di dettaglio integrato con dati rilevati in campo, che siano obliterati dalle nuove aree umide eventuali habitat di interesse comunitario, anche prioritario, o habitat di specie oggetto di conservazione. Le foto aeree indicano chiaramente che l'area detta Carestia Vecchia, all'interno della ZSC/ZPS Padule di Bolgheri, tra la destra idrografica del Fosso Camilla e la sinistra idrografica del Fosso dei Trogoli, presenta delle formazioni vegetali in continuità ecologica e geografica con il mosaico di habitat già cartografati nell'ambito del Progetto "HaSCITu" in destra e sinistra idrografica rispettivamente del Fosso dei Trogoli e del Fosso Camilla; pertanto dette formazioni vegetali potenzialmente costituiscono lo stesso mosaico ascrivibile ad habitat di interesse comunitario, anche prioritario e/o ad habitat di specie, in ogni caso oggetto di conservazione.

Nel complesso, considerate anche le mitigazioni previste dal proponente, nel parere prot. n. 0864677 del 05.11.2025, il Settore VAS e VInCA regionale esprime gli esiti della Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione della D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015, ritenendo di concludere in maniera oggettiva che l'intervento di realizzazione delle due aree di laminazione non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito ZSC/ZPS IT5160004 Palude di Bolgheri con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie. Dovranno tuttavia essere rispettate le condizioni ambientali fornite dal Settore competente per la Valutazione di Incidenza nel suddetto parere, che pertanto si ritiene necessario trasmettere al proponente assieme al provvedimento di VIA regionale.

Componente Suolo e sottosuolo

In riferimento alla richiesta di ARPAT di predisporre un Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti che contenga una proposta di integrazione della caratterizzazione preliminare che risponda a quanto previsto dal DPR 120/2017 per le opere soggette a VIA; il Proponente ha indicato la proposta di integrazione del Piano di caratterizzazione ambientale, da effettuare in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in ottemperanza all'articolo 24 del DPR 120/2017, prevedendo:

- n. 3 nuovi punti di campionamento per il Fosso di guardia con prelievo di due campioni per ogni punto,

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

uno a profondità di 1 m ed uno a profondità di 2 m dal p.c.;

- n. 17 nuovi punti di indagine (oltre ai 6 già eseguiti con le indagini preliminari) per la Cassa nord con prelievo di due campioni per ogni punto, uno a profondità di 1 m ed uno a profondità di 2 m;

- n. 4 nuovi punti di campionamento a copertura dell'intero sviluppo arginale della Cassa sud (oltre ai 4 già eseguiti con le indagini preliminari, però dislocati prevalentemente lungo l'argine nord). Per ciascun punto di campionamento è previsto il prelievo di due campioni, uno a profondità di 1 m ed uno a profondità di 2 m.

Sui campioni prelevati è prevista la determinazione del set analitico minimale della tabella 4.1 del DPR 120/2017. I campionamenti saranno eseguiti con mezzo meccanico, tramite realizzazione di trincea o pozzetto di scavo.

A tal riguardo, ARPAT prende atto della proposta di indagini integrative indicata dal Proponente evidenziando la rispondenza a quanto previsto dagli allegati 2 e 3 del DPR 120/2017 per le procedure di campionamento e accertamento della qualità ambientale dei materiali di scavo. E suggerisce, una volta verificata l'assenza di materiali di riporto antropico, di valutare il numero di campioni da prelevare per ogni punto di indagine in funzione delle effettive profondità di scavo e della condizione di saturazione del terreno. In caso di presenza di materiale di riporto, ricorda di eseguire anche il test di cessione ai sensi del DM 05/02/1998. Altresì, ricorda che, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del DPR 120/2017, le indagini dovranno essere realizzate in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori previsti dal progetto. ARPAT dovrà essere avvertita con congruo anticipo dell'esecuzione delle indagini in modo da consentire l'attività di controllo.

In riferimento al superamento delle CSC di cui alla Colonna A, Tab. 1, All. 5, Parte IV, D.Lgs. 152/06 per alcuni metalli riscontrato in campioni analizzati nell'ambito della caratterizzazione preliminare; è stato ritenuto necessario evidenziare al Proponente di dover dar seguito a quanto previsto dall'art. 11 del DPR 120/2017. A tal riguardo, il Proponente ha recepito quanto richiesto ed effettuerà altresì uno studio specialistico per giustificare il superamento delle CSC a causa dei valori di fondo naturali dei sedimenti del bacino imbrifero, prima dell'inizio dei lavori, al fine di giustificare la riusabilità in sito delle terre scavate.

ARPAT evidenzia che gli elevati valori di Ni, Cr e talora Co sono associati, nei sedimenti della pianura costiera, a frammenti litici di natura basica e ultrabasica riferibili a litologie della serie ofiolitica (gabbri, microgabbri di origine filoniana, basalti e peridotiti fortemente serpentinizzate) nelle frazioni più grossolane e minerali del gruppo del serpentino nelle frazioni più fini ("Peridotiti serpentinizzate con filoni gabbriici e basaltici" ed i "Gabbri con filoni basici") affioranti nei bacini idrografici di riferimento, considerata l'estensione delle opere e il numero elevato di analisi chimiche effettuate sui terreni oggetto di scavo, a costituire un adeguato set analitico di riferimento, concorda con il Proponente sull'opportunità di determinare il valore di fondo naturale dei parametri Nichel, Cromo e Cobalto per l'area oggetto degli interventi. Per gli aspetti metodologici rimanda alle "Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee" SNPA 08/2018.

Si ricorda che l'art. 11 del DPR 120/2017 prevede che al rinvenimento dei superamenti delle CSC di cui alla Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, D.Lgs 152/2006 il Proponente segnali il superamento ai sensi dell'art. 242 D.Lgs 152/06 e contestualmente presenti all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere. Tale piano, condiviso con la competente Agenzia, è eseguito dal Proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l'Agenzia entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso.

A questo proposito si ritiene che le indagini integrative proposte a completamento della caratterizzazione delle terre e rocce da scavo possano essere considerate adeguate per la definizione del VFN. Si ricorda di avvertire ARPAT con congruo anticipo dell'esecuzione delle indagini al fine di consentire all'Agenzia di effettuare, come previsto dall'art. 11 DPR 120/2017, i campionamenti e le analisi in contraddittorio.

Si ricorda inoltre che l'eventuale utilizzo dei materiali di scavo come sottoprodotto, in un sito diverso da quello di produzione sarà possibile a condizione che "tale ultimo sito presenti valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe in termini di sostanze e di concentrazione delle stesse per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione" (art. 11, c.2 DPR 120/2017).

Il Proponente, in riferimento alla caratterizzazione e gestione dei sedimenti derivanti dagli interventi di riprofilatura sul Fosso delle Basse, ha chiarito che le operazioni di risagomatura del Fosso delle Basse sono finalizzate esclusivamente al ripristino dell'efficienza idraulica del corso d'acqua e comporteranno la movimentazione di modesti quantitativi di sedimento. Le analisi condotte sui campioni prelevati (S1, S2, S3, S4) hanno confermato la non pericolosità di tali materiali, classificandoli come terre e rocce da scavo e non come rifiuti. I materiali saranno impiegati prioritariamente per la realizzazione di rinterri arginali e per modesti rialzi della sommità spondale. Il materiale verrà movimentato allo stato umido e le lavorazioni

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

saranno eseguite nei periodi di magra del corso d'acqua.

In riferimento ai possibili impatti derivanti dall'approvvigionamento di materiali da cave per la realizzazione delle opere, si prende atto che il Proponente ha analizzato il flusso veicolare connesso all'approvvigionamento dei 35.000 mc di materiale necessari per il completamento delle arginature che consiste in una frequenza media di circa 27 transiti/giorno (movimenti complessivi) ed una frequenza oraria su un turno di 8 ore di circa 3-4 transiti/ora. Tale flusso è stato considerato tecnicamente compatibile con la viabilità locale di accesso. Per mitigare i potenziali impatti il Proponente afferma di privilegiare attività estrattive e fornitori siti in un intorno prossimo al cantiere per ridurre i chilometri percorsi e le emissioni globali; ai fini del contenimento delle polveri è prevista la copertura dei cassoni dei mezzi con teloni impermeabili. Le lavorazioni e i trasporti saranno effettuati esclusivamente in orario diurno (8:00 - 17:00). Sarà inoltre valutata la sospensione dei trasporti pesanti nei periodi di massimo afflusso turistico estivo, concentrando l'approvvigionamento nei periodi di chiusura stagionale dei campeggi (ottobre-aprile). È previsto infine che l'appaltatore implementi campagne trimestrali di monitoraggio della qualità dell'aria in prossimità dei ricettori sensibili durante le fasi di maggiore movimentazione. L'impatto veicolare è ritenuto moderato e temporaneo, strettamente limitato alla durata delle lavorazioni e ampiamente gestibile attraverso le procedure operative di cantiere prescritte. Considerata la frequenza di 3-4 transiti/ora previsti per l'approvvigionamento dei materiali da cave (35.000 mc), si sottolinea l'opportunità di concentrare gli approvvigionamenti nei periodi di chiusura stagionale dei campeggi (ottobre-aprile) e di sospenderli nei periodi di maggiore afflusso turistico.

Componente Ambiente Idrico e Ecosistemi

in riferimento al PMA, è alla necessità di chiarimenti e integrazioni sulle caratteristiche del punto di monitoraggio delle acque sotterranee, si prende atto di quanto afferma il Proponente ed in particolare che il monitoraggio della risorsa idrica sotterranea è finalizzato a valutare l'interazione tra le nuove opere (in particolare il comparto ad allagabilità frequente della Cassa Sud) e l'acquifero costiero, con lo scopo di intercettare le dinamiche di ricarica indotte dagli allagamenti e monitorare il fronte del cuneo salino. Per tale il Proponente prevede un monitoraggio con piezometro collocato tra il limite meridionale della Cassa Sud e il confine con il Sito Natura 2000 "Padule di Bolgheri"; il foro sarà attrezzato con tubazione in PVC da 3 o 4 pollici, finestrata in corrispondenza dell'acquifero freatico superficiale. Il monitoraggio si concentrerà sugli effetti dell'opera rispetto al cuneo salino a partire dalla fase di cantierizzazione e nella prima fase post-operam, allorquando l'area ad allagabilità frequente dovrebbe entrare in esercizio e pertanto iniziare a produrre i primi benefici in termini di ricarica con acque dolci. In Corso d'Opera e per i primi 5 anni post operam, verranno rilevati i seguenti parametri con cadenza semestrale:

- Piezometria: Misura del livello statico della falda.
- Parametri Chimico-Fisici: pH e Conduzione elettrica (indicatore della concentrazione salina).
- Analisi Chimica: Concentrazione di cloruri e solfati per la valutazione diretta dell'ingressione salina.

A tal riguardo, il Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà essere aggiornato con quanto previsto e soprarmenzionato.

Sempre in riferimento alla salvaguardia della risorsa idrica e degli ecosistemi, è stato richiesto al Proponente di integrare la documentazione al fine di tener conto delle indicazioni contenute nel PIT della Regione Toscana ed in particolare nel documento di Disciplina del piano (CAPO V - Disciplina del sistema idrografico Articolo 16 - Sistema idrografico della Toscana), mettendo in atto misure per evitare interferenze nei tratti del corpo idrico che soggiacciono al vicolo di cui all'Art. 142 § 1 lett. c) – I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; altresì richiamando gli obiettivi di qualità e le direttive correlate, contenuti nel Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), come riportato nella scheda d'ambito 13 – Val di Cecina. A tal riguardo il Proponente ha integrato le misure di mitigazione ed ha proposta un'implementazione del piano di monitoraggio ambientale. ARPAT ritiene che la documentazione presentata risponda alle richieste formulate; tuttavia, per quanto riguarda i monitoraggi indicati, ritiene opportuno impartire specifiche condizioni ambientali, recepite nel successivo quadro prescrittivo.

Componente Rifiuti

In riferimento alla gestione dei rifiuti di cantiere, ARPAT aveva richiesto il Piano ambientale di cantierizzazione (PAC) specificando un set di informazioni necessarie al completamento del Piano. A tal riguardo, il Proponente ha fornito alcune indicazioni preliminari che dovranno essere recepite, ulteriormente integrate e dettagliate nel PAC redatto all'impresa appaltatrice; tale documento conterrà le prescrizioni da

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

rispettare durante l'intera fase di esecuzione delle opere. Nel piano di monitoraggio ambientale è stato inoltre inserito il paragrafo 7. Piano Ambientale di cantierizzazione (PAC) nel quale sono brevemente descritte le procedure relative allo stoccaggio dei rifiuti e alla prevenzione di eventuali rilasci di sostanze inquinanti che la ditta appaltatrice dovrà attuare e integrare nel monitoraggio. La documentazione presentata risulta conforme alle richieste di ARPAT.

Componente Atmosfera

Al fine di completare le valutazioni in merito ai possibili impatti sulla componente atmosfera in fase di cantiere, ARPAT aveva richiesto alcuni chiarimenti inerenti le attività, dimensioni, numero dei cantieri, sistema di bagnatura, etc. A tal riguardo, il proponente riferisce che l'assetto del cantiere prevede aree operative sfasate spazialmente e temporalmente, in modo da garantire l'ottimizzazione del ciclo dei materiali, la minimizzazione del disturbo ai ricettori sensibili (campeggi e aree urbanizzate), concentrando le macchine operatrici in zone circoscritte. Ha fornito la tavola 9 del PFTE: "Aree e viabilità di cantiere", aggiornandola con le aree dei cantieri.

Ha predisposto un cronoprogramma preliminare; nel quale, per il completamento dell'opera si prevedono 365 giorni così ripartiti:

- realizzazione canale di guardia: 15 giorni;
- realizzazione cassa nord: 120 giorni;
- realizzazione cassa sud: 135 giorni;
- manutenzione argini Trogoli: 90 giorni;
- manutenzione Fosso Basse: 35 giorni;

Considerato che il Proponente dichiara oltremodo che al fine di garantire la tutela delle specie nidificanti e svernanti presenti nei siti Natura 2000 limitrofi, le lavorazioni nelle aree più sensibili dovranno essere programmate preferenzialmente nel periodo compreso tra ottobre e marzo. Tale scelta riduce la finestra utile di attività, rendendo necessario l'utilizzo di più zone operative sfasate ma parzialmente sovrapposte per rientrare nell'arco annuale. A tal riguardo, si ritiene opportuno che il cronoprogramma sia oggetto di approfondimento nella fase successiva di progettazione esecutiva.

Inoltre, il Proponente ha rielaborato la stima delle emissioni di polveri prodotta nello Studio di Impatto Ambientale (SIA) per settori operativi e fasi cronologiche, al fine di verificare la compatibilità con i ricettori sensibili in funzione della distanza e della durata dei lavori, in conformità a quanto previsto dal Piano Regionale della Qualità dell'Aria (PRQA 2025). Le emissioni sono state calcolate ipotizzando scenari cautelativi di contemporaneità delle lavorazioni (scotico, estrazione, carico/scarico e transito su piste sterrate). La misura di mitigazione principale consiste nell'irrorazione costante delle aree di lavoro e delle piste di cantiere (0.5 l/mq ogni 5 ore), che garantisce un'efficienza di abbattimento del 98% per le polveri da transito su sterrato.

Per quanto attiene la mitigazione delle polveri sollevate dal transito dei mezzi su strade sterrate e durante le operazioni di movimentazione delle terre, il proponente ha indicato i seguenti sistemi:

- utilizzo di attrezzature irroratrici montate su mezzi d'opera o sistemi mobili di nebulizzazione;
- procedure che prevedono una bagnatura periodica con una quantità media di trattamento pari a 0,5 litri di acqua per metro quadrato (0.5l/mq);
- esecuzione degli interventi di irrorazione saranno eseguiti con un intervallo di 5 ore tra le applicazioni.

Per i cumuli di terreno derivanti dagli scavi, le misure previste sono le seguenti:

- bagnature periodiche, intensificate nei periodi di maggiore siccità e ventosità;
- eventuale copertura dei cumuli con teli impermeabili o installazione di reti di cantiere integrate con teli antipolvere per minimizzare la dispersione eolica (qualora non risulti efficace la misura di bagnatura).
- gli autocarri adibiti al trasporto dei materiali dovranno essere obbligatoriamente dotati di teloni impermeabili.

Inoltre, al fine di verificare l'efficacia dei sistemi adottati per mitigare la polverosità diffusa nella fase attiva del progetto, il proponente ha redatto un PMA, volto al monitoraggio delle polveri su due ricettori sensibili più vicini alle aree operative, rappresentati dal il camping il Gineprino e il campeggio comunale. Il monitoraggio riguarderà:

- l'installazione di n. 2 stazioni mobili in prossimità delle aree di campeggio (Ricettori R1 e R2);
- il monitoraggio dei parametri: PM10, PM2.5, CO, O3, NO2, NOx e benzene, oltre ai parametri meteorologici (vento, temperatura, umidità).

Per quanto attiene la frequenza del monitoraggio, si prevedono campagne trimestrali durante le fasi di

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

massima movimentazione dei materiali e trasporti.

Infine, ARPAT ritiene che il Proponente ha fornito le integrazioni e gli approfondimenti richiesti e dall'analisi della documentazione emerge che per mitigare gli impatti delle emissioni di polveri presso i ricettori individuati, vengono previste misure ed interventi contenuti nell'Allegato A del PRQA-Parte- Allegato 6- Prescrizioni e buone pratiche e misure di mitigazione della polverosità diffusa originata dai cantieri edili.

Comunque evidenza che al verificarsi di segnalazioni di eventi molesti di polverosità da parte dei ricettori individuati o che si registrino dati dei monitoraggi trimestrali sui ricettori R1 e R2, al disopra di ciascuna soglia di PM10 di non compatibilità, stabilita in tabella 19 delle linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri; i sistemi messi in atto per la mitigazione degli impatti sui ricettori, dovranno essere potenziati. Ritiene necessario rilasciare alcune prescrizioni, recepite nel successivo quadro prescrittivo.

Componente Rumore e vibrazioni

Relativamente alla valutazione di impatto acustico fornita per la fase di cantiere, ARPAT rileva che tale VIAc, pur affermando esplicitamente l'inclusione nella stima del livello di rumore previsto ai ricettori dell'effetto della riflessione in facciata agli stessi, non sembra di fatto considerare tale contributo nei calcoli riportati. A conferma di ciò, le tabelle presenti nella relazione che mostrano dettagliatamente i livelli di potenza sonora dei macchinari, la direttività delle sorgenti e le varie attenuazioni considerate non esplicitano il contributo dell'onda riflessa. Partendo dai livelli che la VIAc prevede al ricettore e aggiungendo cautelativamente un contributo di + 3 dB di riflessione in facciata si ottiene per il ricettore 1 (ubicato in prossimità dell'area di espansione nord) un livello di emissione superiore a 70 dB(A). Il livello di emissione che nella VIAc viene ipotizzato di richiedere come limite di deroga, potrebbe quindi non essere sufficiente, considerando anche l'incertezza di almeno 3 dB tipicamente associabile ai risultati dei calcoli previsionali basati su modelli che utilizzano lo standard ISO 9613-2. A tal proposito ARPAT ricorda che nel caso in cui in alcuni periodi dell'attività di cantiere si preveda di dover richiedere un limite di deroga superiore a 70 dB(A) al ricettore, sarà necessario procedere con la richiesta di deroga non semplificata con il coinvolgimento anche delle USL competenti per territorio.

Inoltre, in riferimento alla richiesta di ARPAT integrare lo studio di incidenza ambientale con valutazioni relative all'inquinamento acustico, in relazione agli effetti del rumore dovuto alle attività di cantiere sulla fauna dei siti di interesse naturalistico Natura 2000 presenti nell'area di realizzazione degli interventi. La stessa ARPAT prende atto che il Settore competente si è già espresso in merito allo studio di incidenza e pertanto non risulta integrabile in questa fase. A tal riguardo, si ritiene che la seguente prescrizione, impartita da ARPAT: *"In sede di progetto esecutivo sia prodotto un nuovo Studio di Incidenza, basato su nuovi rilievi e monitoraggi, che integri opportune valutazioni relative all'impatto acustico delle attività di cantiere sulla fauna dei siti di interesse naturalistico Natura 2000 presenti nell'area di realizzazione degli interventi."*; essendo già stati acquisiti gli esiti della V.Inc.A e le relative prescrizioni (nota prot. n. 0864677 del 05/11/2025 trasmessa al Settore VIA con nota prot. n. 0965947 del 12/12/2025), non possa essere recepita nel quadro prescrittivo. Altresì, si evidenzia che il Proponente ha previsto ulteriori rilievi vegetazionali, floristici e faunistici aggiornati delle superfici interessate. Tali rilievi permetteranno una perimetrazione puntuale degli habitat presenti, al fine di garantire che le aree di cantiere e le opere permanenti rispettino i confini delle formazioni vegetali di pregio. Precisa che nelle zone adiacenti agli habitat protetti non sono previsti interventi strutturali invasivi.

Complessivamente, ARPAT esprime un parere favorevole condizionato ad alcune prescrizioni, recepite nel successivo quadro prescrittivo.

Componente Beni materiali

In riferimento all'interferenza delle opere con gli impianti di Fibercop, si raccomanda prima dell'inizio dei lavori di richiedere l'individuazione e la segnalazione in loco dei cavi presenti (assistenza scavi) e di attenersi a quanto segnalato da Fibercop nel proprio contributo al fine di garantire la funzionalità, l'integrità e la continuità del servizio.

In riferimento ai beni archeologici, la Soprintendenza evidenzia che la Relazione archeologica (Elab.15 – Relazione per la valutazione preventiva dell'interesse archeologico, e Carte del rischio archeologico Area RSC_03 Cassa espansione Nord e Area RSC_05 Cassa espansione Sud) prevista dall'art. 41, c. 4 del D.Lgs. 36/2023, allegato I.8, come integrato e modificato dal D.Lgs. 209/2024, assegna alle aree oggetto di intervento destinate alle casse di espansione un grado di rischio archeologico valutato come alto; a tal riguardo rileva la necessità di prescrivere i saggi archeologici preventivi al fine di tutelare il patrimonio archeologico sepolto.

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**Aspetti socio-economici

Il Proponente nell'ambito dell'elaborato "Relazione di sostenibilità dell'opera" evidenzia che l'attuazione degli interventi previsti in progetto porterà al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- **riduzione dei costi a lungo termine:** l'opera è funzionale a ridurre i costi ed i danni in caso di fenomeni alluvionali; nel lungo termine infatti l'opera consentirà di laminare le piene dei corsi d'acqua, con minimizzazione del rischio e la non necessità di intervenire a seguito di eventi calamitosi;
- **miglioramento della sicurezza:** la realizzazione delle opere contribuisce a garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti e delle comunità locali, riducendo il rischio di allagamenti ed esondazioni;
- **sostenibilità socio-economica:** la realizzazione delle opere crea opportunità occupazionali a livello locale durante la fase di costruzione e manutenzione, promuovendo lo sviluppo socio-economico della regione interessata.

6. Conclusioni

A conclusione del procedimento istruttorio attivato dal Settore VIA con la consultazione dei soggetti sopra elencati, esaminata la documentazione progettuale e gli elaborati valutativi prodotti dal Proponente ed i pareri pervenuti, si evidenzia la finalità pubblica del progetto in esame.

L'istruttoria condotta ha infatti portato ad individuare un impatto positivo correlato al progetto, la cui finalità è quella di ridurre il rischio idraulico nel territorio di Marina di Bibbona (LI), interessando i corsi d'acqua Trogoli, Camilla, Sorbizzi, Basse e Prato, tutti appartenenti al reticolo idrografico regionale definito dalla l.r. 79/2012 e aggiornato dal d.c.r. 25/2024, in gestione al Consorzio 5 Toscana Costa, nonché la realizzazione di parte degli interventi della "cassa sud" e la creazione di future aree umide permanenti e semipermanenti coerentemente con gli Obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT5160004 Padule di Bolgheri.

Relativamente agli aspetti di compatibilità ambientale, si ritiene che siano stati affrontati gli specifici aspetti relativi agli impatti previsti per l'opera ed alle relative misure di mitigazione e monitoraggio, secondo la proposta di quadro prescrittivo di seguito formulata.

Per tutto quanto sopra, si esprime in linea tecnica **parere favorevole per la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto denominato "Mitigazione delle criticità idrauliche derivanti dal Sistema Fosso dei Trogoli – Fosso delle Basse nell'area urbanizzata di Marina di Bibbona nel Comune di Bibbona (LI) - PFTE - CUP G51B22001090002"**, proposto da Consorzio 5 Toscana Costa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali (prescrizioni) e con la formulazione di raccomandazioni di seguito riportate.

Condizioni ambientali (prescrizioni)

| n. | Macrofase | Ambito | Oggetto della condizione ambientale | Termine per l'avvio della VO | Autorità Competente | Soggetto avvalso |
|----|---------------|---------------------|---|--|---|---|
| 1 | CORSO d'OPERA | | Il proponente deve comunicare al Settore VIA, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore ed ARPAT le date di avvio e di fine dei lavori previsti dal progetto in esame, nonché la data di entrata in esercizio delle opere idrauliche. | Fase precedente l'avvio dei lavori/la conclusione dei lavori | Settore VIA | ARPAT Settore Genio Civile Valdarno Inferiore |
| 2 | ANTE OPERAM | Aspetti Progettuali | Ai fini della progettazione esecutiva, il Proponente deve prevedere la realizzazione di un argine sperimentale costruito conformemente al progetto, sia nei materiali che nella geometria, che dovrà essere sottoposto alle necessarie prove geotecniche per verificare il rispetto di quanto assunto in fase progettuale, tenendo conto di quanto segue: - dovrà essere realizzato sulla stessa impronta di | In fase di approvazione della Progettazione Esecutiva | Settore Genio Civile Valdarno Inferiore | |

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

| | | | | | | |
|---|-------------|--|---|---|---|-------|
| | | | <p>quello di progetto, in modo che, a seguito delle verifiche geotecniche, se quest'ultime risultassero positive, potrà esso stesso far parte dell'argine di progetto;</p> <p>- durante la messa in opera delle arginature, è necessario effettuare specifiche prove di verifica della densità in situ, in maniera da verificare il raggiungimento della compattazione prefissata nel criterio di accettazione.</p> | | | |
| 3 | ANTE OPERAM | Aspetti Progettuali | <p>Ai fini della progettazione esecutiva e al fine di scongiurare la messa a giorno della falda idrica sottostante e la conseguente riduzione della capacità di invaso della stessa cassa di espansione, il Proponente deve prevedere che la profondità di scavo della cassa per la realizzazione delle arginature, deve essere inferiore a 1 m dal piano campagna, in quanto tale altezza risulta la misura del livello piezometrico più alto della falda nel periodo di morbida.</p> | In fase di approvazione della Progettazione Esecutiva | Settore Genio Civile Valdarno Inferiore | |
| 4 | ANTE OPERAM | Aspetti gestionali – Monitoraggio ambientale | <p>Il Proponente deve aggiornare il Piano di Monitoraggio Ambientale – rev 1 del marzo 2026 con quanto previsto per il punto di monitoraggio delle acque sotterranee. Il PMA aggiornato deve essere trasmesso al Dipartimento ARPAT e al Settore VIA.</p> | Conferenza di Servizi ex art. 38 del D.Lgs. 36/2023 | Settore VIA | ARPAT |
| 5 | ANTE OPERAM | Aspetti gestionali – Monitoraggio ambientale | <p>In riferimento al PMA, per la fase ante operam, il proponente deve prevedere l'esecuzione di monitoraggi sulla matrice "Biosfera" (vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi) con particolare riferimento alla verifica della presenza di specie vegetali alloctone invasive, al fine di prevenirne la diffusione. Gli esiti delle attività di monitoraggio previste dal Piano di Monitoraggio Ambientale devono essere trasmessi al Dipartimento ARPAT e per conoscenza al Settore VIA.</p> | Prima dell'inizio dei lavori | Settore VIA | ARPAT |
| 6 | ANTE OPERAM | Aspetti gestionali – Monitoraggio ambientale | <p>In riferimento al monitoraggio ante operam sull'ambiente idrico, è necessario che siano utilizzati i medesimi indici, parametri e metodologie previsti nel PMA per la fase post operam; qualora tali indici non risultino disponibili, il monitoraggio ante operam deve essere integrato, così da consentire la corretta valutazione di eventuali variazioni dello stato ecologico del corpo idrico riconducibili alla realizzazione degli interventi. Gli esiti delle attività di monitoraggio previste dal Piano di Monitoraggio Ambientale devono essere trasmessi al Dipartimento ARPAT e per conoscenza al Settore VIA.</p> | Prima dell'inizio dei lavori | Settore VIA | ARPAT |

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

| | | | | | | |
|----|---------------|--|---|--|-------------|-------|
| 7 | CORSO d'OPERA | Aspetti ambientali – atmosfera | Il proponente dovrà applicare tutte le prescrizioni (ove applicabili) contenute nella tabella 1 delle buone pratiche e misure mitigative prescritte dal PRQA. | In fase di cantiere | Settore VIA | ARPAT |
| 8 | CORSO d'OPERA | Aspetti gestionali – Monitoraggio ambientale | In riferimento ai monitoraggi per la componente atmosfera: a) Il proponente deve attivare il monitoraggio sui due recettori individuati R1 e R2 (camping il Gineprino e campeggio comunale) come previsto dal Piano di Monitoraggio Ambientale. La frequenza dei monitoraggi deve essere trimestrale. Gli inquinanti da monitorare saranno: PM10, PM2.5, CO, O3, NO2, NOx, benzene, parametri meteo-climatici (vento, temperatura, umidità); b) Il proponente deve comunicare al Dipartimento ARPAT di Livorno, le date di ciascun monitoraggio con un congruo anticipo (dieci giorni), al fine di garantire la presenza dei tecnici del dipartimento; c) Il proponente deve inviare al Dipartimento ARPAT di Livorno i dati derivanti da ciascun monitoraggio sia degli inquinanti che dei dati meteo. In particolare per i dati di vento, deve essere descritto il quadrante di provenienza e la velocità. Oltre a ciò per ciascun monitoraggio deve essere riportato l'orario di svolgimento e le metodiche analitiche applicate. | In fase di cantiere per le lettere a) e b), al termine di ciascun monitoraggio per la lettera c) | Settore VIA | ARPAT |
| 9 | CORSO d'OPERA | Aspetti ambientali – atmosfera | Il proponente, al verificarsi delle condizioni sotto riportate: - segnalazioni di eventi molesti di polverosità da parte dei ricettori individuati; - dati dei monitoraggi trimestrali sui ricettori R1 e R2, al di sopra di ciascuna soglia di PM10 di non compatibilità, stabilita in tabella 19 delle linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri; deve mettere in atto altri sistemi per la mitigazione degli impatti sui ricettori. Tali sistemi devono essere comunicati ad ARPAT- Dipartimento di Livorno per una loro valutazione. | In fase di cantiere | Settore VIA | ARPAT |
| 10 | ANTE OPERAM | Aspetti gestionali: cantiere | Il proponente deve predisporre un Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC) contenente procedure operative per il contenimento del rumore, delle vibrazioni e la gestione dei rifiuti e dove si evidenzia che: - i macchinari utilizzati nelle aree di cantiere devono essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 262/2002 e s.m.i. in merito alle emissioni sonore e garantiscano una potenza sonora non | Prima dell'avvio delle attività di cantiere | Settore VIA | ARPAT |

REGIONE TOSCANA

Settore VIA

| | | | | | | |
|----|-------------|--------------------------------|--|---|--|-------|
| | | | <p>superiore a 105 dB(A);</p> <p>- le attività devono essere rigorosamente limitate al periodo diurno (8:00 - 17:00), escludendo lavorazioni serali o notturne;</p> <p>- le lavorazioni di cantiere previste nelle aree più vicine agli insediamenti turistico recettivi devono essere, ove possibile, programmate nei periodi di chiusura degli stessi, ossia nelle stagioni autunnali e invernali;</p> <p>- per minimizzare il disturbo alle specie nidificanti, devono essere evitati gli interventi nelle aree di maggior pregio (come il Padule di Bolgheri) nel periodo riproduttivo compreso tra aprile e luglio.</p> <p>- in riferimento alla gestione dei rifiuti di cantiere, recepire ed integrare il PAC con le indicazioni preliminari già fornite.</p> | | | |
| 11 | ANTE OPERAM | Aspetti gestionali: cantiere | <p>Ai fini della progettazione esecutiva, il proponente deve verificare la correttezza del cronoprogramma previsto per la realizzazione dei lavori, a fronte delle previsioni temporali effettuate per garantire la tutela delle specie nidificanti e svernanti presenti nei siti Natura 2000 limitrofi.</p> | In fase di approvazione Progetto Esecutivo | Settore VIA | ARPAT |
| 12 | ANTE OPERAM | Aspetti ambientali – paesaggio | <p>Ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica il proponente deve:</p> <p>a) favorire interventi che consentano di implementare la vegetazione, per il progressivo inserimento dell'opera nel contesto paesaggistico, preservando l'armonia del contesto naturale e paesaggistico, anche attraverso interventi mirati a garantire l'attecchimento della vegetazione;</p> <p>b) adeguare gli elaborati grafici alle indicazioni impartite al punto a) anche con una previsione dello scenario futuro post-operam.</p> | Conferenza di Servizi ex art. 38 del D.Lgs. 36/2023 | Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Pisa e Livorno | |
| 13 | ANTE OPERAM | Beni materiali | <p>Il Proponente dovrà effettuare saggi archeologici preventivi tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori, seguendo le indicazioni riportate nel contributo della Soprintendenza del 23.12.2025 (prot. n. 0996429).</p> | Prima dell'avvio delle attività di cantiere | Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Pisa e Livorno | |

Nelle successive fasi si raccomanda al proponente di:

adottare le buone pratiche di cui alle “*Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale*”, ARPAT gennaio 2018;

adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;

organizzare i cantieri in modo da evitare picchi di traffico indotto sulla viabilità interessata, in particolare nei centri abitati;

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

per quanto riguarda gli Aspetti idraulici, aggiornare la relazione idrologica, nell'ambito della medesima fase di omologazione, sulla base delle modifiche che verranno prodotte a seguito delle integrazioni richieste nell'ambito dell'istruttoria eseguita dal Settore Genio Civile Valdarno Inferiore sullo studio idrologico-idraulico a supporto del Piano Operativo Comunale;

per quanto riguarda la pianificazione di bacino, con particolare riferimento al Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 (PGA), si raccomanda di assicurare l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati, il deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

per quanto riguarda la pianificazione di bacino, attivare le procedure previste dall'art. 14 della disciplina del PGRA per l'aggiornamento del quadro conoscitivo e il riesame delle mappe di pericolosità; applicare le procedure di cui ai commi 5, 6, 7 e 9 dell'art. 14, nonché le disposizioni della D.G.R.T. 166/2020. L'Autorità richiama anche i criteri di coerenza PGRA–PIT/PPR, invitando a considerarli per una migliore integrazione paesaggistica delle opere.

Si ricorda altresì al proponente quanto segue:

l'eventuale utilizzo dei materiali di scavo come sottoprodotto, in un sito diverso da quello di produzione sarà possibile a condizione che *“tale ultimo sito presenti valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe in termini di sostanze e di concentrazione delle stesse per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione”* (art. 11, c.2 DPR 120/2017);

in riferimento alla gestione dei sedimenti derivanti dagli interventi di riprofilatura, la non pericolosità del sedimento andrà attestata ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, così come previsto dall'art. 185, comma 3, D.Lgs. 152/06;

in riferimento alla frequenza di 3-4 transiti/ora previsti per l'approvvigionamento dei materiali da cave (35.000 mc), si sottolinea l'opportunità di concentrare gli approvvigionamenti nei periodi di chiusura stagionale dei campeggi (ottobre-aprile) e di sospenderli nei periodi di maggiore afflusso turistico;

in merito alle richieste di deroga che dovranno essere presentate per le fasi di cantiere in cui la vicinanza tra sorgenti e recettori potrebbe non consentire di rispettare i limiti di legge si ricorda:

- nel caso di livelli superiori ai limiti di PCCA ma inferiori a 70 dB(A) al ricevitore, è possibile ricorrere alle deroghe semplificate se sono anche rispettate altre condizioni stabilite dai regolamenti comunali e dall'Allegato 4 al DPGR n. 2/R/2014;

- negli altri casi si procede con la richiesta di deroga non semplificata con il coinvolgimento anche delle Az. USL competenti per territorio;

in riferimento a quanto evidenziato dal Settore regionale Forestazione, si ricorda di verificare che gli interventi puntuali eseguiti al di fuori dall'area demaniale idrica, non si sostanzino in interventi di trasformazione del bosco ai sensi dell'art 41 della l.r. 39/00.

DURATA DELLA PRONUNCIA DI VIA

In considerazione delle caratteristiche del progetto, nonché del cronoprogramma presentato dal proponente, la durata della pronuncia di VIA è individuata in anni cinque, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente da inviare prima della scadenza della validità.

Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali contenute nel quadro prescrittivo.

Per tutto quanto sopra premesso si ritiene quindi di **proporre alla Giunta Regionale:**

1) di esprimere, in conformità all'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, **pronuncia positiva di compatibilità**

REGIONE TOSCANA**Settore VIA**

ambientale relativamente al progetto denominato “*Mitigazione delle criticità idrauliche derivanti dal Sistema Fosso dei Trogoli – Fosso delle Basse nell’area urbanizzata di Marina di Bibbona nel Comune di Bibbona (LI) - PFTE - CUP G51B22001090002*”, proposto da Consorzio 5 Toscana Costa (con sede legale in Via degli Speciali n. 17 - Loc. Venturina Terme nel Campiglia Marittima (LI); codice fiscale 01779220498), per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa del presente Rapporto Istruttorio, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali (prescrizioni), delle raccomandazioni e dei richiami sopra riportati, fermo restando che sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

2) di individuare quali Soggetti competenti al controllo dell’adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) quelli indicati al termine di ciascuna prescrizione, ricordando ai suddetti Soggetti di comunicare l’esito delle verifiche di ottemperanza anche al Settore VIA regionale. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, la validità della pronuncia di compatibilità ambientale in **anni 5 (cinque)** a far data dalla pubblicazione sul BURT del provvedimento di VIA regionale, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell’art. 28 comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1);

4) di dare atto, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione della D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015, degli esiti della **Valutazione di Incidenza Ambientale** sul seguente sito della Rete Natura 2000: ZSC/ZPS IT5160004 “Palude di Bolgheri”, così come acquisiti nei documenti valutativi espressi da parte del competente Settore regionale VAS e VincA nella nota prot. n. 0864677 del 05/11/2025 trasmessa con successiva nota del 12.12.2025 (prot. n. 0965947) e del 24.04.2026 (prot. 0320670), che verrà trasmessa al proponente - a cura del Settore VIA - unitamente al provvedimento di VIA regionale, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali (prescrizioni) ivi contenute.

La Titolare di incarico di E.Q.
Dott.ssa Daniela Quirino
(firmato digitalmente)

La Responsabile del Settore VIA
Arch. Carla Chiodini
(firmato digitalmente)



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA E DISPOSITIVI

Responsabile di settore Silvia VELO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14683 del 04-07-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 11798 - Data adozione: 28/05/2026

Oggetto: Costituzione della nuova Commissione Regionale preposta alla valutazione ed autorizzazione della terapia nonché alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio del trattamento con GH (ormone della crescita) di cui alla DGRT 329/2026

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/05/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD012210

LA DIRIGENTE

Vista la Delibera GRT n. 329 del 16.03.2026 recante “Modifica ed integrazione della composizione della Commissione Regionale preposta alla valutazione ed autorizzazione della terapia nonché alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio del trattamento con GH (ormone della crescita) di cui alla delibera Giunta regionale n. 1421 del 12.12.2022 come modificata dalla successiva delibera n. 288 dell’11.03.2024” che istituisce la nuova composizione della Commissione Regionale preposta alla valutazione ed autorizzazione della terapia nonché alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio del trattamento con GH (Commissione GH);

Visto in particolare il punto 3 del dispositivo della delibera GRT n. 329/2026, che incarica il Settore Regionale Assistenza Farmaceutica e Dispositivi Medici di richiedere alle direzioni delle Aziende Sanitarie i nominativi dei responsabili individuati o loro delegati;

Richiamato il punto 1 del dispositivo della delibera GRT n. 329 del 16.03.2026, che individua quali componenti della Commissione GH i seguenti ruoli;

- Responsabile del Settore Assistenza Farmaceutica e dispositivi con funzione di coordinatore o suo delegato;
- Responsabile del Dipartimento delle specialità di pediatria medica o suo delegato dell’AOU Meyer IRCCS;
- Responsabile della SOSD Auxoendocrinologia o suo delegato dell’AOU Meyer IRCCS;
- Responsabile dell’unità operativa di Endocrinologia 1 dell’AOU Pisana o suo delegato esperto in materia di prescrizione di GH negli adulti;
- Responsabile dell’Unità Operativa di Pediatria Universitaria dell’AOU Pisana o suo delegato esperto in materia di prescrizione di GH nei bambini;
- Responsabile dell’Unità Operativa Farmacia Ospedaliera dell’AOU Pisana suo delegato;
- Responsabile Dipartimento del Farmaco AUSL Toscana Centro o suo delegato;
- Responsabile Dipartimento del Farmaco AUSL Toscana Nord Ovest o suo delegato;
- Responsabile Dipartimento Politiche del Farmaco AUSL Toscana Sud Est o suo delegato;

Considerate le note prot. A00GRT/0296296/Q.090, prot. A00GRT/0296298/Q.090, prot. A00GRT/0296292/Q.090, prot. A00GRT/02963006/Q.090, prot. A00GRT/0296301/Q.090 del 15.04.2026, con le quali il Settore Assistenza Farmaceutica e Dispositivi ha richiesto alle Aziende Sanitarie interessate i nominativi dei soggetti titolari degli incarichi individuati dalla delibera GRT 329/2026 o eventuali delegati quali componenti della Commissione;

Preso atto delle note prot. A00GRT/0359338/Q.090 della AUSL TNO, prot. A00GRT/0321901/Q.090 della AUSL TCE, prot. A00GRT/0317813/Q.090 della AUSL TSE, prot. A00GRT/0366874/Q.090 della AOU Pisana, prot. A00GRT/0339952/Q.090 della AOU Meyer con le quali sono stati indicati i nominativi dei componenti la Commissione;

Visto il decreto n. 14683 del 04.07.2026 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del Settore Assistenza farmaceutica e dispositivi della Direzione Sanità Welfare e Coesione Sociale;

Stabilito pertanto di procedere alla costituzione della nuova Commissione Regionale preposta alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell’appropriatezza del trattamento con l’ormone della crescita GH così come previsto nell’Allegato A:

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

- 1) di approvare l'allegato A "Componenti Commissione Regionale preposta alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con l'ormone della crescita GH di cui alla Delibera GRT n. 329 del 16.03.2026", quale parte integrale e sostanziale del presente atto:
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

La Dirigente

Allegati n. 1

*A_ Componenti Commissione Regionale GH di cui alla DGRT n. 329 del 16.03.2026
b772791f90ba681446d7f4072a24c7d2cdd5fa6864d67b9d9cea734dd7294c0b*

ALLEGATO A

Componenti Commissione Regionale preposta alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con l'ormone della crescita GH di cui alla Delibera GRT n. 329 del 16.03.2026

- Dr.ssa Silvia Velo, responsabile del Settore Assistenza Farmaceutica e dispositivi con funzione di coordinatore;
- Prof.ssa Paola Romagnani, responsabile del Dipartimento delle specialità di pediatria medica dell'AOU Meyer IRCCS;
- Prof. Stefano Stagi, responsabile della SOSD Auxo-endocrinologia dell'AOU Meyer IRCCS;
- Dr. Luca Manetti, responsabile dell'Unità Operativa di Endocrinologia 1 dell'AOU Pisana esperto in materia di prescrizione di GH negli adulti;
- Prof. Diego Peroni Responsabile dell'Unità Operativa di Pediatria Universitaria dell'AOU Pisana;
- Dr.ssa Ielizza Desideri Responsabile dell'Unità Operativa Farmacia Ospedaliera dell'AOU Pisana;
- Dr.ssa Eleonora Pavone Responsabile Dipartimento del Farmaco AUSL Toscana Centro;
- Dr. Francesco Manteghetti Responsabile ff Dipartimento del Farmaco AUSL Toscana Nord Ovest;
- Dr.ssa Barbara Meini Responsabile Dipartimento Politiche del Farmaco AUSL Toscana Sud Est;



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA, QUALITA' E RETI CLINICHE

Responsabile di settore Michela MAIELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 16272 del 15-07-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 11875 - Data adozione: 29/05/2026

Oggetto: Cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 dell'associazione Confraternita di Misericordia di Fognano ODV

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/06/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD013502

LA DIRIGENTE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2019, n. 83 “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario”;

Visto l’art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 che istituisce l’elenco regionale nel quale inserire i soggetti, associazioni di volontariato e comitati della CRI, deputati ad esercitare l’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale;

Visto l’art. 76 undecies della l.r. 40/2005 che demanda ad apposito regolamento di attuazione la disciplina dell’elenco regionale delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI che svolgono attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale;

Richiamato il regolamento di attuazione dell’art. 76 undecies della l.r. 40/2005 in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R e successivamente modificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2012, n. 15/R;

Visto il decreto dirigenziale n. 3964 del 3/9/2012 con il quale si è approvato, in conformità alla legge regionale n. 40/2005 ed al DPGR n. 1/R/2012, l’elenco regionale dei soggetti, associazioni di volontariato e comitati della CRI, deputati ad esercitare l’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale;

Visto il decreto dirigenziale n. 26604 del 19/12/2025, con il quale si è provveduto, in attuazione dell’art. 7, co. 1 del DPGR n. 1/R/2012, alla pubblicazione sul BURT, per l’anno 2025, dell’elenco regionale di cui all’art. 76 quinquies della l.r. 40/2005;

Visto l’art. 6 del DPGR n. 1/R/2012 che stabilisce che sono cancellati dall’elenco regionale di cui all’art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 le associazioni di volontariato ed i comitati della CRI che hanno fatto richiesta di cancellazione o di cui sia stata accertata la perdita dei requisiti anche a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione di vigilanza e controllo di cui all’articolo 10 della sopra richiamata l.r. 83/2019;

Dato atto che l’art. 6, co. 2 del DPGR n. 1/R/2012 stabilisce che il provvedimento di cancellazione dall’elenco regionale di cui all’art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 sia pubblicato sul BURT e sia comunicato alle associazioni di volontariato, ai comitati della CRI ed alle Aziende sanitarie interessate;

Dato atto altresì che ai sensi dell’art. 6, co. 3 del DPGR n. 1/R/2012 la cancellazione di una associazione di volontariato o di un comitato della CRI dall’elenco regionale di cui all’art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 comporta la sua esclusione dal sistema toscano territoriale di soccorso;

Vista la nota PEC ns. prot. n. AOOGR/402654/Q.080.080.040 del 28/5/2026, con la quale l’associazione Confraternita di Misericordia di Fognano ODV chiede, alla Regione Toscana, la cancellazione dall’elenco regionale di cui all’art. 76 quinquies della l.r. 40/2005, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del sopra richiamato DPGR 1/R/2012;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies dell'associazione Confraternita di Misericordia di Fognano ODV;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

- di procedere alla cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 dell'associazione Confraternita di Misericordia di Fognano ODV;
- di procedere, in attuazione dell'art. 6, co. 2 del DPGR n. 1/R/2012, a trasmettere il presente provvedimento all'associazione Confraternita di Misericordia di Fognano ODV, all'Azienda USL Toscana centro e alla Federazione regionale delle Misericordie della Toscana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

La Dirigente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI E AUTORITA' DI AUDIT

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 11458 del 25-05-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 11926 - Data adozione: 28/05/2026

Oggetto: [ID 2606] Decreto legislativo 152/2016, art.19 c. 10; Legge regionale 10/2010, art. 57. Proroga del termine del provvedimento di verifica (d.d. 7275 del 03/05/2021 come rettificato dal d.d. 9079 del 26/05/2021), relativo al progetto di "Sistemazione idraulica del Torrente Castro dalla loc. Cognaia fino al ponte della parata e del Torrente Bicchieraia dalla loc. La Pace alla confluenza", nel Comune di Arezzo - proponente Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/06/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD013384

LA DIRIGENTE

Visti:

la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

la parte seconda del d.lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale (VIA);

il d.m. 30.3.2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

la l.r. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

la d.g.r. n. 1083 del 30/09/2024, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

il r.d. 523/1904, la l.r.79/2012, la l.r. 80/2015 e la l.r. 41/2018, in materia di opere idrauliche e di tutela dei corsi d'acqua;

Premesso che:

con decreto dirigenziale n. 7275 del 03/05/2021 (pubblicato sul B.U.R.T. n. 12 del 12/05/2021), come rettificato dal decreto n. 9079 del 26/05/2021, è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di "Sistemazione idraulica del Torrente Castro dalla loc. Cognaia fino al ponte della parata e del Torrente Bicchieraia dalla loc. La Pace alla confluenza", nel Comune di Arezzo, proposto dal Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore, per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa al citato decreto, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali (prescrizioni) e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa al decreto medesimo. Al punto 3) del dispositivo del citato decreto viene stabilita in anni cinque, a far data dalla pubblicazione sul BURT dell'atto, l'efficacia del provvedimento (12/05/2026), fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

il provvedimento di verifica prevede le seguenti due condizioni ambientali:

1. ai fini della approvazione del progetto esecutivo, il proponente deve dare conto di quanto segue:

- a) vista la lunghezza dei tratti interessati dagli interventi e visto che i n.5 campioni analizzati sono stati prelevati in sondaggi in aree limitrofe e non in corrispondenza dell'alveo dei torrenti in esame, devono essere effettuati ulteriori prelievi di campioni da sottoporre ad analisi sull'analogo set analitico già agli atti del presente procedimento. Si raccomanda di prevedere un prelievo di campioni medi compositi della sezione d'alveo, in numero minimo di 1 (uno) ogni 500 m, spinto sino alla stessa profondità dello scavo e facendo riferimento a quanto indicato nelle Linee Guida SNPA sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo (22/2019);
- b) specificare nel dettaglio con quale tipologia di materiali è prevista la realizzazione delle piste di servizio e rampe di accesso;
- c) definire nel dettaglio il piano di monitoraggio della qualità dell'aria in fase di cantiere, tenendo conto in particolare dei fattori legati alla durata dell'attività; della presenza e distanza di edifici e recettori sensibili; dei dati della centralina di rilevamento della qualità dell'aria di Arezzo Acropoli;
- d) dato atto della necessità del rispetto dei valori limite acustici di cui al vigente PCCA, una volta messe in atto le possibili misure di mitigazione, si ricorda che il proponente può chiedere deroga al Comune di Arezzo, per specifiche fasi delle lavorazioni; a tal fine si ricorda che la necessaria documentazione dovrà essere redatta secondo quanto riportato nel D.P.G.R. 2/R del 08/01/2014; in funzione della durata della deroga può essere necessaria la acquisizione del parere della azienda USL. Ciò premesso, ai fini della richiesta della autorizzazione in deroga, il proponente deve prendere in esame i recettori sensibili presenti nell'area interessata, quali, gli asili (Matrignano, Fonte Rosa, Acropoli) e il centro diurno Maestrini in Via dell'Acropoli;
- e) sulla base della disciplina del PIT-PPR, relativa ai beni tutelati ai sensi dell'art. 136 (DM 198-1962) e 142,

comma 1, lettere c) e g) del D.Lgs. 42/2004, il proponente deve dare evidenza in specifico elaborato di quanto segue:

- in fase di realizzazione delle opere, nelle aree in cui sono previsti abbattimenti di verde ripariale, dovranno essere mantenute le specie arboree autoctone di maggiore maturità, al fine di mantenere la fascia di verde ripariale e la continuità con l'area boscata tutelata (interventi tratti R5 e C1 degli elaborati PP08A e PP08B interferenti sia con DM198-1962 che con lettera g), aree boscate e con caratterizzazione di bosco planiziale);
- dovranno essere previste opere di mitigazione con nuove piantumazioni di specie arbustiva ed arborea per ricostituire le funzionalità ecosistemiche dei corsi d'acqua interessati;
- nei tratti in cui è prevista la realizzazione di muri di sostegno in c.a. prevedere un rivestimento in pietra locale;

- per il tratto B5 del Torrente Bicchieraia, in sinistra idraulica, ricadente in area sottoposta a vincolo archeologico (art. 142,c.1 lettera m del D.Lgs.42/2004), dovrà essere osservata la prescrizione di cui all'art. 15.3 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR: *“a – Non sono ammessi interventi di trasformazione territoriale, compresi quelli urbanistici ed edilizi, che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche”*;

[la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza da parte di Arpat per le lettere da a) a b); del Comune di Arezzo (fatte salve le competenze della Azienda USL) per le lettere c) e d); del Settore regionale paesaggio per la lettera e); i suddetti Soggetti ne comunicheranno gli esiti anche al Settore VIA regionale];

2. almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, il proponente – sentita l'impresa appaltatrice – deve comunicare ad ARPAT:

- a) la ubicazione del sito o dei siti di approvvigionamento dei materiali di cava per la realizzazione delle scogliere;
- b) l'ubicazione dell'impianto di gestione rifiuti presso il quale verranno conferiti eventuali materiali classificati come rifiuto. Si raccomanda di privilegiare il recupero allo smaltimento;
- c) planimetrie di dettaglio dei cantieri (sia quella del campo base che quella degli eventuali cantieri operativi) necessari alla realizzazione dei lavori che ne indichino non solo il layout funzionale e le caratteristiche strutturali (in termini di superfici permeabili, semipermeabili ed impermeabili), ma anche la posizione lungo i corsi d'acqua;
- d) modalità di dettaglio per la realizzazione e dismissione delle aree di cantiere fisse e mobili;

[la presente prescrizione 2. è soggetta a verifica di ottemperanza da parte di Arpat, che comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale];

successivamente alla adozione del provvedimento di verifica, il proponente ha provveduto a suddividere il progetto in tre stralci o lotti funzionali:

Stralcio I, afferente al Torrente Bicchieraia;

Stralcio II – Lotto I, afferente al Torrente Castro, in prossimità della confluenza con il T. Bicchieraia;

Stralcio II – Lotto II, afferente al Torrente Castro, a monte della confluenza con il T. Bicchieraia;

con decreto n. 5218 del 24/03/2022, il proponente ha approvato il progetto esecutivo “Consolidamento arginale dei torrenti Castro e Bicchieraia”, Stralcio I ;

con Decreto dirigenziale n. 25260 del 01/12/2023, il proponente ha approvato lo Stralcio II - Lotto I del progetto;

con Decreto dirigenziale n. 25037 del 28/11/2023, il proponente ha approvato lo Stralcio II - Lotto II del progetto;

con nota n. 0468155 del 30/08/2024, il proponente ha comunicato l'avvio dei lavori dei Lotti I e II dello Stralcio II entro il mese di settembre 2024. Il proponente segnala i decreti con cui ha affidato l'appalto dei rispettivi lavori;

con nota n. 0483935 del 10/09/2024, il proponente ha comunicato che relativamente all'intervento del Lotto II sono state apportate alcune modifiche, nell'ambito della redazione del progetto esecutivo; la consegna dei lavori è stata effettuata a settembre 2024;

il Settore VIA, con nota n. 0555640 del 23/10/2024, in riferimento alla comunicazione di cui al capoverso precedente, ha rilevato quanto segue:

“(...) si prende atto che le modifiche apportate al progetto, durante lo sviluppo della progettazione, anche in esito agli affinamenti ed agli approfondimenti svolti, sono finalizzate alla tutela idraulica del territorio e quindi a garantire l’incolumità delle persone e la tutela dei beni e delle infrastrutture e che pertanto sono modifiche da non considerarsi di carattere sostanziale ai fini dell’applicazione della normativa in materia id VIA.

Si ricorda tuttavia al proponente il rispetto delle pertinenti prescrizioni contenute nel provvedimento di verifica n.7275/2021 (rettificato con atto n. 9079 del 26/05/2021); in particolare si richiama la prescrizione n. 1 lettera e):

“(...) dovranno essere previste opere di mitigazione con nuove piantumazioni di specie arbustiva ed arborea per ricostituire le funzionalità ecosistemiche dei corsi d’acqua interessati;

- nei tratti in cui è prevista la realizzazione di muri di sostegno in c.a. prevedere un rivestimento in pietra locale”;

con nota n. 0483936 del 10/09/2024, il proponente ha comunicato che:

- relativamente all’intervento del Lotto I sono state apportate alcune modifiche, nell’ambito della redazione del progetto esecutivo; la consegna dei lavori è stata effettuata a settembre 2024;

il Settore VIA, con nota n. 0544167 del 16/10/2024, in riferimento alla comunicazione di cui al capoverso precedente ha rilevato quanto segue:

“Il progetto esecutivo, rispetto al progetto preliminare oggetto del procedimento di verifica di assoggettabilità del 2021 reca alcune modifiche per le quali non viene fornita alcuna motivazione, ma che sembrerebbero ricondursi ad esigenze di sicurezza idraulica afferenti ad esigenze di contenimento in alveo delle portate duecentennali, con adeguato franco di sicurezza. E inoltre prevista la ricostruzione di un tratto di muro di sponda, soggetto a crollo successivamente alla adozione del provvedimento di verifica.

[...]

si prende atto che le modifiche apportate al progetto, durante lo sviluppo della progettazione, anche in esito agli affinamenti ed agli approfondimenti svolti, sono finalizzate alla tutela idraulica del territorio e quindi a garantire l’incolumità delle persone e la tutela dei beni e delle infrastrutture.

Si ricorda tuttavia al proponente il rispetto delle pertinenti prescrizioni contenute nel provvedimento di verifica n.7275/2021 (rettificato con atto n. 9079 del 26/05/2021); in particolare si richiama la prescrizione n. 1 lettera e):

“(...) dovranno essere previste opere di mitigazione con nuove piantumazioni di specie arbustiva ed arborea per ricostituire le funzionalità ecosistemiche dei corsi d’acqua interessati;

- nei tratti in cui è prevista la realizzazione di muri di sostegno in c.a. prevedere un rivestimento in pietra locale”;

Dato atto che:

il proponente Settore Genio Civile Valdarno Superiore, con istanza pervenuta al protocollo regionale n. 12/03/2026 n. 0212689, ha chiesto al Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 57 della L.R. 10/2010, una proroga del termine per la realizzazione delle opere previste dal provvedimento di verifica sopra citato, per un periodo di 3 anni, fino al 12/05/2029, depositando la relativa documentazione;

il Settore VIA con nota prot. 0226935 del 17/03/2026 ha comunicato al proponente ed ai Soggetti interessati l’avvio del procedimento di proroga; nella comunicazione è stato chiesto ai Soggetti competenti in materia ambientale di segnalare eventuali elementi ostativi alla concessione della proroga richiesta;

in esito alle sopra citata richiesta sono pervenuti i contributi tecnici istruttori dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale (n.0287270 del 10/04/2026); di ARPAT n. 0289253 del 13/04/2026); di Autorità Idrica Toscana (n.0274242 del 03/04/2026); del Settore Tutela della Natura e del Mare (n.0260684 del 30/03/2026).

Dato altresì atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati allegati all'istanza di avvio del procedimento del 12/03/2026, nel complesso così articolati:

- generale - Planimetria Stralcio I Stralcio II Lotti I e II
- Stralcio II - Lotto I - Cronoprogramma_Rev.01_Proroga VIA
- Stralcio II - Lotto I - R.20_REL_VA_Relazione verifica attuazione
- Stralcio II - Lotto I - T.04_PLA PRG
- Stralcio II - Lotto I - T.05_SEZ PRG
- Stralcio II - Lotto II - L919_PE_A.01_Relazione_illustrativa_r01
- Stralcio II - Lotto II - L919_PE_A.05.01_Planimetria_Progetto_Quadro_1_r00
- Stralcio II - Lotto II - L919_PE_A.05.02_Planimetria_Progetto_Quadro_2_r00
- Stralcio II - Lotto II - L919_PE_A.05.03_Planimetria_Progetto_Quadro_3_r00
- Stralcio II - Lotto II - L919_PE_A.05.04_Planimetria_Progetto_Quadro_4_r00;

Preso atto che, in base alla documentazione agli atti, emerge quanto segue:

il progetto in esame, per il quale il proponente richiede la proroga di tre anni del termine di efficacia del provvedimento di verifica, è relativo alla realizzazione di opere di sistemazione idraulica del torrente Castro dalla loc. Cognaia fino al ponte della Parata e del torrente Bicchieraia dalla loc. La Pace alla confluenza, nel Comune di Arezzo;

il progetto è comprensivo dei seguenti interventi:

Sistemazione idraulica T.Castro

- riprofilatura geometrica dell'alveo a sezioni variabili a tratti omogenee, con sponde naturali inerbite (3:2) o rivestite in scogliera rinverdata e muri verticali in pietrame;
- impiego di strutture in cemento armato limitate ai soli tratti in cui risulta strettamente necessario, per motivi di spazio e/o strutturali;
- viabilità di servizio realizzata con finiture inerbite o materiali ecocompatibili;
- opere idrauliche minori adeguate tramite sottomurazione del fondo, prevista la demolizione e ricostruzione del solo ponte di Via del Pantanino;

Sistemazione idraulica T.Bicchieraia:

- riprofilatura geometrica della sezione idraulica di progetto variabile a tratti omogenei, in dipendenza degli spazi disponibili. Laddove possibile, il progetto prevede di favorire le caratteristiche di naturalità alla sezione fluviale.
- realizzazione di protezioni in scogliera di pietrame limitate alla bassa sponda, laddove il muro esistente si presenta in buone condizioni. Nei tratti risultanti più precari previsti rivestimenti/muri in scogliera a tutta altezza.
- strutture in c.a. previste solo nei tratti in cui risulta strettamente necessario, per motivi di spazio e/o strutturali.
- previsti nuovi accessi a fiume e piste di servizio al fine di favorirne la fruibilità per le operazioni di manutenzione e di polizia idraulica;

il proponente, in merito allo Stralcio I ha indicato il 30/04/2026 come data prevista di fine lavori; ha indicato il 16/03/2026 come data prevista di fine lavori del Lotto I ed il 30/04/2026 come data prevista di fine lavori del Lotto II;

in fase di progettazione esecutiva dei Lotti I e II, sono state apportate alcune modifiche al progetto, comunicate al Settore scrivente con due note del 10/09/2024, richiamate in premessa; le modifiche sono motivate da esigenze di sicurezza idraulica afferenti il contenimento in alveo delle portate duecentennali, con adeguato franco di sicurezza.

Tali modifiche riguardano in parte affinamenti progettuali puntuali quali: minori opere per consolidamento opere già esistenti, realizzazione di scogliera salvaripa in un tratto dove sono presenti edifici in prossimità del corso d'acqua, protezioni in scogliera della bassa sponda e rampe di accesso al corso d'acqua, muretti di contenimento.

Oltre alle suddette modifiche di carattere puntuale, sono state apportate modifiche plano-altimetriche alla sezione fluviale nel tratto terminale del T. Castro, a valle della confluenza con il Bicchieraia. Nella

progettazione preliminare, in questo tratto corrispondente alla Sezione Tipologica 8 del PFTE, l'assetto prevedeva la parziale demolizione delle opere di contenimento esistenti e la loro sostituzione con nuovi muri di sostegno in cemento armato. La continuità arginale era garantita da raccordi in terra inerbita con pendenza regolare (3:2) e scogliera al piede, configurazione estesa a tutto questo tratto a eccezione di due discontinuità di circa 20 metri in destra idraulica e circa 40 metri in sinistra idraulica. In sede di redazione del progetto esecutivo, l'assetto geometrico e strutturale è stato rimodulato con un aumento in altezza dell'estradosso dei muri di sostegno in cemento armato di circa 30 cm rispetto alle previsioni del preliminare. Inoltre, lo sviluppo lineare dei raccordi in terra inerbita con pendenza 3:2 e scogliere al piede è stata ridimensionata (limitandone la realizzazione al solo tratto compreso tra la sezione 3 e la sezione 1); risulta incrementato lo sviluppo delle difese di sponda attuale mediante muri di sostegno in c.a.

In prossimità dell'imbocco del tratto tombato del T Castro, è stata inoltre aggiunta al progetto la chiusura del muro di centuriazione in corrispondenza dell'impalcato del Ponte della Parata;

in corso d'opera, per quanto attiene l'intervento Stralcio II - Lotto I, si sono rese necessarie alcune modifiche, approvate con decreto n. 12044 del 03/06/2025, consistenti in:

- 1) abbattimento di ulteriori piante ad alto fusto, rispetto a quelle già previste nel progetto, resosi necessario in fase di allestimento del cantiere, e conseguente movimentazione, stesa a strati e compattazione in opera del materiale di risulta degli scavi, impiegato per la riprofilatura di un tratto della sponda destra del T. Castro;
- 2) lavori per la risoluzione di alcune interferenze tra il progetto e le infrastrutture esistenti di sottoservizi a rete, non previsti nell'appalto iniziale e che è stato possibile definire e quantificare solo in corso d'opera, a seguito di sopralluoghi congiunti con i rispettivi enti gestori;
- 3) lavori di messa in sicurezza dell'area di cantiere, con realizzazione di micropali per la stabilizzazione alcuni muri esistenti, il cui precario stato generale è emerso solo a valle delle operazioni di scavo condotte in corso d'opera, e che non era prevedibile in fase di progetto;
- 4) lavori di sopraelevazione dei nuovi muri di centuriazione previsti nel progetto, al fine di assicurare il franco di sicurezza, variato per il restringimento della sezione idraulica conseguente alla realizzazione dei micropali.

Le opere in variante sono ritenute dal proponente non sostanziali, in quanto non determinano un cambiamento di localizzazione né dimensionale delle opere, rimanendo invariati i fattori di impatto complessivi;

Dato atto che dai contributi tecnici istruttori acquisiti durante il presente procedimento emerge quanto segue:

con nota acquisita al n. 0274242 del 03/04/2026, Autorità Idrica Toscana comunica quanto segue:

"- Per quel che riguarda la variante in corso d'opera disposta con decreto n. 12044 del 03/06/2025 per l'intervento Stralcio II – Lotto I, riguardante tra l'altro i lavori per la risoluzione di alcune interferenze tra il progetto in questione e le infrastrutture esistenti di sottoservizi a rete, non previsti nell'appalto iniziale, si rimanda a eventuali contributi del Gestore del S.I.I. in relazione all'individuazione e alla risoluzione delle medesime

- Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica dettata dai commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, si rileva come le modifiche progettuali apportate nell'ambito della redazione del progetto esecutivo dei lotti I e II dello Stralcio II e le opere oggetto di variante in corso d'opera riguardanti l'intervento Stralcio II – Lotto I non ricadano e non siano prossime alle attuali perimetrazioni delle "zone di rispetto" delle captazioni di acque superficiali e sotterranee in gestione al S.I.I. (attualmente delimitate con il criterio geometrico definito dal comma 6 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006 e dall'art.7 del D.P.G.R. 43/R/2018 e ss.mm.ii., che prevedono il tracciamento di un'area avente 200 metri di raggio dal punto di captazione), destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse";

con nota acquisita al n. 0287270 del 10/04/2026, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, richiamati i pareri precedentemente espressi in merito al progetto in esame, rileva:

"(...) Rilevato che a seguito del rilascio del provvedimento conclusivo della verifica di assoggettabilità a VIA (Decreto dirigenziale n.7275 del 03/05/2021 come rettificato dal Decreto n. 9079 del 26/05/2021), di cui all'oggetto, sono state apportate modifiche ai Piani di bacino vigenti per l'area in esame;

Questa Autorità, quale ente competente in materia ambientale e come contributo al procedimento in corso, ricorda che gli interventi devono essere coerenti con i quadri conoscitivi, le limitazioni e i condizionamenti contenuti nei Piani di bacino distrettuali, consultabili (...)

Con riferimento al PGRA, l'area interessata dal progetto è classificata a vario grado di pericolosità da alluvioni fluviali, media P2 ed elevata P3, disciplinate rispettivamente dagli artt. 9 e 7 della disciplina di Piano, dove gli interventi devono rispettare le condizioni di gestione del rischio da alluvione individuate dalla disciplina regionale L.R. 41/2018, che contiene disposizioni anche per la tutela dei corsi d'acqua. (...) Si rileva che per le opere in progetto il suddetto parere è stato già espresso nell'ambito delle procedure autorizzative dei progetti esecutivi relativi ai Lotti 1 e 2 richiamati in premessa (nota prot. 9844 del 02/11/2023 e nota prot. 9845 del 02/11/2023).

Si fa presente che, essendo prevista una modifica delle condizioni di pericolosità delle aree in oggetto, per l'aggiornamento del quadro conoscitivo e il conseguente riesame delle mappe di pericolosità derivante dalla realizzazione degli interventi previsti dal progetto sarà in ogni caso necessario attivare le procedure previste dall'art. 14 della disciplina di Piano.

In particolare, si segnala che gli interventi in oggetto interessano un corso d'acqua del reticolo secondario, di cui all'art. 5 della disciplina di Piano, pertanto, si applicano le procedure di cui all'art. 14 commi 5, 6, 7, 9 della disciplina di Piano, nonché quelle definite nella D.G.R.T. n. 166/2020

Con riferimento al PAI Dissesti, non si rilevano criticità da segnalare.

Con riferimento al PGA, il progetto in oggetto interessa i seguenti corpi idrici:

- Corpo idrico superficiale Torrente Bicchieraia (stato ecologico scarso, stato chimico buono, obiettivi: stato ecologico sufficiente al 2027, non deterioramento dello stato chimico);

- Corpo idrico superficiale Torrente Castro (stato ecologico sufficiente, stato chimico non buono, obiettivi: non deterioramento dello stato ecologico, stato chimico buono al 2027);

- Corpo idrico sotterraneo Corpo idrico del Valdarno superiore, Arezzo e Casentino – zona Arezzo (stato quantitativo buono, stato chimico buono, obiettivi: non deterioramento degli stati di qualità);

Si ricorda che per l'intervento in oggetto il PGA non prevede il parere di questo ente, ma dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Ciò premesso, in riferimento al procedimento in oggetto, non si evidenziano elementi ostativi al rilascio della proroga del termine contenuto nel provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a VIA in oggetto”;

con nota n. 0260684 del 30/03/2026, il Settore Tutela della Natura e del Mare richiama integralmente le raccomandazioni espresse nell'ambito del procedimento di verifica ritenute ancora valide ai fini della proroga del provvedimento di verifica di VIA;

con nota n. 0289253 del 13/04/2026 ARPAT comunica che:

“(…) Visto che dalla documentazione trasmessa non sembrano emergere elementi che facciano rilevare modifiche sostanziali al progetto, già oggetto di verifica di assoggettabilità a VIA, né criticità ambientali ulteriori rispetto a quelle già valutate

Vista l'asseverazione, riportata nell'istanza di proroga, che 'il progetto non ha subito modifiche dimensionali o tipologiche rispetto a quanto già valutato, e che il contesto ambientale e il quadro programmatico di riferimento non presentano variazioni significative, non mutando le conclusioni del provvedimento di non assoggettabilità a VIA e le prescrizioni in esso contenute per la mitigazione degli impatti';

Vista la motivazione circa la richiesta di proroga: 'gli eventi climatici eccezionali e i lunghi periodi di condizioni climatiche avverse che stanno caratterizzando il 2026 e che hanno caratterizzato gli ultimi anni, spesso accompagnati da avvisi di allerta meteo emessi dal Centro Funzionale Regionale, hanno comportato ripetute sospensioni dei lavori nei cantieri in oggetto, per permettere il regolare deflusso delle acque dei corsi d'acqua oggetto di intervento e la messa in sicurezza dei mezzi d'opera e dei lavoratori, considerando che le lavorazioni in oggetto si svolgono prevalentemente in alveo o nelle immediate vicinanze dello stesso'.

Tutto quanto sopra premesso, si ritiene che nulla osti, per gli aspetti di competenza, alla concessione della proroga del termine di efficacia del provvedimento di verifica, come richiesto fino al 12/05/2029, restando confermato l'obbligo di completare le opere nel rispetto delle condizioni ambientali già stabilite”;

Rilevato che i Soggetti competenti in materia ambientale consultati non hanno manifestato motivi ostativi alla concessione della richiesta di proroga della efficacia del provvedimento di verifica;

Considerato che le opere previste dal progetto in oggetto rivestono importanza ai fini della mitigazione del rischio idraulico indotto, dai due corsi d'acqua interessati, sul territorio circostante della città di Arezzo e quindi contribuisce alla salvaguardia della incolumità delle persone e della integrità dei beni e delle infrastrutture;

Preso atto che il proponente richiede una proroga di 3 anni del termine di efficacia del provvedimento di verifica;

Visti, in materia di proroga del termine di efficacia dei provvedimenti in materia di VIA:

- l'art.19 comma 10 del d.lgs.152/2006;
- l'art. 57 della l.r.10/2010;

Rilevato che l'art 28, comma 7-bis del d.lgs 152/2006 prevede che il proponente, entro il termine di validità disposto dal provvedimento di verifica, trasmetta all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto depositato ed alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento in materia di VIA;

Ritenuto quindi di accogliere l'istanza del proponente e quindi di prorogare il termine di efficacia del provvedimento di verifica di anni tre, al fine di consentire il completamento dei lavori e l'effettuazione delle operazioni di collaudo;

Ritenuto inoltre necessario:

- confermare le condizioni ambientali e le raccomandazioni di cui al decreto dirigenziale n. 7275 del 03/05/2021, come rettificato dal decreto n. 9079 del 26/05/2021, fatta salva l'avvenuta evoluzione normativa;
- stabilire che quanto previsto dalla condizione 2.e) (*"dovranno essere previste opere di mitigazione con nuove piantumazioni di specie arbustiva ed arborea per ricostituire le funzionalità ecosistemiche dei corsi d'acqua interessati"*), deve essere attuato tenuto conto dei maggiori abbattimenti di vegetazione ripariale resisi necessari in corso d'opera per ragioni di sicurezza idraulica o di sicurezza delle lavorazioni di cantiere;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

- 1) di prorogare di tre anni, ai sensi dell'art.19 comma 10 del d.lgs.152/2006 e dell'art. 57 della l.r.10/2010, per le motivazioni espresse in premessa, il termine entro cui deve essere realizzato il progetto di "Sistemazione idraulica del Torrente Castro dalla loc. Cognaia fino al ponte della parata e del Torrente Bicchieraia dalla loc. La Pace alla confluenza", in Comune di Arezzo (AR), di cui al decreto n. 7275 del 03/05/2021 come rettificato dal decreto n. 9079 del 26/05/2021, proposto dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, termine così fissato al 12/05/2029;
- 2) di disporre che, entro il suddetto termine del 12/05/2029, ai sensi dell'art 28, comma 7-bis del d.lgs. 152/2006, il proponente deve far pervenire al Settore VIA scrivente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto valutato nel provvedimento di verifica - decreti n.7275/2021 e n.9079/2021 - ed alle condizioni ambientali contenute in tale provvedimento;
- 3) di confermare le condizioni ambientali, le raccomandazioni ed i richiami normativi di cui al provvedimento di verifica, fatta salva l'avvenuta evoluzione normativa;
- 4) di prescrivere, in applicazione dell'art.19 comma 10 del d.lgs.152/2006, in ragione dei maggiori abbattimenti resisi necessari in corso d'opera, l'incremento delle piantagioni di specie spontanee arbustive ed arboree, al fine di ricostituire le funzionalità ecosistemiche delle fasce ripariali dei corsi d'acqua interessati; sono fatte salve le norme in materia di piantagioni di cui al r.d.523/1904 ed alla l.r.41/2018;

- 5) di segnalare al proponente quanto evidenziato dai Soggetti interessati nei contributi istruttori riportati in premessa al presente atto;
- 6) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;
- 7) di notificare il presente decreto al proponente Settore Genio Civile Valdarno Superiore;
- 8) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI E AUTORITA' DI AUDIT

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 11458 del 25-05-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12037 - Data adozione: 29/05/2026

Oggetto: [ID 2607] Art. 19 del d.lgs. 152/2006 e art.48 della l.r. 10/2010. Reiterazione del procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto: "Riorganizzazione del sistema viario relativo alla S.P. n° 25 "S. Rocco di Larciano - S.R.T. n° 436" e la S.R.T. n° 436 "Francesca" in Loc. Castelmartini, nel Comune di Larciano (PT) . Proponente: Settore regionale Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale Firenze, Prato e Pistoia. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD013472

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1083 del 30.09.2024, recante aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);

Ricordato che:

con Decreto del Settore scrivente n. 5481 del 16/04/2020, in esito ad un procedimento di verifica di assoggettabilità, il progetto "S.R.T. n.69 - Riorganizzazione del sistema viario relativo alla S.P. n° 25 "S. Rocco di Larciano – S.R.T. n° 436" e la S.R.T. n° 436 "Francesca" in Loc. Castelmartini, nel Comune di Larciano (PT)" è stato escluso dalla procedura di VIA, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali (prescrizioni);

nel provvedimento di verifica veniva stabilito che le opere previste dal progetto dovevano essere realizzate entro 5 anni dalla pubblicazione sul BURT del provvedimento, fatta salva la possibilità di richiesta di proroga;

il provvedimento è stato pubblicato sul BURT, parte seconda, n. 18 del 24/04/2020 e pertanto il progetto doveva essere realizzato entro il 24/04/2025; entro il suddetto termine il progetto non è stato realizzato e non è pervenuta alcuna istanza di proroga da parte del proponente;

in applicazione dell'art.19 comma 10 del d.lgs.152/2006, si rende quindi necessaria la reiterazione del procedimento di verifica di assoggettabilità;

Visto che il proponente, Settore regionale Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale Firenze, Prato e Pistoia, con istanza del 24/02/2026 (prot. n. 0167370), ha presentato istanza di reiterazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, con riferimento al progetto stradale che fu oggetto del suddetto provvedimento di verifica n. 5481 del 16/04/2020;

il progetto rientra tra quelli di cui al punto 7. lettera h) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 "strade extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II bis e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III"; come tale è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica, ove necessario, rechi specifiche condizioni ambientali (prescrizioni);

in allegato all'istanza di reiterazione, il proponente, oltre a richiamare documentazione già depositata per il procedimento conclusosi con Decreto n. 5481 del 16/04/2020, ha presentato una nota riepilogativa con relativi allegati;

il Settore VIA, con nota n. 0172607 del 25/02/2026, in merito alla istanza di reiterazione in esame, ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha consultato i Soggetti competenti in materia ambientale, assegnando – per la risposta - il termine di 30 giorni;

in esito alla suddetta richiesta sono pervenuti i contributi tecnici istruttori dei Soggetti interessati;

la documentazione afferente al procedimento di reiterazione è stata pubblicata sul sito web regionale, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che il proponente, nella documentazione presentata in allegato all'istanza di avvio procedimento, ha segnalato che il progetto stradale in esame non ha subito modifiche sostanziali rispetto al progetto esaminato e valutato nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA conclusosi con il Decreto n. 5841/2020;

Dato inoltre atto che il proponente, nell'istanza e nei relativi allegati, ha evidenziato quanto segue:

il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica è stato approvato in linea tecnica con Decreto regionale n.9042 del 18/06/2020;

l'iter di progettazione dell'intervento è poi proseguito con la redazione della progettazione definitiva e l'indizione della conferenza dei servizi decisoria; la conclusione della conferenza dei servizi e la contestuale approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità è avvenuta con Decreto n.14955 del 02/07/2024;

a seguito della Deliberazione CIPESS n.28 del 23/04/2024 avente ad oggetto "*Regione Toscana – Assegnazione risorse FSC 2021-2027*" e la D.G.R. n.940 del 05/08/2024 avente ad oggetto "*FSC 2021-2027, Accordo per la Coesione tra Regione Toscana e Governo recepito con Delibera CIPESS 28/2024: Indirizzi per l'attivazione degli interventi, con Decreto R.T. n.1736 del 29/01/2025*" è stato riapprovato il progetto definitivo ed indetta la gara per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori;

la gara è stata aggiudicata;

Visto che:

il progetto in esame è relativo alla realizzazione del secondo stralcio dei lavori di riorganizzazione del sistema viario relativo alla S.P. n.25 S.Rocco ed alla S.R. n.436 Francesca, nel Comune di Larciano. Tale progetto prevede la realizzazione delle opere di riorganizzazione viaria mediante due stralci: il primo stralcio, dalla via F. Ferrucci alla S.P. 25, è stato completato ed aperto al traffico nell'anno 2008; il secondo stralcio, oggetto del presente procedimento, con sviluppo di circa 800 metri, collega la S.P. 25 alla S.R. 436, poco fuori l'abitato di Castelmartini;

le finalità dell'intervento in esame riguardano principalmente il miglioramento della sicurezza stradale degli utenti e la riduzione del traffico di attraversamento, sia del centro abitato di Castelmartini che sulla S.P. 16;

il progetto prevede:

- il collegamento della nuova viabilità allo svincolo a rotatoria sulla S.P. 25;
- la realizzazione del corpo stradale in rilevato di altezza da 1,00 m al massimo di 6,0 m, raggiunto in corrispondenza della via Monsummanese;
- sovrappasso della via Monsummanese e del Fosso Rosso, mediante la realizzazione di un unico manufatto a due campate: per l'attraversamento del Fosso Rosso, le modifiche normative sulle costruzioni (NTC 2018) hanno imposto il rialzamento del piano del ponte e la maggiorazione della luce; dalle NTC e relativa Circolare applicativa deriva l'obbligo di porre l'intradosso del ponte ad almeno 1,50 metri sopra il pelo libero dell'acqua e il divieto di realizzare opere sugli argini;
- la realizzazione di una rotatoria di svincolo con la strada esistente nella zona PIP di Castelmartini di raggio interno 31,5 m;
- opere idrauliche per il corretto collettamento e convogliamento delle acque meteoriche in considerazione delle condizioni idrologiche e idrauliche delle aree interessate al fine di rendere il rilevato trasparente alle acque superficiali. In particolare, oltre agli attraversamenti dei corsi d'acqua, è stato predisposto un sistema idraulico formato dai detti fossi al fine di valutare le conseguenze sul rischio di esondazione;
- costruzione di uno stradello non bitumato a bordo della nuova viabilità dal sovrappasso del fosso Rosso fino al fosso Riucciolo per evitare interclusione dei fondi agricoli e per permettere la manutenzione dei fossi;
- una rotatoria di raggio interno 14 m sulla S.R. 436, in corrispondenza dell'intersezione tra la detta strada e l'asse viario in progetto, in modo da svincolare adeguatamente il traffico proveniente da Castelmartini e quello sulla strada in oggetto;

il tracciato si sviluppa per la quasi totalità in rilevato, con altezze variabili fino al massimo di circa 6.00 m.

Il rilevato raggiunge la massima altezza in corrispondenza della spalla in destra del ponte sul Fosso Rosso, il rilevato ha una pendenza delle scarpate di 3/2;

la nuova strada è classificata, ai sensi del Codice della Strada come "Extraurbana secondaria, tipologia C1" con 1 corsia per senso di marcia di larghezza pari a 3,75 ml, banchine da 1,50 ml pavimentate, per una larghezza complessiva pari a 15,50 ml;

l'opera d'arte principale del progetto riguarda la realizzazione di un cavalcavia su via Monsummanese ed annesso ponte sul fosso Rosso; tale opera è costituita da una struttura a due campate di cui la prima avente luce variabile tra 7.00 e 13.00 metri, realizzata a solettone di travi prefabbricate accostate di altezza 40 cm oltre soletta gettata in opera. La seconda campata avrà luce di circa 29 metri e sarà realizzata con travi in cemento armato precompresso di sezione a V di larghezza 2.50 m accostate e collegate da soletta di spessore pari a 25 cm gettata in opera. La sezione trasversale avrà larghezza pari a 13.30 di cui 10.50 di carreggiata (1.50+3.75+3.75+1.50) e due fasce di 1.40 m per lato per l'installazione del guard-rail;

per i fossi minori il progetto prevede l'uso di scatolari prefabbricati di sezione pari a 3,00x3,00 m appoggiati su soletta in c.a in opera sul fondo del fosso, lasciando il franco minimo di 0.50 m;

la velocità di percorrenza della nuova infrastruttura, ai sensi del DM 05/11/2001 "Norme geometriche e funzionali per la costruzione delle strade", è assunta pari a 70 km/h;

in merito al cronoprogramma degli interventi, il proponente prevede circa 12 mesi per la realizzazione dell'opera;

l'intervento stradale in esame è previsto nel Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM);

in riferimento al PIT/PPR (Piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), la zona di intervento interessa la Scheda d'ambito n.5 "Val di Nievole e Val d'Arno inferiore";

dal punto di vista vincolistico, il progetto non ricade né in aree interessate dal vincolo idrogeologico, né in aree tutelate dal vincolo paesaggistico né interessa Aree naturali protette, Siti della rete natura 2000, Siti proposti - pSIC o Siti di interesse regionale;

il Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto appennino settentrionale (PGRA) classifica l'area di intervento a pericolosità media (P2) e pericolosità bassa (P1);

il Piano assetto idrogeologico del distretto appennino settentrionale (PAI dissesti) vigente, classifica una parte dell'area di intervento a pericolosità da frana media (PF2);

l'area di intervento interessa la zona sismica 3;

Visti i contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti competenti in materia ambientale nell'ambito del presente procedimento di reiterazione:

SNAM Rete Gas Spa, con nota acquisita al prot. 0187289 del 03/03/2026, ha comunicato che le opere e i lavori non interferiscono con impianti di proprietà della Società. L'azienda chiede comunque, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, di essere nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio;

il Settore Genio Civile Valdarno Centrale, con nota prot. 0194386 del 04/03/2026, ha comunicato che la documentazione è la stessa che era pervenuta nell'ambito del procedimento conclusosi con decreto 5481/2020, su cui l'Ufficio si era espresso con nota n. 118084 del 25/03/2020. Successivamente, nell'ambito dei lavori della Conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo, il Genio Civile, con nota con n. 11750 del 13/01/2022, si è espresso con parere favorevole sotto il profilo idraulico con prescrizioni.

Il Genio Civile conferma i pareri suddetti, precisando quanto segue:

prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata istanza di concessione ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2016, tramite il portale SIDIT di cui al seguente link: <https://servizi.toscana.it/RT/sidit-fe/#/>, per l'occupazione del demanio idrico con i vari attraversamenti e con gli scarichi delle acque meteoriche nei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico da realizzare, che dovranno rispettare tutte le prescrizioni dei precedenti

pareri richiamati, in particolare per gli attraversamenti le NTC 2018 con valutazioni idrauliche sugli ultimi studi idraulici disponibili; in tale ambito saranno autorizzati, ai sensi della L.R. 41/2018 le opere ricadenti nella fascia di larghezza di 10 m dal piede argine o dal ciglio di sponda, ricordando che le vasche di compensazione dovranno essere realizzate a distanza di almeno 10 m dal ciglio di sponda o piede dell'argine dei corsi d'acqua compresi nel reticolo idrografico;

- all'istanza di concessione dovranno essere allegate: le tavole grafiche di tutti gli attraversamenti con riportato il battente idrico ottenuto con la portata 200ennale, attualizzato all'ultimo modello idraulico disponibile, e il franco idraulico; tavola di dettaglio di tutti gli eventuali scarichi di acque meteoriche, con riportate le dimensioni ed opere accessorie; la tavola planimetrica della cantierizzazione”;

la Provincia di Pistoia, con nota acquisita al prot. 0216127 del 13/03/2026, ha confermato la conformità del progetto con il Piano Territoriale dei Coordinamento della Provincia, già segnalata con nota n. 604 del 13/01/2022, nell'ambito dei lavori della Conferenza di servizi decisoria per l'approvazione del progetto definitivo;

RFI Spa, con nota acquisita al prot. 0226217 del 17/03/2026, rileva che il progetto ricade al di fuori della fascia di rispetto ferroviaria e pertanto non evidenzia osservazioni in merito;

il Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, con nota acquisita al prot. 0233850 del 19/03/2026, evidenzia la particolare rilevanza strategica dell'intervento e ribadisce quanto già espresso con nota prot. 0089937 del 04/03/2020;

FiberCop Spa, con nota acquisita al prot. 0240209 del 23/03/2026, conferma che nulla ha da eccepire per l'approvazione dell'intervento, a condizione che venga preservata la continuità del servizio e pertanto esprime parere tecnico favorevole condizionato agli oneri derivanti per gli eventuali lavori di spostamento e/o adeguamento degli impianti di TLC, correlati alla realizzazione delle opere in oggetto, che saranno addebitati all'Ente che ne ha motivato la necessità nel rispetto delle normative vigenti; gli oneri saranno redatti, dopo l'eventuale determinazione congiunta e puntuale degli interventi da effettuare, gli opportuni preventivi che, quando accettati, costituiranno il caposaldo della Società. Al fine di garantire, inoltre, gli eventuali futuri collegamenti cui la Società deve far fronte ai sensi del D.Lgs.259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) chiede che siano realizzate e rese disponibili le necessarie infrastrutture per le quali sin da ora dichiara la nostra disponibilità a fornire tutte le indicazioni tecniche.

Ricorda che l'art. 43 del D.Lgs. 259/2003 prevede che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni, di cui agli articoli 44 e 49 del succitato D.Lgs.259/2003, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del D.P.R. 380/2001;

ARPAT, con nota acquisita al prot. 0244080 del 24/03/2026, evidenzia che la documentazione trasmessa dal proponente è la stessa già valutata nel 2020 e pertanto non riscontra modifiche normative tali da modificare la valutazione già effettuata. L'Agenzia riporta quindi quanto già indicato nella nota prot. 13467 del 25/02/2020, nella quale ritiene di poter escludere che il progetto proposto vada sottoposto a VIA perché non si ravvisa significativi impatti negativi originabili sull'ambiente dalla realizzazione dell'opera; ARPAT ravvisa aspetti positivi derivanti dal suo futuro esercizio. L'Agenzia segnala alcuni elementi da tenere di conto ai fini dell'avvio della realizzazione dell'opera;

Autorità Idrica Toscana (AIT), con nota acquisita al prot. 0252349 del 26/03/2026, segnala la presenza delle infrastrutture a rete dei servizi pubblici di acquedotto e fognatura in gestione al Servizio Idrico Integrato lungo parte del tracciato del 2° stralcio della viabilità di progetto indicato nell'elaborato “10_P01 – Planimetrie di inquadramento”, non rilevate e indicate nella documentazione progettuale attualmente redatta, e pertanto chiede al Proponente di verificare puntualmente le possibili interferenze direttamente con il Gestore del S.I.I. Acque Spa, al fine di condividerne le eventuali necessarie modalità risolutive.

Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica durante la fase di cantierizzazione, realizzazione delle opere in progetto e di esercizio dell'opera, richiama le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, con riferimento al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all'interno delle “zone di rispetto” delle captazioni di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse; evidenzia come le opere previste non ricadano e non siano prossime alle medesime;

il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, con nota acquisita al prot. 0251502 del 26/03/2026, evidenzia che gli elaborati presentati sono i medesimi già esaminati nel 2020 e conferma il contributo già inviato con nota del 11/03/2020 prot. 0102371;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, con nota acquisita al prot. 0263464 del 31/03/2026, comunica che :

"(...) Ricordato che la scrivente Autorità di Bacino si è precedentemente espressa sul procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA con proprio contributo del 23/03/2020, prot. n. 2318;

Si rileva che rispetto alla suddetta nota i quadri conoscitivi di riferimento risultano aggiornati e i piani di bacino attualmente vigenti sono:

- *Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA), approvato con D.P.C.M. 1° dicembre 2022;*
 - *Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno (PSRI), approvato con D.P.C.M. 5 novembre 1999;*
 - *Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA), approvato con D.P.C.M 7 giugno 2023;*
 - *Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico (PBI) del fiume Arno, approvato con DPCM 20 febbraio 2015;*
 - *Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti) adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 39 del 28 marzo 2024. In tale data il Comitato Istituzionale, con delibera n. 40, ha adottato anche le misure di salvaguardia del suddetto PAI dissesti; tali misure, efficaci dalla data di pubblicazione in G.U. (avvenuta l'08/04/2024) rimarranno in vigore fino all'approvazione definitiva del medesimo PAI dissesti, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.*
- (...)"*;

e-distribuzione Spa, con nota acquisita al prot. 0281969 del 08/04/2026, fa presente che l'intervento previsto andrà a ricadere su porzioni della rete di distribuzione di proprietà presenti nell'area. La Società esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto, a condizione che la fase di progettazione esecutiva tenga conto delle opere necessarie alla risoluzione delle interferenze con gli impianti esistenti. Si precisa che nell'area in questione sono presenti linee elettriche interrate e aeree di media tensione a 15KV e di bassa tensione aeree e interrate a 400V. Resta inteso che eventuali temporanee messe fuori servizio o spostamenti dei nostri impianti presenti dovranno essere formalmente richiesti con congruo anticipo e che i relativi oneri saranno a carico del richiedente;

Considerato che nessuno dei Soggetti competenti in materia ambientale consultati nell'ambito del presente procedimento, ha manifestato motivi che ostino alla esclusione del progetto in esame dalla procedura di VIA;

Visto che, con riferimento alle condizioni ambientali di cui al decreto di verifica n. 5481/2020:

- la condizione n. 1 è afferente al rumore; tale aspetto è oggetto di nuova condizione ambientale, riportata nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;
- la condizione ambientale n. 2 è stata ottemperata, come da nota del Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio prot. 0466785 del 01/12/2021;
- la condizione ambientale n. 3 è stata ottemperata, come da nota del Settore Tutela della Natura e del mare prot. n. 0375311 del 02/08/2023. Nelle conclusioni del contributo, il Settore richiama le misure mitigative previste dal proponente inerenti barriere anti-attraversamento e sottopassi per la piccola fauna terrestre. Inoltre, il Settore esplicita alcune indicazioni cui il proponente deve attenersi in fase di realizzazione ed in fase di collaudo delle previste opere;

Visto l'art. 19, commi 5 e 7, del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi

sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni) al fine di mitigare e monitorare gli impatti:

| n. | Macrofase | Ambito | Oggetto della condizione ambientale | Termine per l'avvio della VO | Autorità Competente | Soggetto avvalso |
|----|---------------|-------------------------------|---|--|---------------------|------------------|
| 1 | CORSO d'OPERA | - | Il proponente deve comunicare al Settore VIA e ad ARPAT le date di avvio e di fine lavori. | Fase precedente l'avvio dei lavori / il termine dei lavori | Settore VIA | ARPAT |
| 2 | ANTE OPERAM | Aspetti ambientali: rumore | <p>Il proponente, prima dell'avvio dei lavori, deve presentare al Settore VIA e ad ARPAT i seguenti approfondimenti acustici relativi alla fase di esercizio:</p> <p>a) approfondire, con riferimento alla vigente normativa in materia di costruzione delle strade, se il progetto in esame configuri una nuova strada di categoria C1, oppure una variante stradale come indicato nella VIAC (SPA05, rev. 0 del 20.01.2020). Nel primo caso, i valori limite acustici applicabili verrebbero a ridursi di 5 dB nei primi 100 m ai due lati del tracciato rispetto a quelli considerati nella VIAC agli atti;</p> <p>b) i ricettori in prossimità della S.R. 436 saranno influenzati dal rumore prodotto da questa strada oltre che da quello dovuto alla viabilità di progetto. Per tali situazioni è necessaria la verifica contemporanea del rispetto dei limiti applicabili alla nuova viabilità e del criterio di concorsualità stabilito dal D.M. Ambiente 29.11.2000, art. 4, comma 2;</p> <p>c) devono essere presentati i dati di traffico inseriti nel modello di calcolo (medie orarie diurne e notturne dei veicoli in transito). Dalla relazione trasportistica agli atti si evince che sull'asse stradale di progetto sono stati complessivamente considerati 301+312=613 veicoli/ora nel periodo diurno e 103+102=205 in quello notturno: la documentazione d'impatto acustico deve riportare espressamente i dati di traffico inseriti nel modello per il nuovo asse e per via Dalla Chiesa, distintamente per i veicoli leggeri e pesanti, nei due periodi del giorno, diurno e notturno, con dati rappresentativi della settimana peggiore in termini di volumi di traffico, (anziché calcolati a partire da una media annuale dei dati disponibili come pare di capire che si sia fatto nello studio presentato), e proiettati all'anno in cui si prevede l'entrata in esercizio dell'opera;</p> <p>d) in ordine alle impostazioni relative alle sorgenti sonore lineari, il codice di calcolo NMPB Routes 96 richiede di inserire nel modello oltre ai volumi di traffico (veicoli/ora) anche la velocità di transito, il tipo di pavimentazione stradale e quello</p> | Fase che precede l'avvio dei lavori | Settore VIA | ARPAT |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>di flusso di traffico (continuo, pulsato, accelerato o decelerato). Si chiede di esplicitare tali impostazioni;</p> <p>e) esplicitare le seguenti impostazioni modellistiche, che possono influenzare significativamente i livelli di rumore stimati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la percentuale di condizioni favorevoli alla propagazione sonora; - la distanza dall'edificio - facciata - del punto utilizzato per la simulazione, se tale facciata sia quella più esposta al rumore; - il valore del coefficiente di riflessione impostato per le differenti superfici diverse dal suolo e se la riflessione sulla facciata dell'edificio retrostante sia stata considerata o meno. Riguardo a questa impostazione, il contributo della riflessione dovuta alla facciata retrostante va incluso nel livello di rumore globale, - impostazione del relativo parametro di controllo all'interno del modello acustico utilizzato (distanza dalla superficie entro cui viene esclusa la riflessione); <p>f) esplicitare, nell'area d'interesse, la presenza di aree edificabili, che se previste negli strumenti urbanistici in vigore vanno valutate secondo le stesse modalità e criteri utilizzati per gli altri ricettori;</p> <p>g) validare il modello acustico nello scenario ante operam al fine di verificarne l'adeguatezza delle impostazioni e l'attendibilità delle stime, eventualmente eseguendo misure fonometriche sulla S.R. 436, da confrontare successivamente con i valori calcolati mediante il modello negli stessi punti;</p> <p>h) ogni misura e ogni stima modellistica è affetta da incertezza; a maggior tutela della popolazione dagli effetti previsti è necessario tenerne conto, opportunamente associando ai valori forniti nella valutazione un'incertezza stimata e quantificata con un margine di confidenza del 95% (incertezza estesa), della quale far uso nel valutare la conformità ai limiti. In accordo e in analogia al dettato della norma UNI/TS 11326-2: 2015 "Acustica – Valutazione dell'incertezza nelle misurazioni e nei calcoli di acustica - Parte 2: Confronto con valori limite di specifica", per asserire la conformità deve essere verificato in proposito che i valori stimati sommati alle relative incertezze risultino inferiori ai pertinenti limiti;</p> <p>i) prevedere un monitoraggio/collaudato acustico a regime post operam, con indicazione delle azioni/interventi da intraprendere in caso di superamento dei limiti applicabili o di scostamenti peggiorativi rispetto a quanto stimato a livello previsionale.</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|---------------|-----------------------------|--|------------------|-------------|-------|
| 3 | CORSO d'OPERA | Aspetti ambientali: aria | Ai fini della mitigazione della produzione e della propagazione di polveri in fase di cantiere, il proponente, tramite l'appaltatore, deve provvedere alla bagnatura delle aree (1,3 l/m ² , una volta al giorno, per 40, 20 e 10 giorni, rispettivamente nelle fasi 1, 2 e 5). | Fase di cantiere | Settore VIA | ARPAT |
|---|---------------|-----------------------------|--|------------------|-------------|-------|

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle norme ed alle disposizioni di piano, come emerse in fase istruttoria:

per la gestione del cantiere in tutte le sue fasi, adottare le buone pratiche di cui alle “*Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale*”, redatte da ARPAT nel gennaio 2018 e pubblicate sul sito web dell’Agenzia;

fatto salvo quanto previsto dal d.p.r.120/2017 e dalle Linee Guida SNPA 22/2019, per riutilizzare le terre e rocce da scavo prodotte, nel medesimo sito di produzione, è necessario caratterizzarle per accertarne la non contaminazione ai fini del loro impiego allo stato naturale;

ove la superficie di cantiere ecceda i 5.000 m², l'appaltatore deve ottenere l'autorizzazione a scaricare le relative acque meteoriche dilavanti (AMD), previa presentazione del piano di gestione previsto dal regolamento D.P.G.R. 46/R/2008, allegato 5, capo 2;

con riferimento al rumore durante la costruzione, ad eccezione della fase lavorativa 4, è necessario procedere alla richiesta di autorizzazione comunale in deroga;

quanto indicato ai fini idraulici dal Genio Civile, nel contributo in premessa;

quanto indicato con riferimento alla fase di costruzione ed alla fase di collaudo, nella nota tecnica del Settore Tutela della Natura e del Mare n. 0375311 del 02/08/2023;

quanto indicato nei contributi riportati in premessa, ai fini della risoluzione delle interferenze con le infrastrutture ed i sottoservizi, da SNAM Rete Gas Spa, FiberCop Spa, Autorità idrica toscana, e-distribuzione Spa;

gli adempimenti in materia sismica previsti dal d.p.r.380/2001 e dalla l.r.65/2014;

le disposizioni in materia di tutela dei beni archeologici previste dalla parte seconda del d.lgs.42/2004 e dal Codice dei contratti pubblici, con riferimento alla realizzazione di opere pubbliche;

nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, devono essere presi in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas, di corsi d'acqua, di aree a pericolosità geomorfologica. Devono essere adottate misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

in applicazione della parte quarta del d.lgs. 152/2006, il proponente deve individuare le varie tipologie di rifiuto da allontanare dal cantiere nonché la relativa area di deposito temporaneo; all'interno di dette aree, i rifiuti devono essere depositati in maniera separata per codice EER e stoccati in contenitori idonei atti ad evitare impatti sulle matrici ambientali (in aree di stoccaggio o depositi preferibilmente al coperto con idonee volumetrie e avvio periodico a smaltimento/recupero). Si ricorda inoltre che costituiscono rifiuto tutti i materiali di demolizione, i residui fangosi del lavaggio betoniere e del lavaggio ruote;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui agli art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure ivi previste;

al termine dei lavori e delle operazioni di collaudo tutte le aree di cantiere devono essere ripristinate e devono essere allontanati e rimossi i rifiuti e qualsiasi macchinario o attrezzatura o installazione utilizzati;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo Regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

Dato atto che:

il proponente, nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo, è comunque tenuto all'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione delle opere previste ed il loro esercizio si devono conformare alle norme tecniche di settore, nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto per quanto sopra di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto "S.R.T. n.69 - Riorganizzazione del sistema viario relativo alla S.P. n° 25 "S. Rocco di Larciano – S.R.T. n° 436" e la S.R.T. n° 436 "Francesca" in Loc. Castelmartini, nel Comune di Larciano (PT)", proponente: Settore regionale Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale Firenze, Prato e Pistoia, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1083/2024 Allegato D, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole condizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le opere previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore, dal presente atto e dai titoli abilitativi;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA-VAS in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Settore regionale Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale Firenze, Prato e Pistoia;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI E AUTORITA' DI AUDIT

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 11458 del 25-05-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12059 - Data adozione: 03/06/2026

Oggetto: [ID 2631] Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto di attività di ricerca geotermica "Cisanello", nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme (PI) e Cascina (PI). Proponente: Hydrodrilling S.r.l. - Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD013596

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del d.lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la l.r. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1083 del 30/09/2024, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il d.lgs. 22/2010, in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche;

Visto il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) approvato con D.C.R. 10/2015 e vista la D.C.R. 39/2021 recante adozione della modifica del PAER ai fini della definizione di aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica;

Viste la l.r. 39/2005 in materia di energia e l'art. 2 della l.r. 73/2020 in materia di aree non idonee per la installazione di impianti di produzione di energia geotermica;

Visto il d.lgs. 199/2021, in materia di promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

Visto il d.lgs. 190/2024 in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

Premesso che:

il proponente Hydrodrilling S.r.l. (sede legale: via Torri n.365, Ravenna; P.IVA/C.F.: 02508760390), con istanza depositata in data 10/04/2026 prot. n. 0286957, ha richiesto allo scrivente Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della l.r. 10/2010, relativamente alle attività per la ricerca di risorse geotermiche "Cisanello", Fase 1 del programma dei lavori, ricadente all'interno dei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Cascina, in Provincia di Pisa, per un'area di 14.9 km²;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (d.lgs. 123/2025);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47-ter della l.r. 10/2010, in applicazione della D.G.R. n. 1083/2024, Allegato A, come da attestazione agli atti;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 2, lettera a) "*attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche [...]*" dell'Allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006; ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2010;

in data 14/04/2026, sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (n. 0292839) di avvio del procedimento al proponente ed ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19, comma 3 del d.lgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 14/04/2026;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in esito alla richiesta del Settore VIA del 14/04/2026, sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Settore Pianificazione e Gestione Geotermica del 15/04/2026 (prot. n. 0298054);
- Azienda USL Toscana nord ovest del 15/04/2026 (prot. n. 0298058);
- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore del 20/04/2026 (prot. n. 0308884);
- Comune di Pisa – Direzione 03, Servizi Finanziari - Ambiente del 11/05/2026 (prot. n. 0356851);
- ARPAT – Settore VIA-VAS del 12/05/2026 (prot. n. 0363013);
- Acque SpA del 13/05/2026 (prot. n. 0365800);
- Soprintendenza competente per le province di Pisa e Livorno del 15/05/2026 (prot. n. 0372737);
- Autorità Idrica Toscana del 15/05/2026 (prot. n. 0372736);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale del 18/05/2026 (prot. n. 0374273);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente ha richiesto che, nell'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Settore VIA indichi, se necessario, le eventuali condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell'art. 19, comma 7 del d.lgs. 152/2006;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento acquisita al protocollo regionale in data 10/04/2026 (prot. n. 286957);

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'obiettivo finale della ricerca geotermica che il proponente intende svolgere è intercettare l'acquifero geotermico profondo tramite un doppietto di pozzi di presa e di resa a circuito chiuso, da utilizzare per la realizzazione di reti di teleriscaldamento nell'area di Cisanello e di Ghezzano – La Fontina. Tuttavia oggetto del presente procedimento, oltre alla acquisizione ed elaborazione dei dati esistenti, sono soltanto le attività di indagini geofisiche di superficie, necessarie a localizzare e progettare i pozzi esplorativi;

in esito alla conclusione del presente procedimento di verifica, il proponente potrà ottenere dal competente Settore regionale, ove ne ricorrano i presupposti, il rilascio del permesso di ricerca geotermica "Cisanello";

l'area di ricerca, comprende una superficie pari a 14,9 km², che interessa il territorio della Provincia di Pisa, Comuni di Pisa (52% della superficie), San Giuliano Terme (43%) e Cascina (5%);

l'area di ricerca ricade all'interno della Piana di Pisa, all'interno di una pianura dei depositi alluvionali quaternari e attuali del Fiume Arno e del Fiume Serchio, caratterizzata da quote prossime al livello del mare. La Piana di Pisa è circondata dai rilievi dei Monti Pisani a nord-est e dalle Colline Livornesi a sud. L'area interessata dalla ricerca, al di fuori delle zone urbanizzate, è caratterizzata dalla presenza per lo più di seminativi, e subordinatamente di zone boscate di estensione limitata lungo l'argine del Fiume Arno, aree verdi urbane (ad esempio il Parco di Cisanello), prati non utilizzati per scopi agricoli ed aree con vegetazione arbustiva;

nell'area in esame è stato nel passato perforato il pozzo geotermico "S. Cataldo 1"; sono state inoltre svolte numerose attività volte alla caratterizzazione geotermica del territorio, che hanno evidenziato la presenza di un'anomalia geotermica positiva e di condizioni favorevoli per lo sviluppo della geotermia di bassa entalpia nella zona. E' stato determinato un gradiente geotermico di 50-60°C/km, valore doppio rispetto a quello normale, grazie alle misure di temperatura effettuate in pozzetti di gradiente, pozzi per acqua e pozzi esplorativi; i valori di *heat-flow* raggiungono i 100 mW/m²;

i dati termici a disposizione hanno permesso la ricostruzione delle isoterme nel sottosuolo; le temperature aumentano in profondità in maniera lineare, secondo il gradiente geotermico locale. Una flessione delle isoterme e l'aumento locale del gradiente geotermico si ha in corrispondenza del bordo meridionale dei Monti Pisani, dove si ha risalita di acque termali (es. San Giuliano Terme). Le temperature al tetto del serbatoio geotermico sono variabili tra 32°C e 90°C in risposta alle variazioni di geometria e profondità del substrato. Laddove il substrato carbonatico si trova a quote superficiali, le temperature dei fluidi rinvenuti sono più basse, mentre aumentano dove il serbatoio geotermico si trova a profondità maggiori. Per questo motivo, per l'ubicazione dei pozzi di presa e di resa, dovrà essere individuata un'area in cui esiste un buon compromesso tra profondità del serbatoio carbonatico, temperature attese e vicinanza con le utenze da servire con il teleriscaldamento;

il pozzo esplorativo "San Cataldo 1" è situato all'interno dell'area di ricerca; è stato perforato alla fine degli anni '90 nell'ambito di un progetto di teleriscaldamento che prevedeva la perforazione di due pozzi devianti; ha fornito dati che contribuiscono alla caratterizzazione del serbatoio geotermico nell'area di interesse;

i dati geologici, geochimici, geofisici e geotermici attualmente disponibili per l'area della Piana di Pisa indicano che l'area di ricerca è molto promettente per il reperimento di risorse geotermiche a bassa entalpia;

il programma dei lavori di ricerca previsto dal proponente è suddiviso nelle seguenti fasi:

Fase 1: definizione quantitativa del modello concettuale del sistema geotermico, al fine di raggiungere un livello di conoscenza sufficiente a definire l'obiettivo della perforazione (fase 2) mediante una prospezione indiretta geofisica e l'ausilio della sismica passiva, indagini che non implicano alcuna alterazione fisica del sottosuolo o dell'ambiente superficiale. Le indagini geofisiche sono oggetto del presente procedimento;

Fase 2: progettazione e perforazione di un doublet di pozzi di presa e di resa (non oggetto del presente procedimento). Il progetto dei pozzi esplorativi, una volta definiti, sarà oggetto di un futuro procedimento in materia di VIA;

il proponente ha previsto di completare i lavori di ricerca, oggetto del presente procedimento, in circa 8 mesi a partire dalla data di ottenimento del permesso di ricerca;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le attività in esame e a tal riguardo evidenzia quanto segue:

in riferimento alla disciplina e agli obiettivi del Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR), approvato con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015, il programma dei lavori previsti non ha interferenze paesaggistiche;

in riferimento alla variante di adeguamento e aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pisa (PTC), adottata con Deliberazione consiliare n. 29 del 23/12/2020, per conformarsi al PIT/PPR ed alla l.r. 65/2014, le attività previste non presentano elementi di incoerenza con il piano;

il proponente non rileva elementi di contrasto del progetto in esame con il Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Pisa e Cascina, approvato dal Comune di Pisa con D.C.C. n. 30 del 28/03/2023 e dal Comune di Cascina con D.C.C. n. 28 del 27/04/2023;

in riferimento al Piano strutturale del Comune di San Giuliano Terme, le previste attività di ricerca non interferiscono con le invarianti strutturali identificate;

in riferimento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI dissesti) del Distretto Appennino settentrionale, il progetto in esame non prevede attività che interferiscano con le aree a pericolosità da frana, con aree caratterizzate da fenomeni di versante e con aree in subsidenza;

in riferimento al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto Appennino settentrionale, l'area in esame è caratterizzata da zone a pericolosità da alluvione P1 (bassa), P2 (media) e P3 (elevata);

in riferimento al regime vincolistico, il proponente evidenzia quanto segue:

- sono presenti aree porzioni soggette a tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004, nello specifico aree afferenti alla lettera g), comma 1, dell'art. 142; sono inoltre presenti immobili ed aree di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del decreto:

61-1960A - Zona delle Piagge caratterizzata da una magnifica e suggestiva successione di punti di vista sul fiume Arno sita nel Comune di Pisa;

309-1962dec - Zone adiacenti all'Acquedotto Mediceo, site nei territori comunali di Pisa e San Giuliano Terme;

91-1958 - Viale Pisa - San Giuliano Terme e fascia di metri venticinque, sul lato sinistro del viale stesso;

- sono presenti numerose aree, edifici e monumenti soggetti a vincolo architettonico, vincolo archeologico e vincolo monumentale di cui all'art.10 del d.lgs. 42/2004;

- alcune aree, principalmente concentrate lungo il Fiume Arno, risultano soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del r.d. n. 3267/1923; sono presenti aree boscate tutelate ai sensi della l.r. n. 39/2000;

- l'area di ricerca non interessa il Sito Unesco "La Piazza del Duomo di Pisa";

- l'area di ricerca non interferisce con il Sito Rete Natura 2000 "Monte Pisano" né con le Aree naturali protette di interesse locale (ANPIL) "Valle delle Fonti" e "Monte Castellare";

il proponente descrive le attività di ricerca previste:

- attività di acquisizione dei dati esistenti e ricostruzione del modello geologico 3D preliminare dell'area d'interesse;

- elaborazione dei dati gravimetrici esistenti e la loro successiva interpretazione;

- prospezione sismica passiva. Si tratta di un'indagine geofisica che consiste nel registrare, per un periodo di 30-60 minuti, i segnali sismici generati da sorgenti antropiche e naturali, mediante il posizionamento di un sismometro sulla superficie del terreno. La campagna di esplorazione prevede fino ad un massimo di 250 stazioni di misura;

- elaborazione del modello concettuale finale, mediante l'acquisizione dei dati ottenuti dalle prospezioni di sismica passiva;

- realizzazione di simulazioni numeriche termo-fluido-dinamiche ed attività di valutazione del potenziale geotermico;

- definizione del posizionamento dei pozzi esplorativi e stesura della relazione finale (che riporterà il modello concettuale di sottosuolo elaborato e l'ubicazione del pozzo);

le attività di acquisizione dei dati di sismica passiva saranno effettuate utilizzando sismometri triassiali, posizionati sul terreno senza che sia necessaria una preparazione del sito;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

il Settore Pianificazione e Gestione Geotermica rende noto che il procedimento per il rilascio del permesso di ricerca ha preso avvio il 15/04/2026; ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.P.R. 485/1994, deve concludersi entro 240 giorni; il procedimento è stato sospeso in attesa del provvedimento di verifica;

l'Azienda USL Toscana Nord-ovest valuta favorevolmente lo scopo del progetto geotermico previsto, in quanto può garantire un risparmio energetico e, di conseguenza, anche una relativa riduzione delle emissioni atmosferiche generate dai sistemi di riscaldamento.

Evidenzia alcune osservazioni circa ai pozzi alimentanti il pubblico acquedotto di S. Biagio 4, 5, 6 e 7, Barg. 1 e 2 e Padule, raccomandando per la perforazione dei pozzi geotermici di mantenere oltre al rispetto della fascia di tutela assoluta, anche la fascia di rispetto di 200 metri; raccomanda di valutare anche la presenza di eventuali pozzi privati ad uso potabile al fine di evitare interazioni con questi.

Chiede di valutare l'impatto acustico sui potenziali recettori e di garantire che le emissioni sonore rientrino nei limiti previsti dalla zonizzazione dei rispettivi piani comunali. Indica a tal fine di prevedere eventualmente l'installazione di opere di mitigazione intorno alle opere. Inoltre, nel caso in cui si prevedesse un superamento di tali limiti, sarà necessario richiedere deroga acustica;

il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, vista la documentazione presentata, dà atto che le attività previste dal progetto hanno natura temporanea e non invasiva;

ARPAT segnala che non si rilevano impatti ambientali significativi e negativi per le matrici di competenza; ricorda l'opportunità di effettuare le misure ad adeguata distanza dai punti sensibili e/o soggetti a specifici vincoli;

Acque Spa, vista l'area oggetto di ricerca della risorsa geotermica, nella quale vi sono due pozzi gestiti dalla società, pozzo di via del Padule (PO00073) e il pozzo 1 via Bargagna (PO00072), segnala le seguenti indicazioni ai fini della progettazione dei pozzi esplorativi geotermici:

- lo spessore dei terreni alluvionali sede dell'acquifero sfruttato a scopo idropotabile sia completamente escluso tramite l'esecuzione di un avampozzo in acciaio interamente cementato in pressione, da piano campagna fino al contatto con il materiale litoide;
- una volta realizzato l'avampozzo la qualità della cementazione dovrà essere verificata attraverso l'esecuzione di un *cement log* da ditta specializzata;
- la perforazione, ivi comprese la ricostruzione stratigrafica e l'esecuzione dei *logs* in foro, potranno essere seguite dai tecnici designati da Acque Spa previo accordo con la direzione lavori;
- se la perforazione dovesse essere effettuata nell'area vicina ai pozzi gestiti da Acque Spa, richiede di mantenere una distanza di almeno 100 m da essi, al fine di salvaguardare la qualità della risorsa;

la Soprintendenza competente per le province di Pisa e Livorno, rilascia, per quanto attiene agli aspetti archeologici, posizione favorevole con indicazione di far pervenire alla Soprintendenza la documentazione relativa agli esiti delle indagini e che ogni successiva fase di indagine che preveda scavi dovrà essere sottoposta al parere della Soprintendenza.

Qualora durante i lavori si verificassero scoperte archeologiche fortuite, viene indicato quanto segue: *“è fatto obbligo [...] di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questa Soprintendenza, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti”*, come previsto dalla normativa vigente in materia. Evidenzia inoltre che *“l'eventuale rinvenimento fortuito di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela”*;

l'Autorità Idrica Toscana richiama la presenza dei due pozzi indicati da Acque Spa, specificando che entrambi sono utilizzati occasionalmente per l'approvvigionamento idropotabile del pubblico acquedotto; sono definiti in stato di “fermo impianto parziale”. Ricorda la disciplina delle aree di salvaguardia dei pozzi acquedottistici art.94 comma 6 del d.lgs. 152/2006 e regolamento D.P.G.R.43/R/2018;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale comunica che per la tipologia di intervento in esame la vigente pianificazione di bacino non prevede parere o nullaosta dell'ente; richiama la pianificazione di bacino. Ai sensi del Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 (PGA), le attività in progetto non dovranno recare pregiudizio agli stati di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati dal Piano;

il Comune di Pisa fa presente che la cartografia tematica inerente gli aspetti geologici, sismici ed idraulici deve fare riferimento, per i Comuni di Pisa e Cascina, al Piano Strutturale Intercomunale, mentre per il Comune di San Giuliano Terme al Piano Operativo Comunale (POC), vigenti. Chiede al proponente di conformare gli elaborati presentati al Piano Operativo Comunale di Pisa adottato con D.C.C. n.18 del 23/04/2016,

Visto che, in merito al suddetto contributo del Comune di Pisa, il proponente, in data 28/05/2026 acquisita al n. 0401121, dopo avere preso visione del contributo pubblicato sul sito web regionale, ha aggiornato e integrato gli elaborati presentati, con riferimento ai seguenti strumenti di pianificazione:

Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Pisa e Cascina;
Quadro Conoscitivo in materia geologica e sismica di Pisa;

Piano Operativo del Comune di Pisa;

Piano Operativo del Comune di San Giuliano Terme.

Richiama la normativa in materia di vincolo idrogeologico, l.r. 39/2000 e regolamento d.p.g.r. 48/R/2003;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente ed ai contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale:

L'attività di ricerca in esame è finalizzata al reperimento di risorse geotermiche sfruttabili per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento geotermico nella zona orientale della città di Pisa e aree limitrofe, per una superficie di 14.9 km²; l'attività si propone l'uso diretto del fluido geotermico avente temperatura attesa in serbatoio di 50-55 °C oppure, per utenze che necessitano di temperatura di utilizzo più alta (65-70 °C), l'utilizzo di pompe di calore geotermiche, secondo la logica delle reti di teleriscaldamento di quarta generazione. L'alimentazione elettrica della pompa di calore potrà essere assicurata tramite impianto solare fotovoltaico da realizzarsi nei pressi della centrale termica anche attraverso una comunità energetica rinnovabile. Si tratta quindi di realizzare impianti energetici alimentati da energie rinnovabili locali, in grado di abbattere nell'area l'emissione di gas climalteranti;

una volta acquisiti ed elaborati i dati esistenti sul sottosuolo ed i dati derivanti dall'indagine di sismica passiva prevista dal progetto in esame, il proponente provvederà ad individuare la zona migliore in cui ubicare i pozzi esplorativi; l'istanza afferente ai pozzi esplorativi, una volta ubicati e progettati, sarà oggetto di un futuro procedimento di verifica di assoggettabilità;

la geotermia costituisce una fonte di energia rinnovabile, utile a sostituire progressivamente l'impiego di combustibili fossili, sia a fini termici – come nel caso in esame - che elettrici;

le indagini bibliografiche e l'acquisizione ed elaborazione di dati esistenti afferenti al sottosuolo non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA, in quanto non determinano alcun impatto sull'ambiente;

l'esecuzione delle previste attività di prospezione di sismica passiva non comporta impatti ambientali significativi;

il progetto di ricerca in esame - per la prima fase di attività, oggetto del presente procedimento - non comprende le indagini esplorative profonde mediante pozzi e prove di produzione, in quanto l'adeguata definizione dei medesimi, in termini di natura, dimensioni e localizzazione, potrà essere operata soltanto dopo avere acquisito i dati derivanti dalle attività oggetto del presente progetto;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostino alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame, afferente alla ricerca geotermica mediante attività di acquisizione, organizzazione, elaborazione, integrazione dei dati esistenti del sottosuolo e prospezioni di sismica passiva, nonché le relative elaborazioni e modellazioni;

Visto l'art. 19, commi 5 e 7, del d.lgs. 152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'Allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale;

Ritenuto opportuno raccomandare al proponente quanto segue:

ai fini della presentazione di una eventuale e futura istanza in materia di VIA con riferimento ai pozzi esplorativi ed alle prove di produzione, tenere conto di quanto indicato dai Soggetti interessati, nei contributi riportati in premessa al presente atto;

Ritenuto inoltre necessario ricordare al proponente le pertinenti norme e le disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

nell'ambito dei documenti di salute e sicurezza di cui al d.lgs. 624/1996 ed al d.lgs. 81/2008, prendere in esame i rischi per gli addetti afferenti ad attività da svolgersi in aree a pericolosità idraulica e geomorfologica ed in prossimità di infrastrutture di trasporto;

lo svolgimento delle indagini in prossimità della viabilità aperta al pubblico deve avvenire nel rispetto del Codice della Strada e del relativo Regolamento attuativo;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione delle attività previste si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto delle attività di ricerca di risorse geotermiche "Cisanello", limitatamente alla Fase 1 del programma dei lavori, nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Cascina, Provincia di Pisa, proposto da Hydrodrilling S.r.l. (sede legale: via Torri n.365, Ravenna; Partita IVA e Codice Fiscale: 02508760390), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa;

2) di stabilire che le attività previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis del d.lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore, dal presente provvedimento e dai titoli abilitativi;

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

4) di notificare il presente decreto al proponente Hydrodrilling S.r.l. e di trasmettere al medesimo la planimetria recante le condotte idriche e le captazioni gestite da Acque S.p.a., perché ne tenga conto nella futura progettazione dei pozzi esplorativi profondi;

5) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI E AUTORITA' DI AUDIT

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 11458 del 25-05-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12089 - Data adozione: 04/06/2026

Oggetto: [ID 2601] Verifica di assoggettabilità ex D.Lgs. 152/2006, art. 19 e L.R. 10/2010, art. 48. Realizzazione di vaso in scavo ad uso irriguo alimentato da derivazione di acque pubbliche, in Località Pascena, nel Comune di Montalcino (SI). Proponente: Col D'Orcia S.r.l. Società Agricola. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/06/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD013697

LA DIRIGENTE

Visti:

la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

il d.lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);

il d.m. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

la l.r. 10/2010, in materia di VIA;

il regolamento adottato con D.P.G.R. 19R/2017, in materia di VIA;

la D.G.R. n.1083 del 30.9.2024, recanti disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti altresì in materia idraulica:

il R.D. 523/1904 in materia di opere idrauliche;

la l.r. 79/2012 in materia di reticolo idrografico regionale;

la l.r. 80/2015, in materia di difesa del suolo;

Premesso che:

il proponente Col D'Orcia S.r.l. Società agricola con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 14/02/2026 n. 0141821, ha presentato alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della l.r. 10/2010, relativamente al progetto per la realizzazione di un invaso in scavo ad uso irriguo, alimentato da derivazione di acque pubbliche, in località Pascena, nel Comune di Montalcino (SI); in allegato all'istanza il proponente ha presentato la prevista documentazione;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (d.lgs. 123/2025);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47-ter della l.r. 10/2010, in applicazione della d.g.r. 1083/2024, allegato A, come da attestazione agli atti;

il progetto rientra nella fattispecie di cui al punto 7, lettera o), dell'Allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006: "opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua"; è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 43, comma 2 della l.r. 10/2010, di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45, comma 1 della citata legge regionale;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 17/02/2026;

il Settore VIA, con nota n. 149598 del 17/02/2026, ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto i contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Snam Rete Gas Spa (prot. 0159503 del 20/02/2026);
- Terna Rete Italia Spa (prot. 0188063 del 03/03/2026);
- Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud (prot. 0203502 del 09/03/2026);
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo (prot. 0203796 del 09/03/2026);

- ARPAT (prot. n. 0212709 del 12/03/2026);
- Azienda USL Toscana Sud Est (prot. n. 0216189 del 13/03/2026);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0235003 del 20/03/2026);
- Centria Srl (prot. n. 0277362 del 07/04/2026);

e dei seguenti Settori regionali:

- Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot.0211571 del 11/03/2026);
- Settore Genio Civile Toscana Sud (prot.0225354 del 17/03/2026);
- Settore Autorità di gestione FEASR (prot.0225468 del 17/03/2026);
- Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot.0232570 del 19/03/2026);
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0240728 del 23/03/2026);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

sulla base degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 01/04/2026 (nota prot. n. 269497), ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento;

la documentazione di integrazione e chiarimento è stata depositata dal proponente in data 14/04/2026 ed acquisita al protocollo al n. 295231;

con nota prot. n. 301708 del 16/04/2026, il Settore VIA, previa pubblicazione sul portale delle pubblicazioni GeA-Info della Regione Toscana della documentazione tecnica integrativa e di chiarimento pervenuta, ha richiesto i contributi tecnici istruttori ai Soggetti competenti in materia ambientale con riferimento a tale documentazione;

sono pervenuti i seguenti contributi istruttori:

- Snam Rete Gas Spa (prot. 0308341 del 20/04/2026);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. 0339811 del 04/05/2026);
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo (prot. 0348734 del 07/05/2026);
- Azienda USL Toscana Sud Est (prot. 0355924 del 11/05/2026);
- ARPAT (prot. 0373445 del 18/05/2026);

e dei seguenti Settori regionali:

- Settore Autorità di gestione FEASR (prot. 0350651 del 07/05/2026);
- Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot. 0340986 del 04/05/2026);
- Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot.0356355 del 11/05/2026);
- Settore Genio Civile Toscana Sud (prot. 0365902 del 13/05/2026);
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. 0382498 del 20/05/2026).

Dato atto che la documentazione presentata dal proponente è composta dagli elaborati allegati all'istanza di avvio procedimento acquisita il 14/2/2016 e dalle integrazioni e chiarimenti del 14/4/2026;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto riguarda la realizzazione di un bacino artificiale in scavo, le cui acque verranno utilizzate per le irrigazioni ed i trattamenti fitosanitari dei vigneti a monte del lago stesso, estesi per complessivi 29.52.64 ha. La capacità massima di invaso è pari a 32.350 m³, mentre la massima altezza invasabile è pari a 5,30 m. È previsto un argine di valle in rilevato, di altezza massima pari a 3,50 m ed altezze medie pari a 1,50 m, che verrà realizzato con gli esuberanti degli sbancamenti previsti per il raggiungimento della quota di fondo. Ulteriori esuberanti verranno riutilizzati per il livellamento degli appezzamenti agricoli aziendali limitrofi di proprietà. Le acque del troppo pieno del lago saranno convogliate in una canalizzazione agricola esistente non facente parte del reticolo in gestione, tramite uno sfioratore costituito da un canale a sezione trapezia, rivestito in pietra e che fungerà da stradone carrabile con i trattori.

Le acque di alimentazione del bacino artificiale in progetto saranno captate da due fossi, facenti parte del reticolo idrografico regionale di cui alla l.r. 79/2012:

- Fosso di Colle (2) (TS32457);
- Fosso delle Banditelle (TS32366);

il Fosso di Colle (2) è un impluvio costituito da una fossetta campestre che verrà intercettata e destinata al bacino di decantazione del lago. In merito, il proponente segnala che è stata presentata la richiesta di derubricazione di tale tratto del Fosso di Colle (2). Verranno realizzate una serie di canalizzazioni nei terreni a monte in maniera tale da convogliare le acque in primo luogo nel pre-lago per la decantazione e successivamente nell'invaso in progetto. Si prevede che il volume idrico annuo ottenibile da tale bacino idrografico, al netto dell'evaporazione dallo specchio d'acqua dello stesso, risulti pari a 17.168 m³/anno.

È prevista un'opera di presa anche sul Fosso delle Banditelle; l'impianto sarà dotato di un'elettropompa sommersa di idonea potenza, la quale pescherà all'interno del pozzetto di carico collegato mediante tubazione interrata al punto di presa in alveo. Nella documentazione integrativa, il proponente specifica che l'elettropompa inserita nel pozzetto di carico sarà alimentata tramite una condotta elettrica interrata con punto di allaccio alla rete elettrica nazionale tramite un cavidotto della lunghezza di circa 700 m. Da tale fosso, è previsto un approvvigionamento pari a 15.182 m³/anno. In totale la portata media di concessione sarà pari a 1,02 l/s, mentre la portata massima sarà di 11 l/s.

I terreni interessati dagli interventi in progetto sono censiti al NTC del Comune di Montalcino ai seguenti fogli e particelle catastali:

- bacino uso irriguo: F. n.255 part. n.53;
- posa tubazione interrata: F. n.255 part. n.53-106;
- opera di presa su Fosso del Colle: F. n.255 part. n.106;

nella documentazione integrativa depositata ad aprile 2026, il proponente fornisce una planimetria raffigurante le piste di accesso e le varie aree di cantiere; specifica che si prevede la realizzazione di:

- un'area di circa 500 m² in cui saranno posizionati il box di cantiere, lo scarrabile per il contenimento dei rifiuti, un box wc ed una zona dedicata allo stoccaggio temporaneo dei materiali di magazzino da utilizzare in cantiere;
- un'area di circa 1700 m² in cui sarà stoccato il terreno vegetale per riutilizzarlo a fine cantiere per le sistemazioni finali dell'area;
- un'area di circa 3500 m² in cui sarà stoccato temporaneamente il terreno di risulta da riutilizzare nelle aree circostanti per i miglioramenti fondiari di progetto e per il rinfianco dell'argine di un lago esistente. Tale area verrà utilizzata solo in caso di emergenza qualora non fosse possibile, a causa di imprevisti o di temporanea sovrapproduzione, la destinazione finale delle terre di risulta.

Il proponente descrive, quindi, sinteticamente le attività previste, una volta eseguite le opere in progetto, per il ripristino dei siti e la sistemazione dell'area di cantiere;

il proponente descrive le lavorazioni necessarie alla manutenzione, fornendo un piano di gestione della vasca di decantazione (monitoraggio e ispezioni visive della vasca di decantazione; operazioni di sfangamento; manutenzione delle componenti idrauliche; manutenzione canalette di adduzione; registro di manutenzione), un piano di gestione dell'opera di presa (ispezioni visive opera di presa; ispezioni pozzo di carico e rilancio; registro di manutenzione);

il proponente fornisce un cronoprogramma dei lavori, in cui individua per ciascuna attività il periodo indicativo di svolgimento e la relativa durata;

il progetto ricade interamente nel territorio del Comune di Montalcino (SI);

il proponente ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame, nonché il regime vincolistico;

con riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR), approvato con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015, il progetto interessa la Scheda d'Ambito n. 17 "Val d'Orcia e Val d'Asso"; in merito alla prima invariante strutturale del PIT-PPR "*I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici*" l'area d'intervento ricade nel *sistema morfogenetico di collina dei bacini neo-quaternari, litologie alternate (CBA)*; in riferimento alla Seconda Invariante strutturale, *i caratteri ecosistemici del paesaggio*, l'area di intervento è individuata nella *rete degli ecosistemi*

agropastorali – Agroecosistema intensivo; in riferimento alla Quarta Invariante strutturale del PIT-PPR, I caratteri morfotopologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali, le aree di intervento ricadono nel Morfotipo 18 – Mosaico collinare a oliveto e vigneto prevalente;

le aree di progetto sono interessate da vincolo idrogeologico e la posa della tubazione interrata ricade in area interessata da bosco ai sensi della l.r. 39/2000;

sono presenti aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, del D.Lgs. 42/2004, lett. g) *i territori coperti da foreste e da boschi*; il proponente rileva che l'intervento di posa di tubazione interrata è escluso dall'autorizzazione paesaggistica (Allegato A ed articolo 2, comma 1, del DPR 31/2017);

con riferimento alla Carta di Sensibilità degli Acquiferi del P.T.C.P. della Provincia di Siena, approvato con D.C.P. n. 124 del 14/12/2011, si rileva che l'area in studio rientra nelle aree di sensibilità di Classe 3;

con riferimento al Piano Strutturale del Comune di Montalcino, approvato con D.C.C. n. 55 del 04/09/2025, dalla carta della pericolosità geologica si rileva che l'area oggetto degli interventi ricade in pericolosità geologica media; dalla Carta della Sensibilità degli Acquiferi del Piano Strutturale del Comune di Montalcino, si evince che l'area in studio non rientra nelle aree di sensibilità di Classe 1 e 2;

il Piano Strutturale comunale, nella carta "ST-U1 - BENI IMMOBILI, PAESAGGISTICI E ULTERIORI CONTESTI", evidenzia che l'area di intervento si colloca nella *core zone* del sito UNESCO Val d'Orcia;

con riferimento alla Carta del Potenziale Archeologico del Piano Operativo del Comune di Montalcino, approvato con D.C.C. n. 55 del 04/09/2025, si rileva che l'area di intervento ricade in rischio archeologico medio;

con riferimento al *Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI dissesti)* non sussistono interferenze tra le opere di progetto e le aree a Pericolosità da dissesti di natura geomorfologica cartografate dal Piano;

rispetto al *Piano di gestione del rischio alluvioni dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale* (PGRA), gli interventi non ricadono in aree a pericolosità da alluvione;

il progetto in oggetto ricade nell'area naturale protetta di interesse locale - ANPIL, denominata Val D'Orcia (APSI03), di cui alla l.r. 30/2015;

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dal progetto, i relativi impatti determinati dalle attività previste nelle fasi di costruzione, esercizio e dismissione, le previste misure di mitigazione e monitoraggio:

componente acqua

nello Studio Preliminare Ambientale il proponente prevede un consumo annuo di acqua per i fabbisogni aziendali pari 32'331 m³/anno e prevede di prelevare acqua, nelle condizioni più sfavorevoli, per n.102 giorni/anno per un emungimento massimo, nei giorni di utilizzo, di 8 h/die con una portata massima di 11 l/s. Il proponente, al fine di valutare l'interferenza della realizzazione dell'opera di derivazione sul Fosso delle Banditelle sulle quantità di acqua disponibili nel fosso stesso, riporta uno studio idrologico-idrogeologico volto alla valutazione dei deflussi medi mensili e annui del Fosso delle Banditelle alla sezione in cui è presente l'opera di presa per l'alimentazione parziale del bacino idrico. Da tale approfondimento risulta che l'incidenza della quantità d'acqua che non defluirà nel fosso delle Banditelle a seguito della realizzazione dell'invaso (su un totale di 32'331 m³) è pari a 15'182 m³, cioè inferiore al 5% della pioggia netta defluente sul bacino imbrifero alla sezione di chiusura coincidente con l'opera di presa sul Fosso delle Banditelle, con rilascio di surplus in alveo pari 292'299 m³. Inoltre, ricorda che il tratto iniziale del Fosso di Colle (2) verrà completamente invaso nel lago con una volumetria netta pari a 19'435 m³, per poi confluire, a valle del lago in progetto, nel Fosso delle Banditelle. Anche l'apporto del tratto iniziale del Fosso di Colle (2), completamente invaso nel lago, è un quantitativo trascurabile e compatibile con il deflusso minimo vitale del Fosso delle Banditelle. Pertanto il proponente ritiene che l'impatto dell'opera in progetto non creerà effetti particolarmente rilevanti sull'idraulica superficiale dell'area.

Il proponente, inoltre, prevede un'interferenza positiva con le risorse idriche sotterranee, in quanto l'opera non intaccherà le falde idriche e la realizzazione del bacino di accumulo permetterà lo sfruttamento di una risorsa derivante da ruscellamento da monte, che altrimenti sarebbe stata reperita con l'escavazione di pozzi;

nella documentazione integrativa, il proponente, su richiesta di ARPAT, fornisce dettagli in merito alla gestione delle AMD per la fase di cantierizzazione: per quanto riguarda l'allontanamento e smaltimento delle acque meteoriche nelle aree di lavoro, saranno previste opere di regimazione quali canalette in terra collegate al fossetto esistente posto a sud est dell'area di escavazione. In caso di precipitazioni particolarmente abbondanti, qualora le aree già escavate dovessero presentare problemi di ristagno, verrà installata una idrovora a motore, che convoglierà le acque intercettate, derivanti dalle eventuali precipitazioni, per mezzo tubazione, direttamente al fossetto sopra citato. Il proponente specifica che il recapito, in corpo idrico superficiale, delle acque di aggotamento non costituisce scarico;

se durante le operazioni di scavo si dovessero verificare perdite di oli o altre sostanze pericolose all'interno dello scavo, le acque drenate saranno raccolte e stoccate in un serbatoio dedicato per il loro smaltimento finale ai sensi della normativa vigente. In ogni caso, in cantiere sarà sempre a disposizione un kit antinquinamento e dei sacchetti di sabbia assorbente da utilizzare nel caso di sversamento di sostanze inquinanti o eventuali perdite dalle macchine operatrici. La manutenzione ed il rifornimento dei mezzi e delle attrezzature saranno effettuate in condizioni di totale sicurezza per l'ambiente, lontano dal corso d'acqua di valle e dalle zone di lavorazione e sarà svolto da personale appositamente addestrato in maniera periodica presso la base logistica di cantiere;

nella documentazione integrativa, il proponente, rispondendo a quanto richiesto dall'Autorità di Bacino, prende in esame la coerenza del progetto con gli articoli 24, 25, 26 e 27 degli indirizzi del Piano di gestione acque Distretto Appennino settentrionale (PGA);

componente biodiversità

il proponente ha preso in esame le incidenze su specifiche specie vegetali e animali protette e ha valutato le interferenze sui loro habitat naturali. Nell'area in esame, dal punto di vista della flora, non è stata riscontrata la presenza di specie protette né di habitat protetto. Gli habitat protetti e i Siti rete Natura 2000 più prossimi distano oltre 5 km in linea d'aria. Per quanto riguarda la fauna, il Repertorio Naturalistico della Toscana (RE.NA.TO.) non segnala specie avvistate in corrispondenza dell'area in studio, ma individua in un raggio di circa 2.000 m nell'intorno del sito in esame la *Retinella olivetorum* e la Tottavilla (*Lullula arborea*). Per quanto riguarda la Retinella, il proponente specifica che è tipica di ambienti boschivi; poiché il progetto non intaccherà aree boschive, non costituisce minaccia per la specie descritta; con riferimento alla Tottavilla, poiché l'opera si inserisce in un contesto già antropizzato da pratiche agricole estensive e non sottrae superfici a pascolo, il proponente esclude che la realizzazione dell'invaso possa costituire una minaccia o disturbo per la sua conservazione;

il proponente analizza gli effetti delle opere previste sull'ANPIL Val D'Orcia, concludendo che il progetto è compatibile e coerente con gli obiettivi di tutela della suddetta area protetta;

con riferimento al taglio di specie arboree, il proponente nello Studio Preliminare Ambientale, afferma che non si prevede il taglio di piante di diametro significativo ma esclusivamente la rimozione di polloni interferenti con il tracciato della tubazione; nella documentazione integrativa specifica che *"non si prevede il taglio di piante ed il tracciato dello scavo, previsto con larghezza di 40 cm fino ad una profondità massima di 40-50 cm nelle aree boscate, seguirà il percorso riportato nella seguente planimetria"*;

componente terre e rocce da scavo

il lago in progetto è realizzato quasi completamente in scavo, per cui saranno eseguiti sbancamenti riutilizzati parzialmente per la realizzazione del rilevato di valle opportunamente costipato e rullato; l'esubero verrà riutilizzato per il livellamento di alcuni appezzamenti agricoli aziendali limitrofi. Nelle integrazioni il proponente specifica che sono state individuate n.5 aree afferenti allo stesso sito di scavo, in quanto limitrofe e raggiungibili senza utilizzare la pubblica viabilità. I volumi previsti sono: 35.419 m³ per lo sterro; 5.138 m³ per il riporto, mentre il totale esubero terre è pari a 30.281 m³. Le operazioni di scavo per la messa in opera della tubazione di adduzione dal Fosso delle Banditelle al pozzetto di rilancio, del pozzetto di alloggio della

pompa di rilancio e per l'interramento della tubazione di adduzione sono da considerarsi lavori in compensazione di sterro e riporto in quanto saranno riutilizzati per il reinterramento delle tubazioni e rinfiacco dei pozzetti. Tali interventi non comporteranno modifiche al profilo attuale del terreno. Al fine di individuare le condizioni per la corretta gestione delle terre da scavo del cantiere in oggetto, sono state eseguite le procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali, secondo le disposizioni indicate nell'allegato n.4 del d.p.r. 120/2017. Gli accertamenti effettuati e le analisi eseguite permettono di escludere la presenza di contaminazioni delle terre;

componente suolo

il proponente riporta una relazione geologica, idrogeologica e geotecnica; dalle indagini geognostiche si rileva la presenza nel sottosuolo di depositi colluviali e di alterazione superficiale del substrato a granulometria mista (unità B), seguiti da un substrato limoso-argilloso (unità C). Dal punto di vista idrogeologico i terreni di scavo che costituiranno le sponde ed il fondo del lago in progetto saranno intestati in litotipi contraddistinti dalle seguenti permeabilità di massima:

- orizzonte superficiale A: terreno agricolo lavorato, permeabilità da medio-alta a medio bassa;
- orizzonte intermedio B: limo ghiaioso e argilloso con sabbia, permeabilità bassa;
- orizzonte profondo C: limo argilloso grigio, permeabilità molto bassa/impermeabile.

Per la stima precisa della permeabilità dei litotipi affioranti nella zona di futura messa in opera del bacino di accumulo sono state eseguite delle analisi di laboratorio su campioni prelevati durante la realizzazione dei saggi geognostici. Il proponente desume dalla conducibilità idraulica che i terreni appartenenti alle unità B e C, che costituiscono gran parte delle sponde in progetto caratterizzati da spessori variabili, in cui il drenaggio interno è praticamente assente, dovrebbe garantire la tenuta idraulica del lago a meno di riscontrare delle disomogeneità litostratigrafiche verticali e orizzontali durante la realizzazione dei lavori. Qualora durante le lavorazioni si verificasse la presenza di lenti a granulometria maggiore sarà indispensabile creare un tampone con l'argilla di esubero derivante dagli scavi;

il proponente ha segnalato che il progetto non interessa siti contaminati di cui alla parte IV del d.lgs. 152/2006;

componente paesaggio

il proponente inquadra paesaggisticamente il progetto e valuta la coerenza con gli indirizzi per le politiche di gestione e conservazione del territorio e gli obiettivi di qualità e direttive alla disciplina d'uso. Il proponente analizza altresì la coerenza con le direttive correlate dell'Obiettivo 2 della Scheda d'Ambito n. 17 e riporta una prima valutazione della compatibilità di quanto in progetto con l'abaco delle invariabili del PIT-PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), essendo l'area in studio inserita nei sistemi morfogenetici CBA: collina dei bacini neo-quadernari, litologie alternate. Al proposito il proponente ritiene che l'opera in progetto sia compatibile con le caratteristiche geologiche, litologiche e geomorfologiche dell'area senza alterare la stabilità dell'area, e che non interferisca con le altre indicazioni dell'abaco degli invariabili relativo al sistema morfogenetico.

Nella documentazione integrativa il proponente identifica le azioni previste per le aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g) del d.lgs 42/2004. Segnala che: "(...) *L'intervento in progetto di posa di tubazione interrata per alimentazione dell'invaso è assimilabile alla seguente tipologia di intervento ed opera in area vincolata esclusa dall'autorizzazione paesaggistica (All. A di cui all'articolo 2, comma 1 del DPR 31/2017)*". In merito alla compatibilità delle azioni previste dal progetto con l'art. 12.3 dell'elaborato 8B del PIT/PPR, il proponente richiama da prima le prescrizioni del suddetto articolo e di seguito fa un'analisi della compatibilità con le suddette prescrizioni definendo l'intervento coerente. Vengono altresì integrate le valutazioni rispetto agli indirizzi per le politiche della Scheda d'Ambito e la verifica della compatibilità dell'intervento con le Invarianti Strutturali. Nella documentazione integrativa il Proponente riporta altresì le opere di mitigazione ambientale previste dal progetto, quali un argine di ritenuta di modeste dimensioni, la disposizione, a fine lavori, dei terreni umificati superficiali precedentemente accantonati, pendenze del rilevato in armonia con le pendenze dell'area, opere di sfioro con inserimento positivo nell'ambiente circostante, riutilizzo delle terre di risulta per un miglioramento fondiario. Il proponente conclude affermando che "*gli interventi in progetto presentano già di per sé le migliori tecnologie disponibili per ridurre al minimo l'impatto ambientale e pertanto non necessitano di ulteriori opere atte al miglioramento ambientale e paesaggistico. In particolare il rilevato di valle del lago verrà completamente reinverdito a fine lavorazioni e le aree limitrofe verranno coltivate a frumento come avviene allo stato*

attuale". Ribadisce altresì che non è previsto il taglio di piante isolate od arbusti, pertanto non sarà prevista la collocazione di nuove essenze arbustive o alberi che potrebbero alterare la percezione dei luoghi e del paesaggio. Il proponente ha prodotto delle fotosimulazioni per il confronto tra lo stato attuale e lo stato di progetto;

componenti beni culturali: archeologia

il proponente riporta la planimetria, la stratigrafia e la documentazione fotografica dei saggi geognostici eseguiti a mezzo escavatore meccanico, specificando che non è stata rilevata la presenza di manufatti antropici relitti o detriti ad esso associabili. Nella documentazione integrativa, fa presente che durante i sopralluoghi non sono stati rinvenuti nell'area in studio indizi riconducibili alla presenza anche sotterranea di reperti archeologici, in particolare di materiale da costruzione o ceramico. Tuttavia, il proponente dichiara che il progetto verrà sottoposto almeno 30 giorni prima della data di inizio lavori alla valutazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio al fine di richiedere l'eventuale attivazione dell'assistenza archeologica in corso d'opera;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

Snam Rete Gas Spa, nel contributo del 20/02/2026 (prot. 0159503), ritiene che le opere e i lavori in progetto non interferiscano con gli impianti di proprietà della Società; qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto, è però necessario un nuovo coinvolgimento della Società;

Terna Rete Italia Spa, nel contributo del 03/03/2026 (prot. 0188063), non rileva interferenze con asset di sua proprietà, pertanto trasmette il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera;

Consorzio 6 Toscana Sud, nel contributo del 09/03/2026 (prot. 0203502), esprime contributo istruttorio favorevole. Richiede altresì che la Ditta Esecutrice comunichi al Consorzio la data di inizio e fine lavori e che garantisca ai mezzi del Consorzio preposti alla manutenzione ordinaria e straordinaria la percorribilità e l'accesso dei corsi d'acqua;

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo nel contributo del 09/03/2026 (prot. 0203796) esprime, per la compatibilità paesaggistica delle opere di progetto presentate, posizione favorevole ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004. Tuttavia, per quanto attiene i profili della tutela archeologica, verificato che gli interventi in progetto ricadono in aree definite a rischio archeologico medio così come delimitate nel nuovo PO del Comune di Montalcino (DCC 18/2024; DCC 55/2025), considerato che le operazioni di escavazione previste potrebbero interferire con eventuali testimonianze e stratificazioni di interesse archeologico sepolte e potenzialmente conservate, la Soprintendenza ritiene auspicabile che il progetto sia sottoposto a VIA, al fine di consentire una migliore valutazione del contesto territoriale in esame, delle possibili incidenze delle opere in progetto sul patrimonio archeologico potenzialmente sommerso e di porre eventualmente in essere azioni di mitigazione del rischio connesso alla realizzazione delle medesime. Tuttavia, qualora non si verificassero le condizioni per la sottoposizione del progetto a VIA, l'Ente raccomanda il rispetto delle disposizioni di cui all'art.59 del nuovo PO, che prevedono che le opere che interessino il sottosuolo e ricadenti in aree a rischio archeologico medio debbano essere sottoposte all'approvazione della Soprintendenza per le valutazioni di competenza, al fine di richiedere l'eventuale attivazione dell'assistenza archeologica in corso d'opera, facendo al contempo presente che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area oggetto dell'intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite, sempre a carico della committenza, finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

Nel contributo del 07/05/2026 (prot. n. 0348734), SABAP ritiene di condividere la proposta avanzata dal proponente nella documentazione integrativa di sottoporre il progetto all'attenzione della SABAP competente al fine di richiedere l'eventuale attivazione dell'assistenza archeologica in corso d'opera. Pertanto, esprime, per quanto di competenza, posizione favorevole alle opere in progetto, a condizione che tutti gli scavi e i movimenti terra necessari alla realizzazione delle medesime siano fin da ora considerati sottoposti a sorveglianza archeologica, secondo modalità da concordare con il Funzionario responsabile del territorio. SABAP precisa che le attività di sorveglianza dovranno essere eseguite da personale specializzato (Archeologo qualificato ai sensi del D.M. 244 del 20.05.2019), sotto la Direzione scientifica della SABAP

competente, alla quale andrà consegnata tutta la documentazione, redatta secondo le norme dalla medesima prescritte, anche in caso di esito negativo delle indagini. Richiede pertanto che venga comunicato con congruo anticipo (30 giorni) il nome della ditta incaricata e che quest'ultima prenda tempestivo contatto con il Funzionario responsabile;

Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità regionale, nel contributo del 11/03/2026 (prot. 0211571), non riscontra interferenze con le strade regionali esistenti o previste nel PRIIM (Piano regionale infrastrutture e mobilità), né evidenzia elementi di particolare rilevanza in riferimento alle infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale e agli ambiti ferroviari nazionali gestiti da RFI Spa, sia esistenti sia previsti nel PRIIM. Il Settore conferma tale contributo, con nota prot. 0340986 del 04/05/2026;

ARPAT, nel contributo del 12/03/2026 (prot. 0212709), riporta le valutazioni per le componenti suolo, sottosuolo e acque sotterranee, terre e rocce di scavo, acque superficiali. ARPAT rileva altresì che il proponente non fornisce elementi circa le emissioni di polveri diffuse e la produzione e gestione di rifiuti: ricorda pertanto il rispetto della normativa vigente in materia. Segnala infine che non viene fornita una valutazione sulla componente rumore: tuttavia, considerato il contesto territoriale agricolo e l'assenza di recettori sensibili nelle immediate vicinanze dell'area di intervento (distanza maggiore di 500 m), non si prevedono impatti acustici significativi. ARPAT ritiene quindi che non si rilevano elementi di sua competenza tali da richiedere l'assoggettamento del progetto a VIA, ferma restando la necessità di approfondimenti progettuali da recepire nelle successive fasi progettuali e realizzative. Fornisce ulteriori condizioni prescrittive e raccomandazioni, descritte nell'apposita sezione del presente atto.

Nel contributo del 18/05/2026 (prot. 0373445), ARPAT valuta la documentazione integrativa depositata dal proponente, ritenendo per lo più adeguate le proposte tecniche fornite. Richiede, tuttavia, che nell'ambito del progetto definitivo venga trasmesso un cronoprogramma di dettaglio e che, prima dell'inizio dei lavori vengano forniti ulteriori approfondimenti circa la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;

Azienda USL Toscana Sud Est, nel contributo del 13/03/2026 (prot. n. 0216189), considerando che dalla documentazione depositata non emergono elementi tali da determinare impatti diretti significativi sotto il profilo igienico-sanitario, ritiene, per quanto di competenza, che non vi siano motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento. Fornisce in conclusione raccomandazioni volte alla corretta gestione dell'invaso e della risorsa idrica accumulata.

Nel contributo del 11/05/2026 (prot. n. 0355924), l'Azienda USL conferma il contributo precedente, fornendo ulteriori raccomandazioni circa la valutazione e la documentazione della provenienza delle acque previste dal progetto e la destinazione d'uso delle acque previste dall'intervento. Nel dettaglio, l'Azienda USL raccomanda di: "[...]

- *valutare e documentare adeguatamente la provenienza delle acque previste dal progetto, con particolare riferimento alle eventuali fonti alimentatrici e alla tutela delle falde profonde, al fine di escludere possibili interferenze qualitative e quantitative con la risorsa idrica sotterranea;*

- *chiarire la destinazione d'uso delle acque previste dall'intervento, specificando in particolare le modalità di utilizzo a fini irrigui*";

il Settore *Genio Civile Toscana Sud*, nel contributo del 17/03/2026 (prot. n.0225354), viste le caratteristiche del manufatto di ritenuta e delle planimetrie allegate, rileva che l'opera è esclusa dall'applicazione della l.r. 64/2009 ai sensi dell'art. 1 comma 5 b) bis. Informa altresì che, una volta realizzate tali opere, il proponente, in accordo con il comma 5-bis dell'articolo 1 della l.r. 64/2009, ai fini dell'implementazione e aggiornamento del catasto regionale degli invasi di cui all'articolo 2 bis, dovrà comunicare i dati relativi alla struttura regionale competente secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento di cui all'articolo 14 della Legge stessa.

In merito all'istanza di derubricazione del Fosso di Colle (2) dal Reticolo idrografico della l.r. 79/2012, presentata dal proponente, il Genio Civile informa che ha comunicato il proprio parere istruttorio favorevole. Pertanto, nelle more della procedura per l'aggiornamento del reticolo previste dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 11 giugno 2013, non si rilevano competenze in merito al rilascio di autorizzazioni idrauliche ai sensi del R.D. 523/1904 e del d.p.g.r. 42/R/2018.

Con riferimento alla normativa R.D. 1775/1933, l.r. 80/2015, d.p.g.r. 16/08/2016, n. 61/R, considerato il prelievo previsto dal Fosso delle Banditelle, il Genio Civile propone che, in fase istruttoria relativa alla concessione per l'utilizzo di acque pubbliche superficiali, sia previsto un eventuale rilascio di portata

dall'invaso nel periodo estivo, al fine di mantenere il DE a valle nel Fosso delle Banditelle, anche nei periodi maggiormente siccitosi.

Nel contributo del 13/05/2026 (prot. n. 0365902), il Settore conferma il contributo precedente per gli aspetti relativi alla l.r. 64/2009 e d.p.g.r. 18/R/2010 e per gli aspetti relativi all'utilizzo della risorsa idrica. Con riferimento agli aspetti idraulici, considerato che nella documentazione integrativa è previsto un attraversamento con linea elettrica e un attraversamento con la viabilità di cantiere lungo il Fosso delle Banditelle, il Settore ricorda che nella successiva fase autorizzativa sarà necessario presentare una specifica istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale;

il Settore *Autorità di gestione FEASR*, nel contributo del 17/03/2026 (prot. n.0225468), non rileva elementi ostativi per la realizzazione del progetto. Riporta alcune raccomandazioni al fine di garantire elevata efficienza degli impianti di irrigazione e una razionale gestione degli interventi irrigui.

Nel contributo del 07/05/2026 (prot. n. 0350651), il Settore, sulla base della documentazione integrativa depositata, non rileva particolari elementi da segnalare per le materie agricole di propria competenza,

il Settore *Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici*, nel contributo del 19/03/2026 (prot. n. 0232570), rileva che il progetto ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e che parte degli interventi (posa tubazione interrata) ricade in area interessata da bosco come destinazione colturale e come stato di fatto. Gli altri interventi (invaso) sono esterni alle aree boscate. Il Settore evidenzia altresì che per quanto attiene la posa della tubazione interrata, l'intervento è riferibile a trasformazione del bosco ai sensi dell'art 41 della l.r. 39/2000 'legge forestale della Toscana'. Infatti specifica che costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione forestale al fine di utilizzare il terreno su cui la stessa è insediata per destinazioni diverse da quella forestale. Il Settore ricorda pertanto di attenersi alle disposizioni della legge e del regolamento forestale per quanto attiene gli adempimenti da espletare (art. 42, 44 l.r. 39/00 e art 81 d.p.g.r. 48/R/2003).

Nel contributo del 11/05/2026 (prot. n. 0356355), il Settore rileva un'incongruenza tra la documentazione iniziale e la documentazione integrativa, circa il taglio delle piante. Nel caso sia attestato che non sia previsto il taglio di piante il Settore esprime nulla osta per le materie di propria competenza; se invece è previsto il taglio di piante conferma il parere precedente.

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo del 20/03/2026 (prot. n.0235003) evidenzia che:

- con riferimento al PGRA, gli interventi proposti interessano aree non classificate a pericolosità da alluvioni fluviali, in quanto nella pianificazione di bacino i fossi interessati (Fosso di Colle (2) e Fosso delle Banditelle) non sono stati oggetto di studi idrologici-idraulici atti alla perimetrazione delle aree inondabili;
- con riferimento al PAI Dissesti, non si rilevano criticità da segnalare;
- con riferimento al PGA, si rimanda al Cruscotto di piano per l'individuazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei, il loro stato di qualità e gli obiettivi di qualità.

Visto che gli interventi in oggetto interessano dei corsi d'acqua, l'Ente raccomanda di valutare l'applicabilità all'intervento in oggetto degli indirizzi per la gestione delle zone di alveo attivo, delle aree di contesto fluviale e delle zone ripariali dei corsi d'acqua contenute agli articoli 24, 25, 26 e 27 degli Indirizzi di PGA.

Inoltre, essendo previsto il rilascio di concessione di derivazione di acque pubbliche, ricorda che nelle successive fasi autorizzative dovrà essere acquisito il parere della Autorità di bacino previsto dall'art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006.

Nel contributo del 04/05/2026 (prot. n. 0339811), sulla documentazione integrativa, l'Autorità afferma di non avere niente da aggiungere. Allega il contributo rilasciato nel novembre 2025 ai sensi dell'art. 96 del d.lgs n. 152/2006 ai fini del bilancio idrico per il rilascio della concessione di derivazione. In tale contributo l'Autorità rilasciava parere favorevole purché vengano rispettate condizioni sui prelievi per i periodi più siccitosi;

il Settore *Tutela, Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio*, nel contributo del 23/03/2026 (prot.n. 0240728), rileva che le operazioni di posa della tubazione per l'alimentazione dal Fosso delle Banditelle interferiscono con aree vincolate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett.g) del d.lgs. 42/2004, per cui richiama le prescrizioni di cui al punto 12.3 dell'elaborato 8B del PIT/PPR. Inoltre rileva che l'opera in oggetto interferirà con dei corsi d'acqua minori (Fosso delle Banditelle e Fosso di Colle) ed anche se da una prima ricognizione non risultano tutelati ai sensi dell'art. 142, lett.c) del d.lgs. 42/2004 "i corsi d'acqua", si dovrà comunque verificarne la coerenza di quanto previsto rispetto all'art. 16 della disciplina del PIT/PPR.

Quindi, il Settore inquadra l'opera in oggetto dal punto di vista paesaggistico, coerentemente con quanto espresso dal PIT/PPR. Nelle conclusioni evidenzia che la tipologia di intervento non è per sua natura in contrasto con il PIT/PPR; tuttavia, vista la documentazione depositata, considerato l'inquadramento paesaggistico e l'elevato valore paesaggistico dell'area, per poter effettuare una corretta valutazione dell'intervento in oggetto, ritiene necessarie alcune integrazioni.

Nel contributo del 20/05/2026 (prot. n. 0382498) il Settore valuta che il proponente ha risposto esaustivamente alla maggior parte delle richieste della precedente nota; benché non rilevi problematiche di inserimento paesaggistico, ritiene necessario impartire alcune prescrizioni da ottemperare nella fase di rilascio del titolo autorizzativo;

Centria Srl, nel contributo del 07/04/2026 (prot. n. 0277362), informa che nelle zone interessate dai lavori per l'intervento in oggetto non sono presenti tubazioni gas di sua gestione;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente ed ai contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale:

per quanto riguarda la componente acqua superficiale – in accordo con ARPAT e l'Autorità di Bacino, si ritiene che l'opera in progetto sia compatibile con la capacità residua del corpo idrico identificato nel fosso delle Banditelle, purché la distribuzione delle portate derivate sia effettivamente tarata al fine di garantire il deflusso ecologico del corpo stesso, in particolare durante il regime di magra e che, nel periodo critico (giugno – settembre) i prelievi dal Fosso delle Banditelle siano finalizzati al reintegro delle perdite per evapotraspirazione dal lago. Con riferimento alle acque meteoriche di dilavamento, aspetto approfondito nella documentazione integrativa, si ritiene, in accordo con ARPAT, che siano necessari alcuni approfondimenti prima dell'inizio dei lavori, in particolare: le misure di tutela da adottare durante la manutenzione e lo sfangamento della vasca di decantazione della risorsa idrica, al fine di mitigare il rischio di aumento del trasporto solido a valle e del repentino innalzamento del livello di torbidità del recettore con conseguenze negative sull'ambiente idrico in termini di disponibilità di ossigeno e nutrienti; la rappresentazione planimetrica delle canalette e del fossetto di recapito. Di tali aspetti si è tenuto conto nel quadro prescrittivo finale.

Si ricorda che, essendo emersi nella documentazione integrativa un attraversamento con linea elettrica e un attraversamento con la viabilità di cantiere lungo il Fosso delle Banditelle, sarà necessario presentare specifica istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale;

per quanto riguarda la componente biodiversità – si prende atto di quanto dichiarato dal Proponente in merito alle incidenze su specifiche specie vegetali e animali protette e sul sito ANPIL Val D'Orcia.

Si evidenzia che nella documentazione integrativa viene chiarito che non è previsto il taglio di piante; tuttavia, nella documentazione iniziale veniva prevista la rimozione di polloni interferenti con il tracciato della tubazione. In accordo con il Settore regionale competente in materia di forestazione, si sottolinea che nel caso si verifichi la condizione prevista nella documentazione iniziale, si configura la fattispecie di trasformazione boschiva ai sensi della normativa forestale vigente, pertanto è necessario attenersi alle disposizioni della legge e del regolamento forestale per quanto attiene gli adempimenti da espletare (art. 42, 44 l.r. 39/00 e art. 81 d.p.g.r. 48/R/2003);

per quanto riguarda la componente terre e rocce da scavo – in accordo con quanto valutato da ARPAT, si prende atto di quanto rappresentato dal proponente e si ritiene adeguata la proposta tecnica che prevede il riutilizzo delle terre e rocce da scavo in n. 5 aree individuate, afferenti allo stesso sito di scavo in quanto limitrofe e raggiungibili senza utilizzare la pubblica viabilità. Si prende atto che gli esuberanti delle terre verranno collocati esternamente alla fascia di salvaguardia dei corsi d'acqua, così come definita all'art. 3, comma 1 della l.r. 41/2018 ed alle aree a pericolosità idraulica P2 e P3 della cartografia di PGR;

per quanto riguarda la componente suolo – in accordo con quanto valutato da ARPAT, si ricorda che per l'utilizzo delle argille derivanti dagli scavi nelle sponde e nel paramento di valle, ai sensi dell'art. 24 del d.p.r. 120/2017, oltre all'accertamento della non contaminazione dei materiali (Allegato 4 del d.p.r. 120/2017), dovrà essere verificata anche l'idoneità tecnico-prestazionale per tale utilizzo, in coerenza con il modello geotecnico e con le verifiche di stabilità previste in progetto;

per quanto riguarda la componente paesaggio – si prende atto dell'inquadramento paesaggistico svolto dal proponente nella documentazione iniziale, così come approfondito nella documentazione integrativa,

pertanto, in accordo con il Settore paesaggio, si ritiene che non si rilevino problematiche di inserimento paesaggistico, purché nel successivo iter autorizzativo vengano approfonditi alcuni aspetti relativi al progetto di cantierizzazione e alle opere di mitigazione. Nel dettaglio si ritiene necessario che venga verificata la possibilità di creare fasce di vegetazione con valenza ecosistemica tra le misure atte al miglioramento ambientale e paesaggistico. Di tale aspetto si è tenuto conto nel quadro prescrittivo finale;

per quanto riguarda la tutela archeologica – si prende atto di quanto segnalato dal proponente, in merito all'assenza di materiali di superficie nell'area oggetto di intervento e al fatto che non siano emerse evidenze riconducibili alla presenza di testimonianze archeologiche; tuttavia, considerato che l'area ricade in un ambito a rischio archeologico medio, così come delimitate nel nuovo PO del Comune di Montalcino (DCC 18/2024 e DCC 55/2025), si ritiene necessario che tutti gli scavi e i movimenti terra necessari alla realizzazione del progetto siano da sottoporre a sorveglianza archeologica, secondo modalità da concordare con il Funzionario della Soprintendenza responsabile del territorio. Di tale aspetto si è tenuto conto nel quadro prescrittivo finale;

per quanto riguarda la popolazione e la salute umana – si prende atto dei contributi dell'Azienda USL Toscana Centro, i quali ritengono che non emergano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento. Deve in ogni caso essere assicurata una corretta gestione dell'invaso e delle acque accumulate, garantendo un'adeguata manutenzione delle opere idrauliche e delle aree circostanti, al fine di prevenire fenomeni di ristagno prolungato che possano contribuire alla proliferazione di insetti vettori. Devono inoltre essere adottate idonee misure gestionali volte a garantire il mantenimento di adeguate condizioni igienico-sanitarie della risorsa idrica accumulata, in relazione all'utilizzo previsto;

per quanto riguarda la cantierizzazione – si prende atto delle proposte progettuali presentate dal proponente nella documentazione integrativa, ritenendole adeguate. Sarà necessario fornire un cronoprogramma di dettaglio, oltre a planimetrie progettuali di dettaglio che riportino le infrastrutture di cantierizzazione e l'opera di scarico corredata di sezioni esplicative in scala adeguata;

il proponente ritiene che le interferenze con le componenti *aria, rifiuti e rumore* siano nulle. Con riferimento alla componente aria, si rilevano potenziali impatti per le emissioni di polveri diffuse nella fase di cantierizzazione, mentre con riferimento alla componente rumore sono prevedibili emissioni sonore associate sia alla fase di cantierizzazione, caratterizzata da sorgenti temporanee e reversibili, sia alla fase di esercizio, connesse al funzionamento delle elettropompe previste per il riempimento dell'invaso e per l'alimentazione dell'impianto irriguo. Tuttavia, considerato il contesto territoriale agricolo e l'assenza di recettori sensibili nelle immediate vicinanze dell'area di intervento (distanza maggiore di 500 m), non si prevedono impatti acustici significativi. Per tutte le suddette componenti si ricorda il rispetto delle specifiche normative vigenti;

Preso atto che il proponente ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, nell'istanza di avvio del procedimento;

Visto che le condizioni ambientali emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato che:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione; lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto, ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il progetto è finalizzato alla realizzazione di un vaso ad uso irriguo;

dall'istruttoria condotta non sono emersi motivi ostativi alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame, ma sono emerse alcune misure di mitigazione e di monitoraggio per la fase di realizzazione degli interventi, finalizzate alla corretta gestione ambientale della fase di cantiere, e per la fase di esercizio;

Visti l'art. 19, commi 5 e 7 del d.lgs. 152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del d.lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

| n. | Macrofase | Ambito | Oggetto della condizione ambientale | Termine per l'avvio della VO | Autorità Competente | Soggetto avvalso |
|----|---------------|----------------------------------|---|--|--|--|
| 1 | CORSO d'OPERA | - | Il proponente è tenuto a comunicare l'avvio e la fine dei lavori al Settore VIA, ad ARPAT e al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. | Fase precedente l'avvio dei lavori / la conclusione dei lavori | Settore VIA | ARPAT Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud |
| 2 | ANTE OPERAM | Aspetti progettuali: cantiere | Contestualmente alla richiesta di titolo edilizio, il proponente deve presentare al Settore VIA e ad ARPAT un cronoprogramma dettagliato dei lavori, con indicazione delle principali fasi di cantiere. | Fase di progettazione esecutiva | Settore VIA | ARPAT |
| 3 | ANTE OPERAM | Aspetti ambientali: acqua | Contestualmente alla richiesta di titolo edilizio, il proponente deve presentare al Settore VIA e ad ARPAT: a) in riferimento alle acque meteoriche di dilavamento, una planimetria rappresentante le canalette previste in cantiere ed il fossetto di recapito; b) elementi in merito alle misure di tutela della risorsa idrica che intende adottare durante le operazioni di manutenzione e sfangamento della vasca di decantazione. | Fase di progettazione esecutiva | Settore VIA | ARPAT |
| 4 | ANTE OPERAM | Aspetti ambientali: suolo | Contestualmente alla richiesta di titolo edilizio, per quanto riguarda l'utilizzo delle argille derivanti dagli scavi per la realizzazione delle sponde e del paramento dell'invaso, il proponente deve: a) dare evidenza al Settore VIA e ad ARPAT della non contaminazione dei materiali secondo quanto previsto dall'Allegato 4 del d.p.r. 120/2017; b) dare evidenza al Comune di Montalcino della coerenza tecnico-prestazionale dei materiali con il modello geotecnico e con le verifiche di stabilità del progetto. | Fase di progettazione esecutiva | Settore VIA (lettera a) Comune Montalcino (lettera b) | ARPAT (lettera a) |
| 5 | ANTE OPERAM | Aspetti ambientali: paesaggio | Contestualmente alla richiesta di titolo edilizio, il proponente deve presentare al Settore VIA: a) una planimetria progettuale di dettaglio che rappresenti in maniera adeguata le infrastrutture della cantierizzazione; b) una planimetria progettuale di dettaglio | Fase di progettazione esecutiva | Settore VIA | Settore Tutela e Riquilibrato del Paesaggio |

| | | | | | | |
|---|---------------|--|---|------------------|-------------|-------|
| | | | rappresentante l'opera di scarico corredata di sezioni esplicative in scala adeguata; c) verifica della possibilità di mettere a dimora delle opere di mitigazione vegetazionali funzionali al miglioramento ecosistemico. | | | |
| 6 | CORSO d'OPERA | Aspetti ambientali: gestione del cantiere | Durante la fase di cantiere, il proponente deve uniformarsi alle indicazioni contenute nelle " <i>Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale</i> " (ARPAT, gennaio 2018), pubblicate sul sito web dell'Agenzia. | Fase di cantiere | Settore VIA | ARPAT |
| 7 | CORSO d'OPERA | Aspetti ambientali: aria | Per quanto riguarda le emissioni diffuse di polveri (movimentazione terre, transito mezzi, formazione cumuli), in fase di cantiere il proponente deve adottare misure di prevenzione e mitigazione delle emissioni di polveri, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Parte I dell'Allegato 6 del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA) approvato con d.c.r. n. 59 del 24/07/2025; | Fase di cantiere | Settore VIA | ARPAT |

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

garantire che le attività previste dal progetto in esame consentano ai mezzi del Consorzio 6 Toscana Sud, preposti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, la percorribilità e l'accesso ai corsi d'acqua;

svolgere nel tempo una corretta gestione dell'invaso e delle acque accumulate, assicurando adeguata manutenzione delle opere idrauliche e delle aree circostanti, al fine di prevenire fenomeni di ristagno prolungato e la possibile proliferazione di insetti vettori; adottare idonee misure gestionali volte a garantire il mantenimento di adeguate condizioni igienico-sanitarie della risorsa idrica accumulata, in relazione all'utilizzo previsto;

effettuare la distribuzione irrigua attraverso l'impiego di impianti ad elevata efficienza (ad es. sistemi di irrigazione localizzata a spruzzo e/o a goccia), provvisti di misuratori; attuare una razionale gestione degli interventi irrigui anche attraverso l'adozione di supporti tecnici (es. DSS e/o sensori) per la corretta individuazione dei fabbisogni idrici e delle fasi di maggiore necessità della coltura, ai fini di un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua, anche per conseguire gli obiettivi della Direttiva Quadro Acque (2000/60);

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle norme ed alle disposizioni di piano, come emerse in fase istruttoria:

come evidenziato nel parere dell'Autorità di bacino ai fini della concessione di derivazione, nel periodo critico (giugno – settembre) i prelievi idrici dal Fosso delle Banditelle devono essere finalizzati al reintegro delle perdite per evapotraspirazione dal lago;

in relazione all'opera di presa in progetto, assicurare il rispetto del deflusso ecologico a valle, nel Fosso delle Banditelle, anche nei periodi maggiormente siccitosi;

come evidenziato dalla competente Soprintendenza, in applicazione della parte seconda del d.lgs.42/2004 e degli strumenti urbanistici comunali, tutti gli scavi e i movimenti terra necessari alla realizzazione delle opere previste devono essere sottoposti a sorveglianza archeologica, secondo modalità da concordare con il Funzionario della Soprintendenza responsabile del territorio. Le attività di sorveglianza devono essere eseguite da personale specializzato (Archeologo qualificato ai sensi del D.M. 244 del 20.05.2019), sotto la Direzione scientifica della Soprintendenza, alla quale andrà consegnata tutta la documentazione, redatta secondo le norme dalla medesima prescritte, anche in caso di esito negativo delle indagini. Il proponente deve comunicare almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori il nome della ditta incaricata dei lavori; quest'ultima deve prendere tempestivo contatto con il Funzionario responsabile. I dati minimi, descrittivi e geospaziali,

delle attività archeologiche dovranno confluire obbligatoriamente al Ministero della Cultura, secondo lo standard GNA (*template*), ai fini dell'immediata pubblicazione nel Geoportale Nazionale dell'Archeologia. Qualora durante i lavori si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti;

in applicazione del PGA, assicurare l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

quanto indicato dalla USL nel contributo in premessa, con riferimento alle acque raccolte nell'invaso;

tutti i rifiuti prodotti in fase di costruzione e manutenzione devono essere correttamente classificati, tracciati e conferiti a impianti autorizzati, nel rispetto della parte quarta del d.lgs. 152/2006;

in fase di cantiere e di esercizio devono essere rispettati i valori limite acustici previsti dal PCCA; in fase di cantiere, qualora necessario, individuate le possibili misure di mitigazione, potrà essere preventivamente richiesta deroga comunale per le attività temporanee;

presentare al competente Genio Civile:

- i dati necessari per l'implementazione e l'aggiornamento del catasto regionale degli invasi, ai sensi della l.r. 64/2009;
- specifica istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del r.d. 523/1904 e del d.p.g.r. 42/R/2018 e della concessione demaniale ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016, corredata da opportuni elaborati progettuali;

ove gli interventi previsti costituiscano trasformazione di bosco, attenersi alle disposizioni della legge e del regolamento forestale per quanto attiene gli adempimenti da espletare (art. 42, 44 l.r. 39/2000 e art. 81 d.p.g.r. 48/R/2003);

nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, si ricorda di prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas nonché in aree a pericolosità idraulica. Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere. In fase di esercizio, adottare specifiche misure per la frequentazione in sicurezza delle aree circostanti l'invaso, da parte degli addetti aziendali e della popolazione generale;

qualora le aree individuate per il livellamento agricolo non possano essere ricondotte al sito di produzione delle terre da scavo, la gestione delle eccedenze di scavo deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni del d.p.r. 120/2017, con particolare riferimento all'utilizzo come sottoprodotti in sito diverso oppure, in alternativa, secondo la disciplina sui rifiuti di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006;

qualora, durante la gestione del cantiere, dovessero verificarsi sversamenti accidentali, effettuare il contenimento e la rimozione dei materiali sversati e procedere con l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del d.lgs. 152/2006 e seguenti. Nel caso di ritrovamento di matrici contaminate, si ricorda la necessità di attivazione delle misure ivi previste;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di cantiere e la rimozione di rifiuti, di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione delle opere previste si devono conformare alle norme tecniche di settore ed alle pertinenti disposizioni di piano;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto per la realizzazione di invaso in scavo ad uso irriguo alimentato da derivazione di acque pubbliche, in Loc. Pascena, nel Comune di Montalcino (SI), proposto da Col D'Orcia S.r.l. Società Agricola (sede legale Via dei Giuncheti, Montalcino - SI; C.F./P.IVA: 00127660520), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della l.r. 10/2010 e della d.g.r. 1083/2024 allegato D, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole condizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le opere previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs. 152/2006, il Proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore, dal presente atto e dai titoli autorizzativi;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto alla proponente Col D'Orcia S.r.l. Società Agricola;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI E AUTORITA' DI AUDIT

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 11458 del 25-05-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 12179 - Data adozione: 04/06/2026

Oggetto: [ID 2587] Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di realizzazione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di un nuovo impianto fotovoltaico, da realizzarsi in loc. Battifolle, nel Comune di Arezzo (AR). Proponente: Giò Auto Service S.r.l. - Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/06/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD013798

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale (VIA);

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017 del 11/04/2017 in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1083/2024, relativa alle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale ;

Visto l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure autorizzative ordinarie per gli impianti di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare, approvato con d.c.r. 15 gennaio 2025, n. 2;

Visto il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22/12/2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, come modificato dal regolamento (UE) 2024/223;

Visto il D.Lgs.199/2021 in materia di promozione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili;

Visto il D.Lgs. 190/2024 in materia di disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la L.R. 11/2011 "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia";

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n.15 del 11/02/2013, in materia di criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra;

Visto il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato dal Consiglio Regionale, con deliberazione n. 10 del 11/02/2015;

Premesso che:

il proponente Giò Auto Service S.r.l. (sede legale in Zona industriale Castelluccio nel Comune di Capolona - AR; P.IVA: 00092300516), con istanza pervenuta al protocollo regionale n. 48416 del 23/01/2026, ha richiesto allo scrivente Settore regionale Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di realizzazione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di un nuovo impianto fotovoltaico, da realizzarsi in Località Battifolle, nel Comune di Arezzo;

le opere di connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica ricadono anche nel Comune di Civitella Valdichiana (AR); inoltre, l'impianto di recupero rifiuti e l'impianto fotovoltaico possono determinare impatti anche sul territorio del Comune di Civitella Valdichiana (AR);

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (D.lgs. 123/2025);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art.47-ter della L.R. 10/2010, come da attestazione agli atti;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità, ove necessario, specifichi eventuali condizioni ambientali (prescrizioni);

il progetto in esame è compreso tra quelli di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, punti 2.b) e 7.zb); come tale è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

con riferimento agli aspetti autorizzativi, l'impianto di gestione rifiuti rientra nel campo di applicazione dell'art.208 del D.Lgs. 152/2006; l'impianto fotovoltaico rientra nel campo di applicazione della procedura autorizzativa semplificata (PAS) di cui all'art.8 del D.Lgs. 190/2024;

in data 27/01/2026 sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 27/01/2026;

il Settore VIA, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, con nota prot. n.62916 del 27/01/2026 ha comunicato al proponente ed ai Soggetti competenti in materia ambientale l'avvio del procedimento ed ha chiesto loro un contributo tecnico istruttorio;

in merito alla sopra citata richiesta del Settore VIA, sono pervenuti i contributi tecnici istruttori da parte dei seguenti Soggetti:

- Settore VAS VInC prot. n. 100497 del 03/02/2026;
- Settore Genio Civile Valdarno Superiore, prot. n. 123774 del 09/02/2026;
- Comune di Arezzo, prot. n. 203403 del 09/03/2026;
- Comune di Civitella in Valdichiana, prot. n. 168605 del 24/02/2026;
- Settore Autorizzazioni Rifiuti, prot. n. 173172 del 25/02/2026;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, prot. n. 176816 del 08/07/2025;
- Settore Economia circolare e Qualità dell'Aria, prot. n. 177445 del 26/02/2026;
- Azienda USL Toscana Sud Est, prot. n. 178453 del 27/02/2026;
- ARPAT Dipartimento di Arezzo, prot. n. 180690 del 27/02/2026;
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, prot. n. 194646 del 04/03/2026;
- Settore Transizione Ecologica e Sostenibilità Ambientale, prot. n. 203114 del 09/03/2026;
- Terna Rete Italia Spa, prot. n. 207705 del 10/03/2026;

il Settore VIA, con note prot. n.206944 del 10/03/2026 e prot. n. 209683 del 11/03/2026, sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta, ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento;

la documentazione di integrazione e chiarimento è stata depositata dal proponente con nota prot. n.286220 del 10/04/2026;

con nota prot. n.292709 del 14/04/2026, il Settore VIA, previa pubblicazione sul sito web regionale della documentazione tecnica integrativa e di chiarimento pervenuta, ha richiesto i contributi tecnici istruttori ai Soggetti competenti in materia ambientale;

in esito alla suddetta richiesta, sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Comune di Civitella in Valdichiana, prot. n. 360052 del 12/05/2026;
- Settore Economia circolare e Qualità dell'Aria, prot. n. 359418 del 11/05/2026;
- Azienda USL Toscana Sud Est, prot. n. 178453 del 27/02/2026;
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, prot. n. 366309 del 13/05/2026;
- Settore Autorizzazioni Rifiuti, prot. n. 368940 del 14/05/2026;
- ARPAT Dipartimento di Arezzo, prot. n. 360275 del 12/05/2026;
- Nuove Acque Spa, prot. n. 387914 del 22/05/2026;
- Comune di Arezzo, prot. n. 387915 del 22/05/2026;

- Settore Transizione Ecologica e Sostenibilità Ambientale, prot. n. 391411 del 25/05/2026;

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali e ambientali allegati all'istanza di avvio del procedimento del 23/01/2026, nonché dalle successive integrazioni e chiarimenti del 10/04/2026;

Preso atto che dalla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

localizzazione ed aspetti progettuali

il progetto ricade nel Comune di Arezzo, in località Viciomaggio, in area caratterizzata da un prevalente contesto agricolo prossima all'uscita dell'autostrada A1 di Arezzo, lungo la viabilità che collega la località Battifolle alla Valdichiana, lungo il confine con il limitrofo Comune di Civitella Val di Chiana. L'area di progetto risulta catastalmente individuata al Foglio 48, particelle 60, 80, 81, 82 e 286 della Sezione B Valdichiana;

nelle particelle 60, 286 e in parte 80 risulta attualmente in attività una depositaria giudiziaria di veicoli, di proprietà del proponente; allo stato attuale, l'area del futuro impianto è adibita a depositaria per quanto attiene la porzione NW ad area agricola per la porzione SE;

il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi di natura metallica, mediante le operazioni R4, R12 e R13, la prosecuzione dell'attività di depositaria comunale in area di minori dimensioni rispetto allo stato attuale nonché la realizzazione in un impianto fotovoltaico a terra in area agricola della potenza di 1,692 Mwp, connesso in media tensione alla rete elettrica nazionale, gestita da e-Distribuzione Spa;

sia l'impianto rifiuti che l'impianto fotovoltaico sono suddivisi in due porzioni separate da due elettrodotti aerei a 132 kV di Terna Rete Italia Spa, con percorso da NW a SE; nella porzione nord dell'impianto rifiuti saranno presenti un'area di transito ed un'area di stoccaggio rifiuti, oltre alla nuova depositaria giudiziaria;

la vita utile in esercizio del previsto impianto fotovoltaico è stimata in 20-25 anni;

ad ovest ed a nord del previsto impianto di gestione rifiuti risulta presente ed in esercizio un centro raccolta rifiuti gestito da SEI Toscana Srl; è inoltre presente la ex discarica comunale denominata "Il Mulinaccio";

l'impianto sarà destinato alle attività di recupero delle due seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi:

EER 160106 *veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose*, rappresentati dai cosiddetti "pacchi" provenienti dalle attività di autodemolizione (veicoli sottoposti a trattamento di riduzione volumetrica attraverso pressatura, previa bonifica degli stessi);

EER 170405 ferro e acciaio, provenienti da attività di costruzione e demolizione;

la potenzialità massima di trattamento dell'impianto è pari a 70.000 t/anno di rifiuti in ingresso. Il proponente chiede un quantitativo di rifiuti in ingresso pari a 15.400 t/anno pari a circa 70 t/giorno; codice EER 16.01.06: 12.320 t/anno; codice EER 170405: 3.080 t/anno.

I quantitativi istantanei della messa in riserva R13, sono previsti in 600 t così suddivisi:

EER 160106 : 480 t;

EER 170405 : 120 t;

il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato della superficie di circa 400 mq da destinarsi in parte a officina e in parte ad uffici e locali accessori, con una cubatura complessiva di circa 2.800 mc e di un vaso per la raccolta delle acque meteoriche dilavanti (AMD) derivanti dall'impianto di gestione rifiuti, avente superficie di circa 250 mq realizzato in parte in scavo ed in parte con terrapieno in terra battuta per un'altezza fuori terra di circa 0,9 m, rifinito con la posa di un telo protettivo impermeabile in PVC;

l'impianto di recupero, posto al di sotto di una tettoia di protezione di altezza pari a 18 metri dal piano di

imposta, risulta essere composto da un premacinatore, un mulino a martelli, un separatore idraulico, separatori a tamburo magnetico e da cabina di cernita. Sono state fornite le schede tecniche del premacinatore e del frantumatore. L'impianto sarà dotato di cancello telecomandato, di sistema di vigilanza con telecamere e di recinzione in rete elettrosaldata alta 2,20 m. Lungo la parte di perimetro più esposta sono previste schermature con siepi e alberature di specie autoctone, con funzione di barriera visiva, fonoisolante e ambientale per l'assorbimento CO₂ e delle polveri. Le aree di impianto avranno una pavimentazione di tipo industriale in cemento con rifinitura al quarzo, sia ai fini di impermeabilizzazione e resistenza all'azione di liquidi che di potenziale contenimento di sversamenti accidentali. Le aree di stoccaggio saranno impermeabilizzate in calcestruzzo e saranno destinate a depositare i "pacchi" di circa 1t aventi dimensioni 1,5 x 0,8 x 0,8 m, mentre i rottami ferrosi saranno stoccati in cumuli o in cassoni scarrabili;

l'area dedicata a deposito temporaneo e depositaria giudiziale sarà dotata di pavimentazione in materiale stabilizzato e rullato a spessore minimo di 20 cm, adeguatamente rullato;

l'area dedicata al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, contenuti all'interno di cassoni scarrabili muniti di telo impermeabile, sarà realizzata con materiale impermeabile (es. asfalto);

l'impianto sarà dotato di pesa e portale radiometrico;

a conclusione delle attività di recupero si prevedere la produzione dei seguenti materiali:

- 65-70% di "proler", rottame di ferro di piccole dimensioni;
- 20-25% di "car-fluff", provenienti dalla macinazione dei veicoli dopo la separazione dei componenti metallici e i metalli risultati indivisibili dalle parti plastiche del veicolo;
- 5-15% di flusso secondario, rappresentato in gran parte da metalli non ferrosi (EER 19.12.03) nonché plastica e gomma (EER 19.12.04), da inviarsi a recupero presso altri impianti autorizzati;

a servizio dell'impianto di recupero è prevista in area limitrofa, su una superficie di 17.740 metri quadrati, la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in area a destinazione agricola, di potenza pari 1.692 kWp, costituito da 2.350 pannelli monocristallini collocati a terra, in serie di tre pannelli affiancati e disposti in parallelo, fissati mediante supporti metallici aventi le seguenti caratteristiche: supporti verticali inclinati di 20 gradi rispetto all'orizzontale, su file di altezza inferiore a 2,30 metri, poste a 3,55 metri di distanza e con interasse pari a 7,30 metri circa. Sono previste due cabine elettriche, una a servizio utente e una di servizio al gestore di rete e-Distribuzione Spa, più un piccolo locale a condominio dove sarà collocato il contatore di produzione. Dalla cabina gestore si dipartirà l'elettrodotto interrato in media tensione a 15 kV (MT), che collegherà l'impianto fotovoltaico alla rete elettrica, in entra-esce alla cabina elettrica numero 463111 "VICIOM. AUTO" collocata nella particella n.208 del foglio n.23 nel Comune di Civitella in Val di Chiana;

verrà realizzata una rete di raccolta delle AMD provenienti dalla viabilità, dai piazzali pavimentati e dalle coperture degli edifici di progetto. Le acque piovane provenienti dai piazzali pavimentati e dalle coperture degli edifici saranno convogliate in un bacino artificiale di raccolta che tramite un canale di scolo di troppo pieno sarà collegato al fosso adiacente. Le acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) provenienti dalle caditoie predisposte sul piazzale vengono raccolte e trattate prima dello scarico; per quanto riguarda gli scarichi di natura civile, è prevista la realizzazione di n.2 fosse biologiche bicamerali e n.2 degrassatori per il trattamento secondario dei reflui domestici;

l'approvvigionamento idrico, a solo uso civile, verrà garantito da un pozzo esistente di profondità circa 30 metri e portata circa 100 l/minuto;

il proponente, oltre allo Studio preliminare ambientale, ha presentato anche le schede tecniche del premacinatore, frantumatore, dei pannelli fonoisolanti di cui si prevede l'impiego, dell'impianto di aspirazione ed abbattimento degli inquinanti, una relazione geologica, lo studio relativo alla gestione delle acque meteoriche dilavanti, una valutazione previsionale di impatto acustico e una relazione tecnica relativa all'impianto fotovoltaico;

nello Studio preliminare ambientale ha preso in esame, oltre agli aspetti progettuali e di funzionamento dell'impianto, i pertinenti piani e programmi ed il regime vincolistico;

Inquadramento geologico e idrogeologico

l'area interessata risulta pianeggiante e compresa tra le quote di m. 255 ÷ 257 s.l.m., I drenaggi delle acque superficiali sono regolato dalla naturale acclività e confluiscono in destra idrografica del Fosso Viciomaggio;

la cartografia di supporto al PAI Dissesti (Piano Assetto Idrogeologico Distretto Appennino Settentrionale) non evidenzia la presenza di movimenti gravitativi;
con riferimento al rischio da alluvioni, la cartografia del PGRA (Piano gestione rischio alluvioni) attribuisce all'area una pericolosità da alluvione fluviale bassa – P1;

gli strumenti urbanistici comunali classificano l'area di interesse:

- a pericolosità geologica media (G2);
- a pericolosità idraulica bassa (I1);

qualità aria ambiente

con riferimento alle previsioni del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA 2025), nel Comune di Arezzo sono presenti stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria soltanto nell'area urbana, non risultando queste significative per la caratterizzazione del sito in esame;

clima acustico

il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Arezzo (PCCA), approvato con delibera di Consiglio Comunale n.195 del 22.10.2004, classifica il sito oggetto del progetto in area di Classe III: aree di tipo misto;

traffico

il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 26.09.2019, non contiene elementi conoscitivi utili a stimare il traffico veicolare in prossimità dell'impianto, in quanto i dati relativi ai flussi veicolari - stimati per mezzo di sezioni fisse, mobili, video e impianti semaforici – sono stati rilevati per il solo ambito urbano;

qualità acque superficiali

a monte dell'impianto scorre il Torrente Lota, facente parte del bacino idrografico del Fiume Arno, sottobacino del Canale Maestro della Chiana, nel quale confluisce all'altezza dell'abitato di Ponte a Chiani. Non sono disponibili dati sulla qualità delle acque del Torrente Lota; il tratto del Canale Maestro della Chiana interessato è compreso tra le stazioni di campionamento MAS-112 (Marciano della Chiana) e MAS-113 (Arezzo); i dati disponibili per il tratto di interesse, anni 2019-2021, mostrano un peggioramento dello stato ecologico (da sufficiente a scarso) ed una situazione stazionaria dello stato chimico (non buono), relativamente a pfos (perfluorotano solfonato), mercurio (Hg) e ottifenoli (OPE), quest'ultimi composti organici appartenenti alla classe dei fenoli utilizzati nella produzione di resine, coloranti e plastica;

qualità acque sotterranee

i dati più del 2023 danno evidenza che lo stato delle acque sotterranee è considerato Buono, Scarso localmente per la presenza di contaminanti riferiti a metalli (As, Ni, Se, ammonio) e triclorometano;

con riferimento alle zone vulnerabili ai nitrati (D.G.R. nn. 520-521-522/2007 e n. 18/2021), l'area oggetto di intervento è all'interno della "zona del Canale Maestro della Chiana";

altri aspetti

con riferimento alle aree non idonee all'installazione per impianti fotovoltaici a terra (l.r.11/2011 e PAER 2015), l'area oggetto di intervento ricade tra le aree non idonee: "diversa perimetrazione in aree DOP e IGP";

si tratta di un impianto fotovoltaico la cui energia sarà a servizio dell'attività di recupero rifiuti;

Piano Strutturale del Comune di Arezzo, invarianti strutturali, emerge che l'area d'impianto ricade in:

C3.1 Invariante I: Caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici - L'area di intervento ed i terreni limitrofi sono classificati come "Pianura bonificata per diversione e colmate";

C3.2 Invariante II: Caratteri ecosistemici dei paesaggi - Parte dell'area di intervento, corrispondente all'attuale deposteria giudiziaria, è classificata come "area urbanizzata", mentre la parte restante "matrice agro-ecosistemica di pianura urbanizzata";

C3.4 Invariante IV: Caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali - Parte dell'area di intervento, non corrispondente all'attuale deposteria giudiziaria, è classificata come "6 - Morfotipo dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle".

L'area di intervento risulta inoltre compresa nella UTOE 14 - Piana agricola occidentale;

con riferimento al Piano Operativo del Comune di Arezzo, le superfici interessate rientrano nella classificazione delle Aree agricole e forestali - TR.A5 Ambiti agricoli di pianura (Valdichiana);

l'area di intervento, seppur collocata in un contesto rurale, si pone in adiacenza del centro raccolta rifiuti di SEI Toscana e della attuale deposteria giudiziaria;

non sono presenti vincoli di natura paesaggistica o architettonica;

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dal progetto (emissioni in atmosfera, rumore, produzione rifiuti, consumi idrici, scarichi idrici, suolo e sottosuolo, acque sotterranee, traffico), i relativi impatti prevedibili, le misure di mitigazione e le misure di monitoraggio e controllo;

nella documentazione integrativa e di chiarimento il proponente ha – tra l'altro - presentato una relazione di analisi paesaggistica e una relativa agli impatti in fase di cantiere ed alla gestione terre e rocce da scavo;

Visti i contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale, nell'ambito del presente procedimento, con riferimento alla documentazione presentata all'avvio del procedimento ed alla documentazione di integrazione e chiarimento:

il Settore VAS e VincA, nel contributo istruttorio del 03/02/2026, dopo aver riepilogato le caratteristiche salienti del progetto, segnala che: *"la ZSC IT5180013 Ponte Buriano e Penna potrebbe [...] presentare connessioni indirette col reticolo idrografico minore, tributario del Canale Maestro della Chiana, che confluisce nell'Arno proprio all'interno di tale Sito Natura 2000 e dell'omonima Riserva Naturale regionale. Anche se le distanze relative tra l'impianto e le aree tutelate sono di circa 6 km, si rileva la necessità di evitare apporti di inquinanti nella rete scolante, che possano alterare la qualità delle acque ed alterare gli ecosistemi acquatici e le specie tipiche di questi ambienti, pertanto vanno assicurati i presidi necessari per la depurazione delle AMD e dei percolati provenienti dallo stoccaggio dei rifiuti e dalle lavorazioni di questi. Per quanto premesso, una volta rispettate le condizioni sopra evidenziate, non si ritiene necessario attivare il procedimento di Valutazione di Incidenza"*;

il Settore Genio Civile Valdarno Superiore, nel contributo istruttorio del 09/02/2026, comunica la seguente posizione positiva con prescrizioni:

"[...]Ciò detto e fatte le valutazioni di rito, si comunica il parere favorevole con la condizione che prima dell'inizio dei lavori dovrà essere richiesta l'autorizzazione con concessione idraulica per le opere interferenti con il corso d'acqua AV22033 tramite il portale SIDIT FE all'interno della sezione "suolo". A tal fine dovranno essere prodotti i sotto elencati elaborati progettuali:

- 1. sezione con la rappresentazione del punto di scarico (con indicazione delle coordinate Gauss-Boaga) del laghetto artificiale sempre nel corso d'acqua AV22033;*
- 2. tavola progettuale nella quale sia evidenziato il tracciato dell'elettrodotta di connessione, da cui si evincano le distanze dal medesimo corso d'acqua; qualora ne fosse previsto l'attraversamento, si chiede di indicare anche la profondità di allettamento del cavidotto rispetto alla quota del fondo alveo."*

Ricorda inoltre che:

"[...]"

- le opere prive di rilevanza edilizia (recinzioni, cavidotti per l'illuminazione, ecc) se interferenti con la fascia di rispetto dei corsi d'acqua, dovranno essere autorizzate ai sensi del R.D. 523/1904 dallo scrivente Settore sulla base di tavole indicanti la relativa distanza; tali opere dovranno essere posizionate ad una distanza non inferiore ai 4 metri dal ciglio di sponda.

- tutti i manufatti diversi dalle opere prive di rilevanza edilizia dovranno essere posizionate ad una distanza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda dal corso d'acqua AV22033”.

Con riferimento al pozzo per l'approvvigionamento idrico indicato in progetto, già autorizzato, il suo utilizzo rimane subordinato all'ottenimento della concessione di derivazione in merito alla quale dovrà essere presentata apposita istanza Settore Genio Civile;

il Comune di Arezzo, nel contributo di avvio procedimento del 09/03/2026, con riferimento alla documentazione prodotta dal proponente in sede di istanza, effettuato l'inquadramento del progetto, ha formulato richiesta di integrazioni e chiarimenti in relazione a viabilità, impianto fotovoltaico, acque, smaltimento reflui e rumore/impatto acustico segnalando che “[...] gli interventi proposti si pongono in contrasto al Piano Operativo e, qualora non compatibili, anche in variante al PCCA comunale che classifica l'area in aree di tipo misto (classe III). fatti salvi i disposti della normativa nazionale in materia di localizzazione degli impianti fotovoltaici in territorio agricolo, si segnala, per la progettazione dell'impianto fotovoltaico, la necessità del rispetto dell'art. 131 quinquies comma 7 di Piano Operativo che stabilisce, tra l'altro, "regole" di ambientamento e mitigazione”.

Con il successivo contributo istruttorio del 22/05/2026, relativo alle integrazioni ed ai chiarimenti, in relazione alla documentazione tecnica complessivamente prodotta dal proponente, il Comune ha confermato il non superamento delle criticità emerse segnalando che, in relazione alle singole matrici/impatto ambientali significativi di propria competenza:

”[...]

Viabilità: non risulta mantenuto l'allineamento con la recinzione esistente per garantire la fascia di rispetto stradale. È necessaria una valutazione puntuale sulla compatibilità del traffico pesante con la viabilità esistente.

Impianto fotovoltaico: occorre che il progetto delle opere di mitigazione fornisca puntuale garanzia della conformità a quanto disposto dallo specifico regolamento comunale approvato con DCC n. 118 del 30.11.2023.

Acque: occorre effettuare le opportune verifiche al fine di ripristinare il sistema di smaltimento delle acque meteoriche verso il Torrente Lota, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 79/2012 relativa al reticolo idrografico.

Smaltimento reflui: il progetto non contiene la fattibilità tecnica degli impianti previsti, fatto salvo l'obbligo normativo di allaccio alla fognatura pubblica per le acque nere disciplinato da specifico Regolamento di Autorità Idrica Toscana. Dai documenti integrativi si rileva che non sono state effettuate le verifiche richieste, con particolare riferimento al confronto tecnico con il gestore Nuove Acque Spa. Si evidenzia la presenza di pubblica fognatura in corrispondenza della struttura alberghiera posta a nord dell'area in esame.

Rumore: è necessario che il progetto delle opere di mitigazione preveda interventi lungo tutto il perimetro dell'impianto. Dai documenti integrativi si evince che è previsto l'impegno allo sviluppo di un progetto di incapsulamento acustico con un primo intervento utilizzando pannelli microforati e, qualora lo stesso non garantisca il rispetto dei limiti di legge, saranno progettate ulteriori misure di mitigazione. Tale analisi non fornisce chiari elementi per la verifica dell'impatto acustico dell'attività di progetto, in relazione agli interventi di mitigazione.

[...]

Alla luce di quanto sopra [...] rileva che in sostanza non è stato dato compiuto riscontro a quanto richiesto dal Nucleo e pertanto ribadisce quanto evidenziato nel primo esame della documentazione, compresi gli aspetti relativi alla coerenza urbanistica della proposta, poiché gli interventi proposti si pongono in contrasto al Piano Operativo”.

Formulando le seguenti conclusioni: *”Il Nucleo di Valutazione fa propri i contenuti del Verbale della Commissione, ritenendo che non è stato dato compiuto riscontro a quanto richiesto in precedenza e pertanto ribadisce quanto evidenziato nel primo esame della documentazione, compresi gli aspetti relativi alla coerenza urbanistica della proposta, poiché gli interventi proposti, allo stato attuale, si pongono in contrasto al Piano Operativo”;*

il Comune di Civitella in Valdichiana, nel contributo istruttorio di avvio procedimento del 24/02/2026, dopo aver puntualizzato che risulta approvato con D.C.C. 51 del 20/10/2023 il Piano Operativo comunale, che prevede nell'area antistante all'area oggetto di valutazione, una trasformazione urbanistica tramite il Piano Attuativo n° 12 – Le Lame, con destinazione d'uso "Attività industriali e artigianali, Attività commerciali all'ingrosso e deposito"; ha formulato la richiesta di integrazioni relative alla matrice rumore/mitigazione degli impatti acustici. Con il successivo contributo istruttorio del 12/05/2026, afferente le integrazioni ed i chiarimenti, il Comune ha espresso il suo contributo istruttorio definitivo, ritenendo non esaustivi i chiarimenti e integrazioni del proponente e concludendo che: *"Si ritiene quindi che le osservazioni precedentemente formulate in merito alle carenze emerse nella valutazione previsionale di impatto acustico siano ancora valide e quindi da soddisfare in sede autorizzativa."*;

il Settore Autorizzazioni Rifiuti, nel contributo istruttorio del 25/02/2026 di avvio procedimento, ha formulato una serie di richieste di integrazioni in merito al possibile interessamento per l'area di un vincolo derivante dalla localizzazione di una discarica chiusa, in relazione a eventuali indagini ambientali, atte ad escludere potenziali contaminazioni e per la richiesta di uno schema a blocchi in cui siano esaurientemente rappresentate le varie fasi del processo. Vengono altresì fornite indicazioni al proponente circa la necessità di approfondimenti per la successiva fase autorizzativa. Con il successivo contributo istruttorio del 14/05/2026, in relazione alla documentazione integrativa e di chiarimento, il Settore prende atto di quanto verificato dal proponente circa la non corretta perimetrazione dell'area dell'ex discarica "Il Mulinaccio" nella tavola TAV3.1 del Piano Operativo che comprende erroneamente anche una parte dell'attuale deposito giudiziario veicoli, che risulta autorizzato dall'Ufficio Edilizia del Comune di Arezzo con Permesso di Costruire n.O/09/00097 del 10/07/2009. La corretta perimetrazione della ex discarica evidenzia una separazione tra questa e l'area su cui è prevista l'installazione del nuovo impianto. Il Settore prende atto delle previsioni del proponente circa l'esecuzione di indagini ambientali preliminari alla messa in opera del cantiere, finalizzate alla verifica di integrità del sito per le matrici ambientali suolo, materiale di riporto e sottosuolo, in corrispondenza dell'area dell'attuale depositaria giudiziaria. Il Settore fornisce quindi le seguenti conclusioni:

"[...] Esaminata la documentazione integrativa prodotta, si ritiene che il proponente abbia fornito riscontro alle richieste presentate dallo scrivente Settore, ad eccezione del chiarimento in materia di AIA.

Si fa, infatti, presente che non risulta possibile individuare la natura del procedimento ambientale cui l'impianto dovrà essere assoggettato in quanto non sono stati adeguatamente esplicitati i quantitativi massimi effettivamente previsti dall'attività.

Si ribadisce, a tal proposito, che la valutazione di assoggettabilità alla normativa AIA si effettua sulla base della capacità massima giornaliera e non sul quantitativo annuo e che impianti di frantumazione di capacità superiore a 75 ton/giorno ricadono nella normativa AIA, di cui alla parte II del D.Lgs. 152/2006.";

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, con il contributo istruttorio di avvio procedimento, ha ricordato i principali piani di bacino distrettuali vigenti:

"[...]

-Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA), approvato con D.P.C.M. 1° dicembre 2022;

-Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno (PSRI), approvato con D.P.C.M. 5 novembre 1999;

-Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA), approvato con D.P.C.M 7 giugno 2023;

-Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico (PBI) del fiume Arno, approvato con DPCM 20 febbraio 2015;

-Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti) adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 39 del 28 marzo 2024. In tale data il Comitato Istituzionale, con delibera n. 40, ha adottato anche le misure di salvaguardia del suddetto PAI dissesti; tali misure, efficaci dalla data di pubblicazione in G.U. (avvenuta l'08/04/2024) rimarranno in vigore fino all'approvazione definitiva del medesimo PAI dissesti, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

"[...]

Si ricorda inoltre che ai sensi del PGA, le opere in progetto non dovranno recare pregiudizio agli stati di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati dal PGA; per l'approfondimento di tali aspetti si rimanda anche alla consultazione del Cruscotto di piano Qualora l'intervento comporti il rilascio/rinnovo di concessione di derivazione di acque pubbliche, si ricorda che dovrà essere richiesto il

parere di questo ente previsto dall'art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006“;

- il Settore Economia circolare e Qualità dell'Aria, nel contributo istruttorio di avvio procedimento del 26/02/2026, in relazione alle materie di propria competenza, ha formulato richiesta di integrazioni con riferimento alla verifica dei criteri escludenti di localizzazione di cui al Piano rifiuti, alla presenza della discarica chiusa in prossimità dell'area di impianto, alla distanza dagli insediamenti residenziali. Con il successivo contributo istruttorio del 11/05/2026, il Settore ha comunicato la presa d'atto di quanto dichiarato dal proponente con le integrazioni e chiarimenti consegnati, ovvero che:

- l'area oggetto di intervento non insiste nell'area dell'ex discarica comunale "Il Mulinaccio";
- l'area denominata "Discarica chiusa", individuata nella tavola "Vincoli e fasce di tutela" del Piano Operativo del Comune di Arezzo, prevede una errata perimetrazione, più estesa, fino a ricomprendere impropriamente l'area di progetto;

l'Azienda USL Toscana Sud Est, nel contributo istruttorio del 27/02/2026, con riferimento alla documentazione presentata in sede di istanza, ha formulato una richiesta di integrazioni in particolar modo attinenti alla valutazione dell'impatto acustico, nonché alle emissioni in atmosfera (schema riepilogativo dettagliato, recante per ciascun punto emissivo le principali caratteristiche tecniche e i parametri autorizzativi di riferimento). Con il successivo contributo istruttorio del 13/05/2026, sulla scorta delle integrazioni e chiarimenti forniti dal proponente, l'Azienda Sanitaria ha comunicato che ritiene che il progetto in oggetto non debba essere sottoposta a procedura di VIA, ha formulato al proponente raccomandazioni con riferimento alla fase di cantierizzazione dell'intervento, invitandolo ad adottare adeguate misure di mitigazione ed a valutare la necessità di una deroga acustica;

ARPAT, nel contributo istruttorio del 27/20/2026, dopo aver effettuato una dettagliata descrizione degli aspetti progettuali e degli impatti dell'intervento in relazione alle matrici ambientali di propria competenza, ha formulato una richiesta di integrazioni e chiarimenti al proponente. L'Agenzia ha inoltre segnalato, ai fini del successivo procedimento di autorizzazione, che la capacità di targa dell'impianto di frantumazione dichiarata pari a circa 300 Mg/giorno supera la soglia AIA prevista dal D.lgs. 152/2026, parte II, allegato VIII, punto 5.3, lett. b) (pari a 75 Mg/giorno).

Con il successivo contributo istruttorio del 12/05/2026, con riferimento alle integrazioni ed ai chiarimenti presentati, ha valutato puntualmente i riscontri forniti dal proponente formulando le seguenti conclusioni:

“[...]”

Vista la documentazione integrativa presentata e l'istruttoria condotta, visto che il proponente ha risposto in maniera sufficiente ad una buona parte delle richieste di chiarimenti ed integrazioni, rimanendo da approfondire alcuni aspetti ritenuti rinviabili alla fase autorizzativa, si ritiene che il progetto possa essere escluso dalla procedura VIA, con le condizioni evidenziate con carattere sottolineato.

Si rimanda, comunque, al Settore in indirizzo valutare l'opportunità di richiedere fin da questo procedimento i chiarimenti di cui alle condizioni sopra richiamate.

Per quanto riguarda la fase cantiere, si rinvia al rispetto dei requisiti previsti dalle "Linee Guida per la gestione dei Cantieri ai fini della protezione ambientale" pubblicate da ARPAT nel 20189 e dal PRQA 2025, parte I, allegato 6.

Si ricorda al proponente che per la fase autorizzativa dovrà presentare tutta la documentazione inerente alla sorveglianza radiometrica“;

il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, con il contributo istruttorio formulato in relazione alla documentazione presentata dal proponente in sede di istanza del 04/03/2026, esaminati gli aspetti progettuali e paesaggistici di propria competenza, aveva formulato una richiesta di integrazioni e chiarimenti.

Con il successivo contributo istruttorio del 13/05/2026, formulato in relazione alla documentazione integrativa e di chiarimento, il Settore ha formulato le seguenti valutazioni:

- analisi paesaggistica: le integrazioni sono state valutate come esaustive;
- approfondimenti progettuali: le integrazioni sono state valutate come esaustive;
- approfondimenti e implementazione delle opere di mitigazione: le integrazioni sono state valutate non condivisibili;
- chiarimenti circa il piano di dismissione dell'impianto fotovoltaico: le integrazioni sono state valutate come parzialmente esaustive;

- analisi sull'intervisibilità: le integrazioni sono state valutate come parzialmente esaustive.

Il Settore, in conclusione, formula la seguente posizione:

"Favorevole con prescrizioni

Anche se le integrazioni rispondono solo parzialmente a quanto richiesto, considerata la tipologia di intervento non si rilevano problematiche di inserimento paesaggistico, a meno delle seguenti prescrizioni a cui attenersi in fase di rilascio del titolo autoritativo:

- andr  evitato l'utilizzo di filari di cipressi;
- andr  predisposto un computo metrico di dettaglio relativamente ai costi delle opere di mitigazione;
- andr  predisposto un crono-programma delle opere di mitigazione che preveda anche la tempistica delle attivit  di manutenzione;
- dovr  essere garantita la riconversione ad uso agricolo dell'area sottostante i pannelli fotovoltaici prevedendo degli interventi di ripristino della fertilit  dei suoli.";

Settore Transizione Ecologica e Sostenibilit  Ambientale, nel contributo istruttorio di avvio procedimento del 09/03/2026, aveva formulato richiesta di integrazioni:

"[...]Fermo restando quanto sopra esplicitato in materia di aree idonee e non idonee, si richiedono le integrazioni di seguito descritte:

- a) chiarire se il sito scelto per il fotovoltaico ricade in zone "Usi civici", costituenti per legge vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Art. 142 comma 1 Let. h;*
- b) confronto fra il progetto di fotovoltaico a terra e i divieti previsti agli art. 11 bis comma 2 e art. 11 quinquies (come introdotti dal DL 175/2025) chiarendo se il progetto in questione risulti coerente con gli stessi;*
- c) analisi su tutte le tipologie di aree idonee di cui all'art. 11bis comma 1 del Dlgs 190/2024, evidenziando se il sito scelto per il fotovoltaico ricade o meno in una o pi  di tali tipologie;*
- d) presentazione della STMG di E-distribuzione ottenuta e accettata dal proponente, nonch  una documentazione progettuale dell'allacciamento alla rete coerente con la STMG;*
- e) stima di producibilit  per l'impianto FTV in esame.*

Con il successivo contributo istruttorio del 25/05/2026 il Settore, con riferimento alle integrazioni presentate dal proponente, ha concluso come segue:

"[...] si rileva che non sono state riscontrate risposte alle richieste di integrazioni di cui alla nostra nota prot. n. 0203114 del 09.03.2026 e, pertanto, si rinnovano le richieste di chiarimento e integrazioni";

Terna Rete Italia Spa, nel contributo istruttorio di avvio procedimento del 10/03/2026, ha segnalato che l'intervento proposto presenta delle interferenze con due linee elettriche attualmente in servizio:

- Linea alta tensione - AT 132 kV, aerea, a conduttori nudi, n 048 denominata "Ponticino RT - Arezzo RT" nelle campate tra il sostegno n 549 e il sostegno n 553;
- Linea AT 132 kV, aerea, a conduttori nudi, n 053 denominata "Ponticino RT - Rigutino RT cd Olmo RT" nelle campate tra il sostegno n 550 e il sostegno n 554.

In merito ha ricordato che trovano applicazione le norme in materia di distanza tra opere e conduttori elettrici: D.M. 449 del 21 marzo 1988, Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e relativo decreto attuativo emanato con D.P.C.M. 8 luglio 2003 recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualit  per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generati dagli elettrodi.

Ai sensi della suddetta Legge n.36/2001 dovranno essere rispettati le prescrizioni di cui all'obiettivo di qualit  di 3 microtesla, previsto per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del DPCM 8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.

Richiama inoltre quanto segue:

- l'eventuale installazione di manufatti di qualsivoglia tipo (torri o lampioni di illuminazione, pannelli fotovoltaici, chioschi, ecc.) dovr  essere conforme a quanto alle distanze previste dal DM 449 e dalle norme CEI;
- sia sempre garantito (24 ore su 24 e 365 giorni all'anno), l'accesso in sicurezza ai sostegni, sia pedonale che carraio (se necessario anche con mezzi pesanti), per le attivit  di esercizio e manutenzione dell'impianto elettrico di Terna Spa, ivi compresi gli interventi in emergenza in caso di guasti o anomalie; il progetto dovr  pertanto prevedere che siano sempre disponibili le idonee vie di accesso ai sostegni ed ai conduttori;
- stante la preesistenza dei nostri elettrodotti rispetto alle opere in progetto, Terna Spa si dichiara sollevata da qualsiasi responsabilit  per danni/mancati introiti causati all'impianto in progetto dagli asset o dai lavori del gestore di rete. Raccomanda a tal fine di non installare impianti tecnologici e/o manufatti nella fascia

individuata dalla proiezione a terra dei conduttori incrementata di 5 m. Segnala inoltre che laddove non rispettata tale distanza sarà cura ed onere del proponente rimuovere tali opere entro 24 ore dalla richiesta del gestore, e che in caso di inadempienza procederà alla demolizione delle opere interferenti con risarcimento degli oneri sostenuti;

-nella realizzazione di eventuali recinzioni metalliche, strutture metalliche in genere ed opere affini in prossimità degli impianti Terna, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza dei potenziali originati dal normale funzionamento degli elettrodotti;

- non è consentita la costruzione di manufatti/luoghi a permanenza prolungata di persone nella fascia di rispetto dei campi elettromagnetici di cui alle leggi sopracitate (Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 (in G.U. n. 55 del 7.3.2001) e D.P.C.M. 8 luglio 2003 (in G.U. n. 200 del 29.8.2003); eventuali siti con aree di parcheggio, di deposito di materiale infiammabile o di materiale esplosivo dovranno essere posizionati alle distanze di cui alle relative norme di legge e opportunamente certificati da tecnico abilitato;

- non dovranno essere messe a dimora piante ad alto fusto al di sotto i conduttori in quanto, con l'accrescimento, la vegetazione ostacolerà il regolare esercizio della linea elettrica;

- eventuali scavi, nelle vicinanze dei sostegni, devono essere a una distanza non inferiore di 20 m da centro base per non compromettere l'impianto di terra degli stessi.

Ricorda inoltre che i conduttori del gestore sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008), sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale. Qualora nell'esecuzione di una qualsiasi attività tali distanze minime di sicurezza non possano essere rispettate, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi, sarà necessario richiedere il fuori servizio della linea, il quale dovrà essere opportunamente pianificato e subordinato alle esigenze della rete elettrica nazionale, di cui sarà valutata di volta in volta l'onerosità;

Nuove Acque Spa, nel contributo del 22.5.2026, espresso in esito al deposito della documentazione integrativa, rileva che:

- nei pressi del previsto impianto non è presente la pubblica fognatura in gestione alla società né il pubblico acquedotto; le fognature esistenti per un possibile allacciamento si trovano a distanze molto superiori rispetto a quelle previste nel Regolamento vigente del Servizio Idrico Integrato per cui vige obbligo di collegamento. Inoltre, a parte la distanza considerevole (oltre 1 km), i 2 punti di potenziale allaccio verificati (su 2 tratti fognari diversi) necessiterebbero di particolari soluzioni tecniche in quanto in un caso si tratta di un tratto fognario in pressione e nell'altro ci sarebbe interferenza con fasce di rispetto per presenza di torrenti e opere autostradali;

- non sono presenti nel raggio di 200 m dal sito del previsto impianto fonti di approvvigionamento idropotabile in utilizzo o mantenute come approvvigionamento di riserva.

“Premesso quanto sopra la scrivente ritiene di non avere competenze per il rilascio di ulteriori pareri inerenti al procedimento in oggetto; si richiede tuttavia di rimanere aggiornati sull'evoluzione dello stesso”:

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti interessati:

localizzazione ed aspetti progettuali

il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di gestione di veicoli fuori uso e di rifiuti metallici ed un nuovo impianto fotovoltaico a terra in area agricola;

l'area dell'impianto rifiuti è attualmente adibita a depositeria geiudiziaria di veicoli, gestita dalla società proponente;

l'area non è vincolata paesaggisticamente; il Comune di Arezzo vede la presenza di usi civici (D.Lgs. 42/2004, art.142 comma 1 lettera h); i terreni interessati dai previsti impianti non risultano gravati da uso civico;

nel caso in cui la capacità giornaliera massima di trattamento rifiuti dell'impianto previsto dovesse superare le 75 t, il proponente dovrà acquisire l'AIA e non l'autorizzazione art.208 del D.Lgs. 152/2006;

nel corso del procedimento, è stata acquisita dal proponente la ricevuta del 09/04/2026 della richiesta di connessione alla rete elettrica, formulata dal proponente al gestore di rete e-Distribuzione Spa; il gestore non ha rilasciato al Soluzione tecnica minima generale per l'alacciamento (STMG);

il perimetro del previsto impianto rifiuti è posto all'esterno, ma in prossimità, della ex discarica comunale denominata "il Mulinaccio". In merito, nell'ambito del procedimento autorizzativo, sarà opportuno acquisire dal Comune di Arezzo elementi tecnici di dettaglio circa le caratteristiche e la posizione della ex discarica;

emissioni in atmosfera

il progetto prevede l'installazione di un sistema di abbattimento e controllo delle emissioni consistenti in un pre-abbattitore attuato mediante ciclone decantatore e da un abbattitore realizzato tramite filtro a maniche autopulente ATEX con camera di calma. Il proponente prevede la schermatura con siepi e alberature del perimetro, anche a fini dell'assorbimento di CO₂ e polveri;

gestione delle AMD

in merito al bacino di artificiale di cui si prevede la realizzazione in parte con scavo e in parte con realizzazione di un terrapieno fuori terra, è prevista la realizzazione di un doppio sistema di scarico in un corpo idrico superficiale censito nel reticolo idrografico della Regione Toscana (AV 223033) da effettuarsi, alternativamente, con canale di troppo pieno alla quota di sfioro per gli eventi meteorici intensi e con saracinesca di chiusura per lo svuotamento controllato in caso di operazioni di gestione e manutenzione;

smaltimento reflui

il proponente ritiene che non è presente, in prossimità dell'area di impianto, la rete fognaria pubblica cui potersi allacciare; tale circostanza risulta confermata dal gestore del Servizio idrico integrato Nuove Acque Spa, nel contributo istruttorio del 22/05/2025; il progetto prevede, pertanto, dopo trattamento, lo scarico su suolo delle acque reflue civili, provenienti dal nuovo edificio, in una fossetta posta lungo la strada pubblica. L'impianto di trattamento previsto è costituito n. 2 fosse biologiche bicamerali da 3,00 m³ cadauna, di n. 2 degrassatori per le acque saponose, in aggiunta a due filtri percolatori aerobici dove verranno convogliate le acque da scaricare nella fossetta a cielo aperto;

le acque piovane provenienti dalle coperture e dai piazzali saranno raccolte in una condotta separata e non saranno collegate allo stesso punto di scarico delle acque reflue civili;

cantierizzazione; terre e rocce da scavo

il proponente ha fornito la stima dei quantitativi di scotico e scavo che verranno riutilizzati in sito, ove rispondenti alle previsioni di cui al D.P.R. 120/2017. Per l'area di depositaria giudiziaria, il proponente ha presentato un piano di indagini ambientali finalizzate alla verifica di integrità del sito da realizzarsi tramite realizzazione di n.14 pozzetti esplorativi e valutandone gli esiti in rapporto ai set di cui tabella 4.1 del D.P.R. 120/2017 ed ai valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte Quarta del D.Lgs. n.152/2006;

risultano valutati anche gli impatti di cantiere in relazione a emissioni in atmosfera, ai possibili sversamenti di liquidi, al deposito sul suolo di sostanze e materiali durante il cantiere, alle acque di dilavamento dei piazzali, ai rumori durante il cantiere, alla produzione rifiuti e materiali nonché gli effetti della cantierizzazione sulla vegetazione e sull'ambiente naturale, sull'idrologia e la difesa del suolo;

modalità di gestione dei rifiuti;ottenimento dell'EoW

in relazione alla destinazione dei materiali derivanti dal ciclo produttivo dell'impianto. il profer verrà commercializzato come materia che ha cessato la qualifica di rifiuti (*end of waste – EoW*); il flusso secondario sarà gestito mediante operazione R13 e verrà avviato a recupero in impianti terzi autorizzati. Con riferimento al *car-fluff*, in alternativa alla gestione in D15 ed al successivo avvio a smaltimento in impianti

terzi, il proponente ritiene do poter raggiungere l'*end of waste* da destinare quale combustibile ad impianti quali cementifici e centrali termoelettriche;

il proponente ha presentato, con le integrazioni, la planimetria del piazzale pavimentato con la posizione delle aree di stoccaggio e dei cassoni scarrabili, provvista di griglia per il convogliamento delle AMD;

viabilità di accesso

il lato sud della strada di accesso all'impianto costituisce confine con il Comune di Civitella in Val di Chiana;

il proponente stima un incremento del traffico indtto di circa 8,4 mezzi pesanti giornalieri, pari a circa un mezzo/h;

suolo e sottosuolo

l'area di resede esterno dell'impianto di trattamento rifiuti sarà interamente pavimentata in cemento con rifinitura al quarzo al fine di garantire idonee impermeabilità e resistenza. Non si prevede l'installazione di serbatoi interrati;

al fine di monitorare la qualità delle acque sotterranee, è prevista la realizzazione di n.3 piezometri, a profondità di 10-12 m, di cui uno a monte idrogeologico del sito per il monitoraggio delle acque in ingresso e due a valle, per il monitoraggio della falda in uscita. Il proponente ha fornito le caratteristiche tecniche che dovranno avere i tre piezometri (diametro di perforazione di almeno 3", pompa con portata minima di almeno 7/min, tubazione in PVC resistente a eventuali sostanze contaminate/aggressive, fessurazioni del tratto drenate da -3m con luci di massimo 0,5 mm). Il monitoraggio verrà effettuato con cadenza semestrale per il primo anno di attività, in corrispondenza dei periodi di magra (settembre - ottobre) e di morbida (marzo - aprile); successivamente con periodicità annuale. Il monitoraggio riguarderà i parametri di cui alla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V alla Parte Quarta del D.Lgs.n.152/2006;

campi elettromagnetici

La Relazione sui campi elettromagnetici fornita dal proponente ha definito i valori dei campi elettromagnetici sia con riferimento alle cabine di trasformazione che con riferimento ai cavidotti interrati in MT; occorrono specifiche cautela destinate alla tutela di salute e sicurezza di addetti ed utenti con ruferimento a due elettrodotti alta tensione che attraversano l'impianto;

Considerato infine quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

gli impianti di recupero dei rifiuti sono lo strumento cardine per garantire l'effettività del principio della economia circolare, previsto anche dallo Statuto della Regione Toscana (art. 4 comma 1 lettera n-bis);

in ottemperanza alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006: deve essere data priorità - nella gestione dei rifiuti - alle attività di recupero rispetto allo smaltimento; il recupero di rifiuti con la produzione di materie prime seconde andrà a sostituire l'impiego di materie prime; privilegiare la localizzazione degli impianti in aree a destinazione produttiva;

il Piano regionale rifiuti prevede che gli impianti di trattamento dei rifiuti debbano essere di norma localizzati all'interno di aree a destinazione produttiva; tra gli obiettivi del Piano regionale rifiuti è vi è quello di favorire il recupero dei rifiuti speciali;

le operazioni di recupero di rifiuti speciali che verranno effettuate nell'impianto si collocano nel libero mercato e non presentano elementi di contrasto con i principi generali espressi nel vigente Piano rifiuti;

il progetto fotovoltaico in esame contribuisce ad incrementare la quota parte di energia prodotta da fonti rinnovabili nonché ad ottemperare ai relativi obblighi in capo alla Regione Toscana, previsti dalla normativa nazionale (*burden sharing*); la realizzazione e l'esercizio dell'impianto sono quindi in linea con gli obiettivi della pianificazione energetica nazionale e regionale, in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e di incremento della quota di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile; il progetto è in linea con il principio europeo della massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, nonché con il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22/12/2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/223; l'esercizio dell'impianto consentirebbe inoltre di evitare l'emissione di alcuni inquinanti atmosferici, rispetto alle fonti energetiche convenzionali;

l'impianto in esame è qualificabile quale fotovoltaico a terra posto in area a destinazione agricola;

il progetto non è coerente con la normativa regionale specifica per gli impianti fotovoltaici (l.r. 11/2011 e relative disposizioni attuative) e con il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER 2015), in quanto il previsto impianto ricade in area non idonea per la installazione di impianti fotovoltaici a terra (fattispecie: "*Diversa perimetrazione all'interno delle aree DOP e IGP regionali*"). A tal proposito è tuttavia necessario rilevare che:

- l'inserimento di un sito all'interno del perimetro delle suddette aree non idonee regionali per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra non comporta il divieto in assoluto di localizzarvi impianti, ma comporta bensì una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni; in sede valutativa occorre verificare in concreto, caso per caso, se il singolo progetto sia o meno realizzabile in considerazione delle sue caratteristiche e delle caratteristiche del sito interessato;

l'impianto risulta solo in parte collocato all'interno di un'area idonea per la realizzazione di impianti FER, prevista dall'art.11-bis, comma 1, del d.lgs.190/2024, lettera l.1): aree agricole poste a non più di 350 m da stabilimenti o impianti industriali, con riferimento al previsto impianto per la gestione rifiuti;

con riferimento al comma 2 del suddetto art.11-bis, l'impianto fotovoltaico previsto può essere realizzato limitatamente alla porzione posta a non più di 350 m dal perimetro del previsto impianto di gestione rifiuti;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostino alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto di modifica in esame; l'istruttoria ha tuttavia evidenziato la necessità di adottare misure di mitigazione e di monitoraggio;

Visto l'art.19, commi 5 e 7, del D.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi acquisiti e delle osservazioni pervenute, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto in esame, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente ed è emersa l'indicazione di misure di mitigazione e di monitoraggio nonché di misure finalizzate ad incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

| n. | Macrofase | Ambito | Oggetto della condizione ambientale | Termine per l'avvio della VO | Autorità Competente | Soggetto avvalso |
|----|---------------|---|--|--|--------------------------------|------------------|
| 1 | CORSO d'OPERA | - | Il proponente deve comunicare al Settore VIA e ad ARPAT le date di avvio e di fine lavori, nonché l'entrata in esercizio dei previsti impianti. | Fase che precede l'avvio dei lavori / la fine dei lavori | Settore VIA | ARPAT |
| 2 | ANTE OPERAM | Aspetti ambientali: Acqua: gestione reflui domestici | Ai fini della richiesta di autorizzazione art. 208 del d.lgs.152/2006, in applicazione del d.p.g.r. 46r/2008, il proponente deve dare evidenza di un sistema secondario per la dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione (par. 2.4) oppure di un sistema di percolazione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio (par. 2.5), visto che il previsto filtro percolatore è indicato dal regolamento come trattamento appropriato per lo scarico in acque superficiali. | Fase di autorizzazione | Settore Autorizzazioni Rifiuti | ARPAT |
| 3 | ANTE OPERAM | Aspetti ambientali: Acqua: gestione AMD | Contestualmente alla richiesta di autorizzazione art. 208 d.lgs.152/2006, il proponente deve: a) aggiornare il progetto di gestione delle AMD, nel quale sia prevista pavimentazione impermeabile nelle aree che saranno adibite a depositaria comunale ed a transito automezzi di trasporto rifiuti (porzione nord dell'impianto); deve ridefinire, quindi, il dimensionamento dell'impianto di trattamento AMD in base alle aree servite nonché le reti relative alle AMPP; b) in alternativa, deve dare oggettiva dimostrazione dell'impossibilità che le aree di cui alla lettera a) possano determinare il dilavamento di sostanze in grado di contaminare le acque, in applicazione del d.p.g.r. 46R/2008; c) per le seconde piogge, dare evidenza della conformità allo scarico senza trattamento. | Fase di autorizzazione | Settore VIA | ARPAT |
| 4 | ANTE OPERAM | Aspetti Ambientali: Aria | Ai fini della richiesta di autorizzazione art.208 del d.lgs.152/2006, il proponente deve indicare chiaramente la sigla E1 del camino negli elaborati che saranno presentati e riportare in tavola la collocazione nel piazzale del camino E1. | Fase di autorizzazione | Settore Autorizzazioni Rifiuti | ARPAT |
| 5 | ANTE OPERAM | Aspetti Ambientali: Gestione rifiuti | Ai fini della richiesta di autorizzazione art. 208 del d.lgs.152/2006, il proponente deve: a) aggiornare la Tavola 5 – rev.01, per rappresentarvi anche il cassone dedicato alla plastica; b) dare conto di aver esaminato tutte le possibili alternative all'avvio in discarica del <i>car-fluff</i> , che richiedano ragionevoli misure operative sul rifiuto al fine di renderlo accettabile agli impianti di recupero energetico. | Fase di autorizzazione | Settore Autorizzazioni Rifiuti | ARPAT |
| 6 | ANTE OPERAM | Aspetti Ambientali: | Contestualmente alla richiesta di autorizzazione art. 208 d.lgs.152/2006, il | Fase di autorizzazione | Settore VIA | ARPAT |

| | | | | | | |
|---|---------------|---|---|-------------------------------------|-------------|-------------------|
| | | Rumore in fase di esercizio | proponente deve provvedere all'aggiornamento della VIAC della fase di esercizio (agli atti del presente procedimento), che tenga conto di tutte le sorgenti sonore impiegate nell'attività, specificando se e quali macchinari possono risultare attivi in periodo notturno e sulla base dei dati acustici dell'impianto di progetto; la VIAC deve contenere anche la progettazione acustica degli interventi di mitigazione previsti. | | | |
| 7 | ANTE OPERAM | Aspetti Ambientali: Paesaggio | Contestualmente alla richiesta di titolo edilizio, il proponente deve dare conto di quanto segue al Settore VIA: - sostituire il previsto utilizzo di filari di cipressi per gli interventi di mitigazione; - presentare computo metrico di dettaglio relativamente ai costi delle opere di mitigazione; - presentare crono-programma delle opere di mitigazione che preveda anche la tempistica delle attività di manutenzione; - indicare le modalità di riconversione all'uso agricolo dei terreni dell'impianto fotovoltaico, al termine della vita utile, prevedendo gli interventi di ripristino della fertilità dei suoli. | Fase di autorizzazione | Settore VIA | Settore Paesaggio |
| 8 | ANTE OPERAM | Aspetti Ambientali: Rumore in fase di cantiere | Almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, il proponente o l'impresa appaltatrice devono presentare al Settore VIA e ad ARPAT la documentazione acustica per la fase di cantiere, in applicazione del d.p.g.r. 2R/2014. | Fase che precede l'avvio dei lavori | Settore VIA | ARPAT |
| 9 | CORSO d'OPERA | Aspetti ambientali: gestione del cantiere | Durante lo svolgimento delle attività di cantiere il proponente e l'impresa appaltatrice devono assicurare il rispetto dei pertinenti requisiti previsti dalle "Linee Guida per la gestione dei Cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, gennaio 2018) e dal PRQA 2025, parte I, allegato 6. | Fase di cantiere | Settore VIA | ARPAT |

Ritenuto opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

programmare il traffico in ingresso ed in uscita dal cantiere e dall'impianto al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata;

per quanto riguarda i rifiuti in uscita dall'impianto in esame, privilegiare la destinazione a recupero rispetto allo smaltimento;

per la gestione delle terre e rocce da scavo in fase di cantiere, fatto salvo quanto previsto dal d.p.r.120/2017, l'adozione delle buone pratiche di cui alle linee guida SNPA 22/2019;

Ritenuto necessario ricordare al proponente quanto segue, con riferimento alle norme ed alle disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

con riferimento ai due elettrodotti aerei a 132 kV che attraversano gli impianti, ai fini della tutela della salute e della sicurezza di addetti ed utenti, in applicazione del D.Lgs.81/2008, occorre che l'organizzazione del cantiere, dell'impianto di gestione rifiuti, della nuova depositaria e dell'impianto fotovoltaico tengano conto delle distanze di sicurezza dai conduttori e della DPA a tutela della salute, come evidenziato da Terna Rete Italia Spa, nel contributo in premessa;

ai fini autorizzativi art.208 D.Lgs. 152/2006:

- il calcolo dei ratei emissivi massimi deve risultare coerente con quanto previsto dal PRQA 2025;
- esplicitare i quantitativi massimi giornalieri di rifiuti effettivamente previsti dall'attività; gli impianti di frantumazione di capacità superiore a 75 t/giorno ricadono nella normativa AIA;
- presentare documentazione necessaria ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione delle opere previste, con considerazione in merito alla vincolistica derivante dalla presenza della ex discarica comunale;
- in riferimento alle emissioni in atmosfera, presentare planimetria da cui si evincano le reti impiantistiche, compreso il sistema di abbattimento;
- presentare tavola unica riportante le superfici scolanti e le reti fognarie relative alle diverse tipologie di acque prodotte (AMDC, AMDNC, Acque reflue domestiche, ecc.). La tavola dovrà avere colorazioni ben definite e distinte per ogni diversa tipologia di acque prodotte, così anche dovranno essere riportate tutte le superfici scolanti interessate alla gestione delle AMD che generano lo scarico; a tal proposito, si chiede di indicare la pendenza della superficie del piazzale ed il senso di percorrenza e/o convogliamento delle acque all'interno delle tubazioni;
- in riferimento agli scarichi domestici, riportare graficamente il relativo impianto di trattamento;

ai fini del rilascio del titolo edilizio:

- tenere conto che gli interventi proposti si pongono in contrasto con piano operativo ed in variante al PCCA comunale che classifica l'area in aree di tipo misto (classe III);
- prevedere l'allineamento con la recinzione esistente per garantire la fascia di rispetto stradale. La previsione dell'allineamento della nuova recinzione con quella esistente garantisce la possibilità di futuro adeguamento della strada comunale, considerando che la strada risulta posta al confine con altro comune e non potrebbe essere ampliata dall'altro lato;
- presentare un approfondimento puntuale sulla compatibilità del traffico pesante previsto con le caratteristiche geometriche della viabilità comunale esistente, che consente l'accesso al previsto impianto;
- presentare i dettagli degli interventi di ripristino del sistema di recapito delle acque meteoriche verso il Torrente Lota, al fine di evitare aggravii idraulici di una zona già soggetta ad allagamenti;
- tenere conto di quanto previsto dal Regolamento comunale per la tutela delle acque sotterranee, approvato con D.C.C. 70/2017;

con riferimento al comma 2 dell'art.11-bis del d.lgs.190/2024, l'impianto fotovoltaico previsto può essere realizzato limitatamente alla porzione posta a non più di 350 m dal perimetro del previsto impianto di gestione rifiuti; ai fini della richiesta di PAS per l'impianto fotovoltaico:

- presentare la STMG rilasciata dal gestore di rete;
- tenere conto di quanto disposto dallo specifico regolamento comunale di Arezzo, approvato con D.C.C. n. 118 del 30.11.2023 e di quanto disposto dall'art. 131-quinquies comma 7 del Piano Operativo di Arezzo;

visto che il previsto impianto è posto ad una distanza di circa 5,5 km dal Sito Natura 2000 ZSC IT5180015 "Bosco di Sargiano" (non sono evidenti connessioni ecologiche con l'area dell'impianto); ad una distanza di circa 6 km dalla ZSC IT5180013 "Ponte Buriano e Penna". Quest'ultimo Sito potrebbe presentare connessioni indirette col reticolo idrografico minore, tributario del Canale Maestro della Chiana, che confluisce nell'Arno proprio all'interno del Sito Natura 2000 e dell'omonima Riserva Naturale regionale. Si ricorda quindi la necessità di evitare apporti di inquinanti nella rete scolante, che possano alterare la qualità delle acque ed alterare gli ecosistemi acquatici e le specie tipiche di questi ambienti; assicurare i presidi necessari per la depurazione delle AMD e dei percolati provenienti dallo stoccaggio dei rifiuti e dalle lavorazioni di questi;

prima dell'inizio dei lavori deve essere richiesta al Genio Civile l'autorizzazione con concessione idraulica per le opere interferenti con il corso d'acqua AV22033 tramite il portale SIDIT front end all'interno della sezione "suolo". A tal fine devono essere presentati i seguenti elaborati progettuali:

- sezione con la rappresentazione del punto di scarico (con indicazione delle coordinate Gauss-Boaga) del laghetto artificiale sempre nel corso d'acqua AV22033;
- tavola progettuale nella quale sia evidenziato il tracciato dell'elettrodotta di connessione, da cui si evincano le distanze dal medesimo corso d'acqua; qualora ne fosse previsto l'attraversamento, indicare la profondità di allentamento del cavidotta rispetto alla quota del fondo alveo.

Inoltre:

- le opere prive di rilevanza edilizia (recinzioni, cavidotti per l'illuminazione, ecc), se interferenti con la fascia di rispetto dei corsi d'acqua, devono essere autorizzate ai sensi del R.D. 523/1904 dal Genio Civile, sulla base di tavole indicanti la relativa distanza; tali opere devono essere posizionate ad una distanza non inferiore ai 4 metri dal ciglio di sponda;

- tutti i manufatti diversi dalle opere prive di rilevanza edilizia devono essere posizionate ad una distanza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda dal corso d'acqua AV22033.

Si ricorda infine che, per il pozzo ubicato all'interno della p.lla 82 del foglio 48/B, indicato dal proponente quale fonte di approvvigionamento idrico, l'utilizzo è subordinato all'ottenimento della concessione di derivazione di acque sotterranee da pozzo esistente, a seguito della presentazione di istanza al Genio Civile attraverso il portale regionale Sidit front end, all'interno della sezione "acque";

ai sensi del PGA, le opere in progetto non dovranno recare pregiudizio agli stati di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati dal PGA;

il rilascio di concessione di derivazione di acque pubbliche comporta la richiesta di parere all'Autorità di bacino, previsto dall'art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione degli interventi previsti e la gestione dei due impianti si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Visto che il proponente ha chiesto un termine di efficacia di 8 anni del provvedimento di verifica, al fine di consentire l'autorizzazione, la realizzazione ed il collaudo dei due impianti previsti;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di realizzazione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di un nuovo impianto fotovoltaico, da realizzarsi in Località Battifolle, nei Comuni di Arezzo e di Civitella in Val di Chiana (AR), presentato da Giò Auto Service S.r.l. (sede legale: Zona Industriale Castelluccio n.5, Comune di Capolona – AR; Partita IVA: 00092300516), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della l.r. 10/2010 e della d.g.r. 1083/2024 allegato D, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole condizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di chiedere al Settore Autorizzazioni Rifiuti di dare atto, in sede di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, dell'avvenuta ottemperanza alle sopra indicate condizioni ambientali nn. 2, 4 e 5;

4) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro 8 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7-bis del d.lgs.152/2006, il proponente è

tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore, dal presente atto e dai titoli abilitativi;

5) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana n.1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

6) di notificare il presente decreto alla proponente Giò Auto Service S.r.l. e di comunicare alla medesima il contributo tecnico di Terna Rete Italia Spa, in quanto recante norme di salute e sicurezza relative ai due elettrodotti alta tensione che attraversano l'area degli impianti;

7) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**AVVISO****Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio da frana (PAI frane) e relative misure di salvaguardia. Adozione definitiva**

La Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, con deliberazione n. 68 del 26 maggio 2026, ha adottato in via definitiva, ai sensi degli articoli 63, comma 6, lettera e), 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio da frana (PAI frane), costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione generale, comprensiva dei seguenti allegati:
 - Appendice 1 - Schede ex PAI;
 - Appendice 2 - Elenco province e comuni compresi nel territorio dell'AUBAC;
- Norme tecniche di attuazione;
- Allegati alle norme tecniche di attuazione:
 - Allegato 1 - Quadro della pericolosità del PAI Distrettuale;
 - Allegato 2 - Documentazione per interventi di edilizia pubblica e opere soggetti a parere AUBAC;
 - Allegato 3 - Documentazione per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
 - Allegato 4 - Elaborati da produrre per aggiornamento dei perimetri e dei livelli di pericolosità e di rischio ai sensi dell'art. 20 delle NTA del Piano;
 - Allegato 5 - Scheda rilevamento frane;
- Cartografia:
 - Carta della Pericolosità;
 - Carta del Rischio;
 - Mappa degli elementi geologico-morfologici potenzialmente pericolosi;
- Linee Guida AUBAC per l'utilizzo dei dati interferometrici satellitari (PS-InSAR).

Ai sensi dell'articolo 65, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale ha altresì adottato, con la medesima deliberazione, quali misure di salvaguardia, le seguenti disposizioni delle Norme tecniche di attuazione ed elaborati del PAI frane:

- art. 7;
- art. 8;
- art. 9, Sezione A, comma 1;
- art. 10, Sezione A, comma 1;
- art. 21, commi 1, 2, 3, 4 e 5;
- art. 24, commi 12 e 13;
- Allegato 1;
- Allegato 5;
- cartografia.

Le misure di salvaguardia sopra indicate sono immediatamente vincolanti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente Avviso e restano in vigore fino all'approvazione del Piano con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

Il PAI frane e la relativa documentazione sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale all'indirizzo www.aubac.it e depositati presso la sede della medesima Autorità.

Dell'adozione del PAI distrettuale frane e delle relative misure di salvaguardia è data notizia anche mediante la pubblicazione del presente Avviso nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**AVVISO****Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio idraulico da alluvioni (PAI idraulico) e relative misure di salvaguardia. Adozione definitiva.**

La Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, con deliberazione n. 67 del 26 maggio 2026, ha adottato in via definitiva, ai sensi degli articoli 63, comma 6, lettera e), 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio idraulico da alluvioni (PAI idraulico), costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione generale;
- Norme tecniche di attuazione;
- Allegati alle Norme tecniche di attuazione:
 - Allegato 1 “Requisiti documentali per la richiesta di parere ad AUBAC”;
 - Allegato 2 “Indirizzi per studi idrologico-idraulici”;
 - Allegato 3 “Elenco dei tratti dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idraulico principale”;
- Mappe dell'assetto idraulico:
 - Fasce di pericolosità di alluvione fluviale e marina;
 - Aree a rischio di alluvione fluviale e marina;
 - Aree a potenziale rischio significativo di alluvione.

Ai sensi dell'articolo 65, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale ha altresì adottato, con la medesima deliberazione, quali misure di salvaguardia, le seguenti disposizioni delle Norme tecniche di attuazione ed elaborati del PAI idraulico:

- art. 2, comma 6;
- art. 7, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7;
- art. 8, Sezione A, commi 1 e 2;
- art. 9, Sezione A, commi 1 e 2;

- art. 10, Sezione A, commi 1 e 2;
- art. 11, Sezione A, comma 1;
- art. 12;
- art. 13;
- art. 14;
- art. 15;
- art. 16;
- art. 17;
- art. 18;
- art. 19;
- art. 26, comma 4;
- Allegato 2;
- Allegato 3;
- mappe dell’assetto idraulico.

Le misure di salvaguardia sopra indicate sono immediatamente vincolanti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente Avviso e restano in vigore fino all’approvazione del Piano con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

Il PAI idraulico e la relativa documentazione sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale all’indirizzo www.aubac.it e depositati presso la sede della medesima Autorità.

Dell’adozione del nuovo PAI distrettuale e delle relative misure di salvaguardia è data notizia anche mediante la pubblicazione del presente avviso nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

AVVISO AL PUBBLICO DI RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE E DELLA PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE N. 7 del 29.05.2026 PER VARIANTE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA "H" SITA IN COMUNE DI MINUCCIANO IN PROVINCIA DI LUCCA

La Società C.M. S.r.l. con sede in Via Comunale s/n nel Comune di Minucciano in Provincia di Lucca, nella sua qualità di soggetto proponente dell'opera in oggetto,

RENDE NOTO CHE:

- con provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 n. 7 del 29.05.2026 è stata rilasciata Pronuncia di Compatibilità Ambientale, Legge Regionale n. 10/2010, Pronuncia di Valutazione di Incidenza, Legge Regionale n. 30/2015, Nulla Osta, Legge Regionale n. 30/2015, Autorizzazione idrogeologica, Legge Regionale n. 39/2000, nonché Autorizzazione paesaggistica n. 1 del 12/03/2026 e Det. Dir. n. 2 del 19/05/2026, relativamente al piano di coltivazione della cava denominata "H" nel Comune di Minucciano (LU).
- La presente variante riguarda l'ulteriore sviluppo delle lavorazioni all'interno del cantiere settentrionale della cava, che prevede una leggera riduzione dell'area oggetto di escavazione rispetto all'autorizzato, nonché lo sviluppo delle lavorazioni nel cantiere meridionale tenendo conto della limitazione legata alla presenza di una ZPS alla estremità occidentale di detto cantiere.
- Il provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 n. 7 del 29.05.2026 è consultabile nella sua interezza presso sede amministrativa del Parco delle Alpi Apuane in Via del Greco 11 a Seravezza, presso gli uffici Tecnici del Parco in via Simon Musico 8 a Massa e presso il sito internet del Parco delle Alpi Apuane: <http://www.parcapuane.toscana.it/>

SEZIONE II



COMUNE DI AREZZO

OGGETTO: Approvazione, ai sensi degli articoli 111 e 119 della legge regionale n. 65/2014, del piano di recupero di un complesso immobiliare in località I Pianelli scheda n. 635, con contestuale variante al piano operativo ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GOVERNO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

- 1) che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 26 giugno 2025 è stato adottato, ai sensi degli articoli 111 e 119 della legge regionale n. 65/2014, il piano di recupero di un complesso immobiliare in località I Pianelli scheda n. 635, con contestuale variante al piano operativo ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 65/2014;
- 2) che la documentazione relativa ai citati strumenti urbanistici è stata depositata presso la Segreteria generale del Comune per 30 giorni interi e consecutivi dal giorno 23 luglio 2025 al giorno 22 settembre 2025, dandone notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio online del Comune e mediante avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 30 (parte II) del 23 luglio 2025;
- 3) che nel termine fissato non sono pervenute osservazioni, pertanto gli elaborati del piano di recupero con contestuale variante al piano operativo sono rimasti invariati rispetto al progetto originariamente adottato;
- 4) che è stata attivata, ai sensi dell'articolo 21 della disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico regionale (PIT/PPR), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 37 del 27 marzo 2015, la procedura finalizzata alla convocazione della conferenza paesaggistica, prevista dall'articolo 31 della legge regionale n. 65/2014, ai fini della conformazione e adeguamento al PIT/PPR del piano di recupero con contestuale variante al piano operativo, in base all'accordo tra il MiBAC e la Regione Toscana sottoscritto in data 17 maggio 2018;
- 5) che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 26 febbraio 2026 è stato approvato, ai sensi degli articoli 111 e 119 della legge regionale n. 65/2014, il piano di recupero di un complesso immobiliare in località I Pianelli scheda n. 635, con contestuale variante al piano operativo ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 65/2014;
- 6) che in data 26 maggio 2026 si è conclusa la conferenza paesaggistica, che ha espresso parere positivo, ai sensi dell'articolo 21 della Disciplina di Piano del PIT/PPR, alla verifica di conformazione della variante al piano operativo del Comune di Arezzo, specificando che continua ad avere natura obbligatoria e vincolante il parere della Soprintendenza, da formularsi nel procedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 146 del Codice, in riferimento ai singoli interventi dei Piani attuativi e agli interventi non normati alla scala di dettaglio nelle NTA dello strumento urbanistico, da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del Codice e del PIT/PPR;
- 7) che la deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 26 giugno 2025 e gli elaborati del progetto urbanistico sono direttamente e liberamente consultabili sul sito istituzionale dell'ente (Amministrazione > Albo pretorio > Consultazione atti) <https://servizionline.comune.arezzo.it/jattipubblicazioni/>
- 8) che il piano di recupero con contestuale variante al piano operativo sarà efficace decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di questo avviso.

Il dirigente
Dott. ing. Paolo Frescucci



Comune di Carmignano

Provincia di Prato

Piazza G. Matteotti, 1 - 59015 Carmignano (PO)
PEC: comune.carmignano@postacert.toscana.it

*Settore 5 - Lavori Pubblici, manutenzioni,
ambiente e patrimonio*

Tel 0558750216 - 0558750223
E-mail: lavoripubblici@comune.carmignano.po.it

COMUNE DI CARMIGNANO

PR Toscana FESR 2021-2027

**Sub-azione 2.4.3.3 – Interventi in infrastrutture verdi per l'adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione del rischio idraulico (DD Regione Toscana n. 27709/2024) - Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul Torrente Gualcini –
CUP: G92B24002110006.**

AVVISO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA

Art. 38 d.Lgs 36/2023,
Art. 34 comma 1 L.R. 65/2014

Il sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Progetto per la realizzazione dell'opera in oggetto, premesso che:

- con note prot. n. 1734/2026, 1971/2026 e 1977/2026 trasmesse a mezzo pec, è stata indetta la Conferenza dei Servizi semplificata asincrona per l'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo a "Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul Torrente Gualcini - CUP: G92B24002110006" ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 36/2023, con contestuale localizzazione dell'opera, variante agli strumenti urbanistici vigenti, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. 327/2001.
- con riferimento alla variante urbanistica, la partecipazione degli interessati al procedimento è stata garantita mediante la pubblicazione dell'avviso di proposta di variante urbanistica ai sensi dell'art. 38 comma 7 del D.Lgs 36/2023 e art. 7, 9 e 14/bis della L. 241/90 sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 6 di Mercoledì 11/02/2026 per 30 giorni consecutivi e sull' Albo Pretorio on line del Comune di Carmignano in data 03/02/2026 per 45 giorni, secondo le modalità previste dalla normativa urbanistica vigente, per mettere in condizione tutti i soggetti interessati alla procedura di variante in oggetto di presentare eventuali osservazioni all'Amministrazione Comunale prima dell'approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Dato atto che nel termine previsto non sono pervenute osservazioni;

Richiamato l'art. 34, comma 1, della L.R. Toscana n. 65/2014, secondo il quale la variante urbanistica acquista efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

AVVISA

- che con Determinazione del Responsabile del Settore 5 – Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente, Patrimonio n. 87 del 26/05/2026 è stata conclusa positivamente la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 14-bis della L. 241/1990, finalizzata all'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo a "Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul Torrente Gualcini - CUP: G92B24002110006" con contestuale localizzazione dell'opera, variante agli strumenti urbanistici vigenti, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. 327/2001.
- che la variante urbanistica acquista efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT.



Comune di Carmignano

Provincia di Prato

Piazza G. Matteotti, 1 - 59015 Carmignano (PO)
PEC: comune.carmignano@postacert.toscana.it

*Settore 5 - Lavori Pubblici, manutenzioni,
ambiente e patrimonio*

Tel 0558750216 - 0558750223
E-mail: lavoripubblici@comune.carmignano.po.it

La Determinazione n. 87 del 26/05/2026 ed i relativi elaborati sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Carmignano.

Si informa che il Responsabile Unico del Progetto è il Responsabile del Settore 5 – Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio del Comune di Carmignano Ing. Stefano Venturi.

sottoscritto digitalmente

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Stefano Venturi

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)**Avviso di approvazione**

“Approvazione nuovo Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente”

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 14/04/ con la quale è stato approvato *il nuovo Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente*, ai sensi della Delibera del Consiglio Regionale n. 131 del 01 marzo1995, Allegato A “ criteri a cui i Comuni debbono attenersi nella redazione dei Regolamenti sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21”,

RENDE NOTO

che gli atti relativi al Regolamento Comunale citato sono visibili presso la Sede Comunale e resi accessibili sul sito istituzionale del Comune al seguente link:

https://castelfranco-disotto.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=3235&_jcitygovmenutrasversaleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=3236

per trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alessandro Piazza

Comune di Civitella in Val di Chiana Prot. 0010273 del 29-05-2026 partenza

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (Arezzo)

Avviso di chiusura lavori conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 35 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e avvio periodo osservazioni “ampliamento aziendale della Gottardi Lamberto srl” con contestuale variante urbanistica al Piano Strutturale e Piano Operativo mediante Sportello Unico per le Attività produttive ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e ai sensi dell'art. 35 L.R. 65/2014 presentato dalla ditta “Gottardi Lamberto srl”

IL RESPONSABILE AREA IV

Vista la richiesta di ampliamento aziendale della “Gottardi Lamberto srl” con Contestuale Variante al Piano Strutturale e Piano Operativo vigenti richiesto mediante Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 35 L.R. 65/2014 presentato dalla ditta GOTTARDI LAMBERTO SRL con sede operativa in via delle Case Rosse, Tuori - Comune di Civitella in Val di Chiana.

Vista la convocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m. e art. 35 L.R.T. 65/2014;

Vista la determinazione del Funzionario responsabile dell'Area IV n. 372 del 22/05/2026 relativa all'esito favorevole della Conferenza di Servizi relativamente alla procedura di cui ai punti precedenti;

Visto l'art. 35 comma 2 della L.R.T. 65/2014.

Visto l'art. 8 del D.P.R. 160/2010.

RENDE NOTO

Che tutta la documentazione relativa all'intervento di “ampliamento aziendale Gottardi Lamberto srl” con contestuale variante urbanistica al Piano Strutturale e Piano Operativo descritta in premessa è consultabile presso il sito istituzionale del Comune di Civitella in Val di Chiana all'indirizzo

https://www.comune.civitella-in-val-di-chiana.ar.it/amministrazione/documenti_e_dati/documenti_di_programmazione_e_rendicontazione/documento_220.html

per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Entro e non oltre tale termine chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni indirizzate al Comune di Civitella in Val di Chiana – Area IV servizi al territorio e alle imprese - SUAP.

Le osservazioni devono essere pertinenti e riferite esclusivamente a quanto indicato in premessa.

Ai fini del rispetto del termine di cui sopra farà fede la data del timbro apposto dal Protocollo del Comune sulla relativa documentazione oppure la data di invio della pec al Comune.

Il Responsabile Area IV
Luca Niccolai



COMUNE DI MASSAROSA
Provincia di Lucca

Avviso di deposito e pubblicazione della delibera di Consiglio Comunale del 28.05.2026 n° 27 “IV Variante di Manutenzione – Variante anticipatrice al Piano Operativo in conformità al Piano Strutturale adottato con Deliberazione n° 82 del 27.12.2025 redatta ai sensi dell’art 252 ter della L.R. 65/2014” - ADOZIONE-

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AREA PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO**

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 252ter della legge regionale n. 65 del 10.11.2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale del 28.05.2026 n° 27, esecutiva nei termini di legge, è stata adottata la variante semplificata con oggetto “IV Variante di Manutenzione - Variante anticipatrice al Piano Operativo in conformità al Piano Strutturale adottato con Deliberazione n° 82 del 27.12.2025 redatta ai sensi dell’art 252 ter della L.R. 65/2014” – ADOZIONE-.

La variante è consultabile presso l’ufficio Urbanistica-Edilizia Privata del Comune di Massarosa, Via Papa Giovanni XXIII, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e sul sito del Comune di Massarosa attraverso il link su “Amministrazione trasparente”.

La delibera di adozione è consultabile per via telematica sul sito ufficiale del Comune di Massarosa.

La variante viene depositata per trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT e quindi dalla data del 11.06.2026 fino alla data del 11.07.2026 ed è resa accessibile anche sul sito istituzionale del comune. Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni.

P. IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO
(Geom. Michele Lazzari)

**COMUNE DI
MONTE SAN SAVINO**

**PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO INERENTI I LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE IN ALBERORO anno 2026**

Il Responsabile del Settore

in esecuzione a quanto disposto all'art 26, comma 7 del DPR327/01

RENDE NOTO

- che con provvedimento n. 379 del 30.04.2026 è stata determinata la indennità di espropriazione inerente i lavori di cui in oggetto, per un importo complessivo di €. 20.000,00;
- che è stato notificato, ai proprietari delle aree la indennità di esproprio e che la stessa è stata accettata con la sottoscrizione degli stati di consistenza e dei verbali di immissione nel possesso, agli atti d' ufficio;
- che con provvedimento n. 465 del 03 giugno 2026 è stato disposto, al fine del perfezionamento della procedura di esproprio di procedere al pagamento dell'80% dell'importo totale delle indennità, pari a €. 16.000,00, in favore dei proprietari delle aree.

Monte San Savino, 03.06.2026

**Il Responsabile del Settore
De Andreis Arch. Ilaria**



COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
AREA TECNICA

San Quirico d'Orcia li, 29/05/2026

Prot. n° si veda nota trasmissione PEC
TRASMISSIONE PEC

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE E REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

Via F. Baracca, n° 88

50127 - FIRENZE

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

OGGETTO: PUBBLICAZIONE BURT - Istanza di pubblicazione avviso deposito sul BURT della Regione Toscana – Piano Operativo – **RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI NELLA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R. N. 65 DEL 10/11/2014. APPROVAZIONE**

La sottoscritta Ing. Lidia D'Errico, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Quirico d'Orcia, con sede in Piazza Chigi n° 2, ai sensi dell'art. 111 c. 5 della L.R. 10/11/2014, n° 65, chiede la pubblicazione sul BURT del presente avviso di **RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI NELLA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R. N. 65 DEL 10/11/2014. APPROVAZIONE:**

- Il testo di cui sopra è composto da n°1 facciata.

A tal fine dichiara:

- che il testo originale è esente dall'imposta di bollo in quanto obbligatoria la pubblicazione ai sensi dell'art. 111, c.5 della L.R. 65/2014.

LA RESPONSABILE AREA TECNICA
Ing. Lidia D'Errico

Amministrazione Comunale di San Quirico d'Orcia
Tel. 0577 899723 - e-mail urbanistica@comune.sanquiricodorciasi.it
www.comune.sanquiricodorciasi.it





COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
(Provincia di Siena)

Avviso di rettifica di errori materiali ai sensi art. 21 della L.R. 65/2014, del Piano Operativo

LA RESPONSABILE

Vista la L.R. del 10/11/2014 n°65

RENDE NOTO

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 65/2014, la rettifica di errori materiali contenuti nella Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo del Comune di San Quirico d'Orcia ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 65 del 10/11/2014;

PERTANTO AVVISA

che la documentazione è resa accessibile sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.sanquiricodorciasi.it sezione Amministrazione trasparente, "Pianificazione e governo del territorio" accessibile direttamente al seguente link: https://sanquiricodorciasi.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/4687952?p_p_state=pop_up

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Lidia D'Errico

COMUNE DI SUBBIANO

(Provincia di Arezzo)

Approvazione ai sensi dell'art. 21 delle NTA del Regolamento Urbanistico, della scheda analitica per il censimento di edificio appartenente al patrimonio edilizio di matrice storica (località Falciano).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione Consiliare n. 12 del 28/04/2026: Approvazione, ai sensi dell'art. 21 delle NTA del Regolamento Urbanistico, della scheda analitica per il censimento di edificio appartenente al patrimonio edilizio di matrice storica (località Falciano);

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio arch. Samuela Ristori in ordine alla regolarità tecnica;

Visto l'art. 21 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65;

RENDE NOTA

L'approvazione, con Deliberazione Consiliare n. 12 del 28/04/2026, ai sensi dell'art. 21 delle NTA del Regolamento Urbanistico, della scheda analitica per il censimento di edificio appartenente al patrimonio edilizio di matrice storica (località Falciano) che si configura come aggiornamento del quadro conoscitivo del Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65.

L'atto sarà depositato presso l'ufficio segreteria del comune di Subbiano in data 10/06/2026 per 15 (quindici) giorni consecutivi in libera visione del pubblico.

Il Responsabile dell'Area n. 5
(Arch. Samuela Ristori)

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**